

409.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI BOLDRINI E LEONILDE IOTTI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Missioni	24057	
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa	24058	
Disegni di legge:		
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	24090	
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	24058	
Proposte di legge:		
<i>(Annunzio)</i>	24057	
<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	24058	
Proposte di legge (Seguito della discussione):		
Senatori VIVIANI e COPPOLA: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (<i>approvata dal Senato</i>) (3673);		24061, 24067
RICCIO STEFANO: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (333);		24068
SPAGNOLI ed altri: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (3024);		24080
FELISETTI: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla composizione, sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3517)		24066, 24087
PRESIDENTE		24076
GARGANI, <i>Relatore per la IV Commissione</i>		24085
PENNACCHINI		24061
REALE ORONZO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>		24070
REGGIANI		
RICCIO STEFANO, <i>Relatore per la I Commissione</i>		
SPAGNOLI		
VALENSISE		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

	PAG.		PAG.
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):		Messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento:	
PRESIDENTE	24090	PRESIDENTE	24047, 24057
DE VIDOVICH	24090	DE MARZIO	24057
Interrogazioni (Svolgimento):		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	24057
PRESIDENTE	24059	Trasformazione di documento del sindacato ispettivo	24092
COSTAMAGNA	24060	Ordine del giorno della seduta di domani	24091
GALLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	24059		

La seduta comincia alle 11.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 10 ottobre 1975.

(*E approvato*).

Messaggio del Presidente della Repubblica al Parlamento.

PRESIDENTE. Il Presidente della Repubblica ha inviato al Parlamento il seguente messaggio:

Signor Presidente della Camera dei deputati, questo messaggio — che costituisce l'adempimento di uno dei doveri del mio ufficio ed insieme un atto di omaggio al Parlamento — nasce dalla valutazione della crisi in cui versa il paese ed anche dalla certezza della esistenza di sufficienti energie per affrontarla e superarla.

Il mio è un atto di fiducia nel nostro avvenire di paese libero e democratico nell'auspicio — che formulai nella solenne occasione del giuramento di fedeltà alla Repubblica — che tutti possiamo ritrovarci nei principi e negli istituti della Costituzione, nata dall'epica lotta di liberazione.

La nostra Costituzione delinea un regime di libertà, di democrazia e di giustizia sociale, che si impernia sul principio del rispetto e della valorizzazione della dignità della persona umana attraverso la più ampia libertà di manifestazione di pensiero, di organizzazione politica, di associazione sindacale; la consacrazione del principio di eguaglianza che lo Stato deve favorire con la realizzazione dei fondamentali diritti sociali (diritto al lavoro, allo studio, all'assistenza); e la definizione di congegni istituzionali che, facendo perno sul Parlamento, mirano a garantire al cittadino, in un diffuso e ricco pluralismo, l'effettiva partecipazione alla vita dello Stato.

Se la Costituzione è questo insieme armonico di norme e di istituti, il regime democratico che ne discende deve esserne la esemplare testimonianza.

Eppure una situazione di disagio domina il paese e caratterizza la crisi, la cui soluzione va ricercata appunto nei principi

e negli istituti della Carta costituzionale e nella loro integrale attuazione.

Un ordinamento come il nostro, che per circa trent'anni ha saputo reggere all'urto di eventi eccezionali e di minacce al processo di elevazione economica e morale del paese e che ha saputo creare e garantire un tessuto legislativo e civile di altissimo contenuto democratico, non richiede una rielaborazione sostanziale, ma esige — per quanto attiene agli istituti e alle norme — una sua più organica ed equilibrata attuazione in tutte le articolazioni e potenzialità costituzionali, politiche e sociali.

L'invito che con questo messaggio — attraverso il Parlamento, diretta espressione della sovranità popolare — intendo rivolgere ai pubblici poteri, alle forze politiche e sociali e a tutti i cittadini è di assumersi nello spirito della Costituzione l'impegno per il rinnovamento dell'azione legislativa, politica e amministrativa, e dello stesso costume civile. Se la crisi che attraversiamo non sarà superata per volontà comune, non vi saranno vincitori, ma solo sconfitti, perché nessuna forza politica, che si sia sottratta ad un impegno costruttivo, può pensare di poter dare assetto domani, con i mezzi che il sistema democratico consente, ad una società disarticolata e sconvolta.

I problemi che mi accingo a segnalare appaiono tra i più gravi e importanti; e la loro mancata soluzione fonte di profondo disagio nel paese.

Le soluzioni che tali problemi esigono sono obiettivamente urgenti, non impossibili e strettamente connesse alla funzionalità dell'intero ordinamento.

Anche in tal senso considero interlocutore pienamente valido questo Parlamento, che ha ancora davanti a sé più di un anno e mezzo di attività, che auguro intensa e proficua.

I. — Vi sono problemi di efficienza e di funzionalità che riguardano gli organi costituzionali e l'amministrazione pubblica.

Seguendo l'ordine nel quale istituzioni e organi sono disciplinati nella Costituzione, viene anzitutto in considerazione il Parlamento.

Sono sicuro che esso continuerà nell'apprizzata opera, finora compiuta, di affinare gli strumenti ed i congegni diretti a rendere l'istituto sempre più rappresentativo delle istanze politiche e più rispondente all'incalzare dei problemi sociali ed allo stesso ritmo del progresso della nostra società.

Il sistema bicamerale obbedisce ad una precisa logica istituzionale. Si tratta solo di ridurre le inevitabili conseguenze che esso determina sulla sollecitudine della produzione legislativa e sull'espletamento dei fondamentali compiti di controllo affidati al Parlamento.

È motivo di compiacimento ciò che a questo fine si è già conseguito mediante l'aggiornamento dei regolamenti e l'adozione di nuove prassi sotto l'impulso dei Presidenti e con il contributo dei gruppi parlamentari.

Formulo per altro l'auspicio che sia ripristinata la dignità della legge, attraverso una chiara e corretta formulazione delle norme, il ripudio d'iniziativa contrastanti o non coordinate con l'indirizzo legislativo generale e il rinvio ai regolamenti di disposizioni meramente esecutive o di attuazione.

II. — Per quanto riguarda il Governo, centro di direzione politica e amministrativa, debbo rilevare che la sua organizzazione è disciplinata da congegni giuridici in gran parte superati e dai contorni incerti, situazione questa a cui si è cercato di far fronte, anche in passato, con l'impegno personale, frutto di prestigio e di sacrificio, dei responsabili della guida del Governo. Ne consegue che l'azione di governo — anche per l'aumento progressivo dell'intervento dello Stato nella vita sociale ed economica del paese — è spesso dispersiva e disorganica non solo sul piano interno, ma anche sul piano internazionale, specie su quello comunitario, dove è avvertita la necessità di una più tempestiva ed efficiente presenza del nostro paese.

Il Governo deve dunque presentarsi come un organismo omogeneo e coordinato. Mi rendo conto di quali difficoltà politiche, e non solo politiche, vi si oppongono (significativo è l'uso invalso di parlare di « delegazioni » dei partiti nei governi, e note sono le resistenze frapposte al coordinamento, alcune per sole ragioni di prestigio, dai titolari dei dicasteri o dalla burocrazia). Ciò deve indurre a pre-

disporre gli strumenti per assicurare un effettivo ed efficiente coordinamento, che s'incentri — come sancisce l'articolo 95 della Costituzione — sulla Presidenza e sul Presidente del Consiglio, che ha il poterdovere di dirigere la politica generale del Governo e di « mantenere l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri ».

Pur costituendo nella logica del sistema una delle prime leggi del nuovo ordinamento costituzionale da approvare (e d'altronde disegni di legge in proposito furono presentati fin dalla prima legislatura), quella sulla Presidenza del Consiglio non è stata ancora emanata; così come non si è provveduto alla connessa, organica disciplina legislativa concernente il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri, nonostante lo stimolo proveniente dalla sopravvenuta attuazione dell'ordinamento regionale che ha notevolmente inciso sulle attribuzioni dell'amministrazione centrale.

Andrebbe pure meditata l'opportunità della istituzione di alti commissari per settori di intervento ed assicurata una maggiore rispondenza istituzionale alle finalità della politica economica con la valorizzazione ed il coordinamento degli organismi preposti alla programmazione per soddisfare quell'esigenza di concentrazione e sintesi che ha indotto taluni a prospettare la unificazione di più ministeri.

La necessità della chiarezza delle leggi — che spesso per la loro non felice formulazione costituiscono per il cittadino motivo di profondo disagio — consiglia tra l'altro, sempre nella prospettiva di una maggiore funzionalità della Presidenza del Consiglio, di dare all'ufficio già esistente presso di essa la struttura organizzativa e le funzioni di ufficio centrale per la legislazione, che possa essere custode dell'armonia e della dignità del sistema normativo, al fine di evitare le non infrequenti imperfezioni tecniche e di coordinamento delle leggi, che danno spazio a varietà interpretative talora sconcertanti, nonché ritardi spesso eccessivi tra approvazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti a contenuto normativo; di procedere a raccolte organiche di norme specie in testi unici, e di impedire, infine, con una costante azione di coordinamento degli altri uffici legislativi a livello centrale e regionale, la dispersione delle iniziative legislative.

Altra esigenza sentita è quella di realizzare per i ministeri una organizzazione moderna, agile e che sia in grado — nella continuità di un organo responsabile — di rendere permanente e senza soluzione di continuità l'attività amministrativa anche nei periodi, purtroppo frequenti, di crisi di governo. Si è portati in tal senso ad esaminare l'opportunità dell'istituzione dell'ufficio di segretario generale per tutti i ministeri, alla cui responsabilità potrebbero essere affidati altresì taluni compiti di collegamento col Parlamento, anche allo scopo di ridurre il numero dei sottosegretari.

III. — L'amministrazione pubblica appare spesso inaccessibile al cittadino, disorientato di fronte alle carenze ed alle disfunzioni esistenti.

Tra le più avvertite necessità si pone quella di definire la responsabilità dei pubblici funzionari, compresi i magistrati. Un impegno legislativo in tal senso varrà anche a sottrarli al permanente stato di allarme — con conseguente paralisi delle iniziative e delle assunzioni di responsabilità — che deriva dalla formulazione e dalla dilatata interpretazione di alcune norme penali, amministrative e contabili, assicurando un raccordo della responsabilità penale con quella amministrativa.

Occorre pure garantire, con coraggiose innovazioni, un'ampia mobilità di personale nella pubblica amministrazione, a tutti i livelli, anche tra dipendenti statali e di enti locali, per conseguire una maggiore efficienza dei servizi, un utile scambio di esperienze, una più razionale utilizzazione di energie. Qualche iniziale innovazione, concernente la formazione di un *corpus* unico di funzionari, va portata decisamente avanti.

Un grave disservizio sul quale desidero particolarmente soffermarmi, che discende anche dalla rigidità dei ruoli, oltre che da procedure vecchie e superate, è quello esistente nel settore delle pensioni. È inammissibile in un paese civile che gran parte di coloro che hanno dedicato l'intera esistenza al servizio dello Stato o di enti pubblici debbano attendere mesi — se non anni — per riscuotere, al termine di anni di onesto lavoro, il necessario per vivere.

Insieme con rimedi e interventi specifici da predisporre con urgenza (ad esempio, unificazione di uffici e di norme, ulteriore semplificazione dei ricorsi, nuovo sistema di

compilazione delle schede di liquidazione aggiornate per l'immediata erogazione della pensione al momento del collocamento a riposo), potrebbe apparire opportuno l'impiego in questo settore di parte del personale degli istituti e degli uffici, le cui funzioni sono state trasferite o sono in via di trasferimento alle regioni.

Risolvendo poi il problema delle pensioni di guerra, si conseguirebbe anche l'effetto di dare alla Corte dei conti una maggiore capacità di intervento per i suoi fini istituzionali di controllo sulla spesa pubblica.

Ma più in generale si impone il dibattuto problema dello snellimento delle procedure.

Mai come in questo campo occorre intervenire con coraggio ed energia. L'enorme divario tra stanziamenti e loro operatività (da cui discende, ad esempio, l'imponente fenomeno dei « residui passivi ») è una delle cause di grave pregiudizio economico specie in periodo di recessione, ed anche di disorientamento del cittadino per le delusioni conseguenti a provvedimenti deliberati e poi non messi tempestivamente in esecuzione. L'intrico sconcertante, contenuto a volte in leggi o regolamenti superati, di congegni garantistici che si sovrappongono, si intersecano o a volte si contraddicono, e le lentezze burocratiche — determinate talvolta da inerzia e mancanza di iniziative, talaltra dal timore di assunzione di responsabilità — rappresentano un fenomeno da eliminare con prontezza, sulla base di una visione moderna della amministrazione pubblica.

L'enumerazione dei problemi e dei rimedi diretti ad assicurare l'efficienza dell'amministrazione sarebbe lunga e comunque non esauriente. Basterà ricordare, tra gli altri, la generale richiesta di rielaborare la legge di contabilità generale e la necessità di istituire o rafforzare, presso le amministrazioni, uffici (anche nel settore giudiziario, come ad esempio per l'assistenza alle domande di grazia ed alle procedure correlate a nuovi importanti istituti introdotti nell'ordinamento penitenziario e per l'ammissione del gratuito patrocinio) destinati ad aiutare il cittadino ad incanalare le istanze nei complessi congegni dell'ordinamento.

Un rilievo particolare sono indotto a formulare in questa sede — dopo aver rivolto numerosi appelli agli organi competenti — al problema dei ricorsi straordinari

al Capo dello Stato, che giungono al termine del loro corso in media dopo tre anni, se non persino dopo cinque o sei. Se non si trova il modo di eliminare questa assurda situazione, sarebbe consigliabile la soppressione di tale rimedio, che si è ridotto ad una lunga e snervante aspettativa del cittadino con conseguente sfiducia nelle istituzioni.

Dopo aver formulato queste indicazioni in tema di efficienza dell'amministrazione, sento il dovere di dare atto a tanti pubblici dipendenti, ad ogni livello, del loro lavoro svolto al servizio della collettività con spirito di sacrificio, competenza e alto senso del dovere.

IV. — Nel quadro dei problemi connessi alle attuazioni costituzionali e all'amministrazione pubblica, fondamentali sono i problemi posti dall'attuazione dell'ordinamento regionale, che rappresenta una grande occasione per un rinnovamento istituzionale e per la realizzazione di un raccordo più ravvicinato tra organizzazione pubblica e cittadino.

Dopo la prima esperienza quinquennale delle regioni a statuto ordinario, occorre porsi ora col massimo impegno il problema del completamento dell'ordinamento regionale, valorizzando nel contempo il ruolo degli enti locali minori. In tal senso si devono assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni spettanti alle regioni, elaborando nel contempo strumenti di coordinamento con gli atti del potere centrale, indispensabili specie in materia di politica comunitaria.

Un duplice ordine di problemi richiede sollecita soluzione: per le regioni a statuto speciale è necessario completare, sulla base della legge già in vigore, il sistema delle norme di attuazione; per le regioni a statuto ordinario bisogna procedere alla definizione delle leggi-cornice più significative. Tutto ciò va realizzato per eliminare o per lo meno ridurre notevolmente situazioni di vuoto di potere, deviazioni o duplicazioni nella difficile fase di realizzazione di questa nuova e fondamentale struttura del nostro ordinamento costituzionale.

Si pone in questa prospettiva anche il problema della elaborazione dei nuovi principi della contabilità regionale. Affrontare in tal senso le questioni della finanza regionale e locale può costituire l'occasione migliore per impostare quell'azione di risa-

namento e di nuova qualificazione della finanza pubblica che renda possibili, in particolare, quelle corrette previsioni e disponibilità di spesa che sono la premessa perché lo Stato possa adempiere bene ed in tempo alle sue responsabilità di propulsore del sistema economico in vista degli obiettivi sociali da conseguire.

Riferendomi a quanto già detto per l'amministrazione centrale, è auspicabile che le regioni si adoperino per evitare errori e difetti burocratici o confusioni di competenza, predisponendo gli uffici in funzione del cittadino e delle sue esigenze ed adottando una equilibrata gestione del personale.

V. — Sempre sul piano delle attuazioni costituzionali si collocano due altri problemi, che ritengo degni di particolare segnalazione.

Prospetto innanzitutto l'esigenza di riattivare il Consiglio nazionale nell'economia e del lavoro, rinvigorendone la funzione che appare sempre più importante in questo particolare periodo della nostra situazione sociale ed economica. Il CNEL fu ideato, e si propone tuttora, come un organismo fondamentale nell'armonica struttura dell'ordinamento dello Stato, per il potere di iniziativa in materia economico-sociale e per il ruolo di consulente del Governo e del Parlamento che la Costituzione gli ha attribuito.

Non solo come centro permanente di dibattito sulla politica economica e sui maggiori problemi sociali, ma anche come sede di incontro — ovviamente non esclusiva — tra organizzazioni sindacali e imprenditoriali ed il Governo, il CNEL appare un organo importante, che esige quella ristrutturazione che è oggetto di iniziative politiche e legislative e, al presente, il suo completamento, iniziando con la nomina del suo presidente.

Altra realizzazione costituzionale è quella relativa al riordinamento del tribunale supremo militare (di cui alla VI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione), con la conseguente introduzione del grado di appello nei procedimenti di competenza della giurisdizione militare.

Il tema mi consente, per connessione, di sollecitare la definizione delle iniziative concernenti la riforma del codice penale militare di pace e di tutte le norme intese a dare attuazione all'articolo 52 della Costituzione, nel quale si afferma che l'ordi-

namento delle forze armate si uniforma allo spirito democratico della Repubblica.

VI. — La coscienza popolare esige che l'attenzione degli organi responsabili si rivolga con il massimo impegno al tema dell'amministrazione della giustizia. Le cause della sua grave crisi sono varie e complesse. Di esse mi sono fatto carico sovente, anche in seno al Consiglio superiore della magistratura, che come in passato intende, in una prossima seduta, formulare importanti proposte dirette a rimuoverne per lo meno le più gravi.

Per quanto attiene all'assunzione dei magistrati, fermo restando il principio della loro nomina per concorso, sancito nell'articolo 106 della Costituzione, sottolineo l'esigenza di affinarne la selezione sia nella fase anteriore al concorso (mi riferisco al delicato tema di una radicale innovazione nella impostazione degli studi universitari) sia nella fase successiva mediante un periodo di formazione professionale diretto ad arricchire la personalità del giovane magistrato con un ulteriore approfondimento nelle materie giuridiche e complementari e con l'acquisizione di una congrua esperienza giudiziaria.

È urgente poi provvedere al riordinamento delle sedi giudiziarie mediante la concentrazione degli uffici, la soppressione di sedi inutili, la riduzione della composizione numerica dei collegi giudicanti, l'abbreviazione delle ferie giudiziarie e l'osservanza rigorosa del calendario giudiziario.

In tema di strutture procedurali si impone la riduzione o modificazione di formalità come quelle, ad esempio, che, pur rispondendo a profonde esigenze di garanzia del cittadino, hanno rivelato alcuni aspetti negativi (mi riferisco in particolare alla comunicazione giudiziaria); la semplificazione del sistema delle nullità (mirando, se non ad eliminare le nullità assolute, per lo meno a ricondurle nell'ambito della particolare sanatoria del conseguimento del fine dell'atto); la determinazione con estrema tempestività e sollecitudine ed in via definitiva della competenza dei procedimenti penali (si da evitare lo sconcertante fenomeno della « trasmigrazione » attraverso varie sedi giudiziarie di alcuni processi); una disciplina della connessione tra procedimenti penali radicalmente rielaborata si da evitare che l'istituto diventi, come oggi non di rado accade, causa di intricate si-

tuazioni e di conseguente rallentamento del ritmo processuale.

La risoluzione dei problemi concernenti le strutture si ripropone nella sua aggravata dimensione. Sottolineo quelli relativi alle sedi degli uffici giudiziari, alle attrezzature meccaniche, al numero ed alla preparazione del personale ausiliario. È noto a tutti in quali situazioni di inadeguatezza di mezzi e di uomini si svolge il lavoro giudiziario.

L'esigenza di un rinnovamento delle strutture è resa oggi più urgente per l'imminente emanazione del decreto delegato di riforma del codice di procedura penale. Mentre segnalo l'importante avvenimento — che può definirsi storico — del trapasso da un ordinamento processuale di antica tradizione ad un nuovo ordinamento fondato sul principio di oralità e diretto alla sollecita decisione della vicenda giudiziaria (al quale deve corrispondere la riforma del codice penale, attuata finora solo in ristretti margini novellistici), sento il dovere di richiamare l'attenzione sul pericolo che, se tale radicale svolta legislativa e quella già in atto della riforma penitenziaria non fossero accompagnate dal contemporaneo apprestamento delle necessarie strutture, si rischierebbe di far naufragare l'amministrazione della giustizia in una situazione caotica e di deludere le aspettative determinate dal nuovo ordinamento dell'esecuzione penale.

L'argomento mi porta a ricordare la necessità che Governo e Parlamento risolvano il problema, che è stato dibattuto anche in recenti convegni, del coordinamento tra le norme previste dal nuovo codice di procedura penale e talune misure legislative sopravvenute alla legge delega che — per quanto collegate, nella loro vigenza nel tempo, alla entrata in vigore del predetto codice — sono fondate su esigenze di politica criminale purtroppo non ancora superate. Non tocca a me indicare quale possa essere la risoluzione del problema: mi limito a richiamare su di esso l'attenzione, nell'auspicio che siano adottate razionali ed idonee soluzioni.

Penso poi di dover segnalare uno stato d'animo di generale preoccupazione e di allarme per quanto riguarda l'uso dei poteri concernenti la libertà personale dell'imputato. Vi sono numerosi episodi di soggetti che hanno compiuto gravi delitti e che si trovavano in libertà — talora nonostante precedenti procedimenti penali per

gravi imputazioni - a causa della mancata emissione di provvedimenti di cattura, di inspiegabile concessione di libertà provvisoria o di sospensione condizionale della pena, ovvero di scarcerazione per decorrenza di termini (fenomeno quest'ultimo che dovrebbe essere soltanto di carattere eccezionale). Tali episodi mettono in evidenza, insieme con altri problemi più generali e complessi, anche una certa fascia di lassismo giudiziario, che deve indurre il Consiglio superiore della magistratura nell'ambito dei suoi poteri ad un'indagine approfondita sulle dimensioni di tali episodi, per indicarne le cause, le sanzioni ed i rimedi, e il Parlamento a porsi il problema di un ulteriore affinamento legislativo del tema della libertà personale dell'imputato, che va disciplinata in equilibrata sintesi tra il diritto di libertà del cittadino e le esigenze della difesa sociale e dell'indagine giudiziaria.

Ho parlato di lassismo giudiziario riferendomi a taluni episodi. Questo non oscura, anzi esalta, il lavoro responsabile e di impegno morale compiuto dalla grande maggioranza dei magistrati italiani, ai quali sento ancora una volta di dare il più alto riconoscimento.

Ma il cittadino formula angosciosamente una domanda, oltre che di giustizia, anche di sicurezza; chiede cioè di essere garantito nella incolumità personale e dei propri beni.

L'ondata di criminalità incalzante, specie nel campo dei sequestri di persona e delle rapine, deve stimolare gli organi responsabili a far corrispondere sempre più al coraggio ed all'abnegazione delle forze dell'ordine - alle quali rinnovo il grato pensiero della nazione - una maggiore efficienza, in generale, degli strumenti preventivi, che aggrediscano l'ambiente in cui tale criminalità nasce e prospera e che la favorisce e, in particolare, di quegli strumenti concernenti l'eliminazione delle cause di una così allarmante criminalità.

Sono indispensabili comunque massima sollecitudine nell'intervento e maggior rigore anche da parte degli organi giudiziari.

VII. - Grave e diffusa la preoccupazione per la situazione economica, che, se è influenzata da fattori internazionali, ha anche evidenti cause strutturali interne.

Non vi è dubbio infatti che la gravità della crisi, che ha gettato sul nostro paese

l'ombra minacciosa della disoccupazione, è in buona misura da attribuirsi a quelle caratteristiche strutturali del nostro sistema economico-sociale che ostacolano il razionale sviluppo della nostra agricoltura e la crescita dei redditi delle classi rurali; le ristrutturazioni industriali, che specie dopo la crisi energetica si rendono necessarie anche per migliorare stabilmente le condizioni dei lavoratori; la realizzazione di efficienti strutture dei servizi, in particolare quelli della distribuzione; la qualificazione e la valorizzazione della spesa pubblica, per il conseguimento degli obiettivi sociali e di un adeguato sviluppo economico.

Sono queste caratteristiche strutturali poi che rendono più difficile l'adozione di politiche capaci di consentire il superamento della situazione attuale.

È appunto in relazione a tale situazione che va riproposto il discorso di una realistica programmazione economica, dotata dei necessari strumenti atti al raggiungimento di questi fini che la Costituzione le assegna (articolo 41). Di qui le mie precedenti sollecitazioni perché siano adottate le misure dirette a rafforzare l'azione del Governo e a renderla coerente ed efficiente.

La programmazione rimane infatti il solo metodo di politica economica inteso a garantire ordine allo sviluppo, a creare la premessa per il conseguimento di quelle prospettive che il paese, nelle sue varie componenti sociali, sollecita, nonché ad assicurare i ruoli distinti e complementari dell'attività delle pubbliche amministrazioni e della imprenditorialità privata, quest'ultima da incoraggiare.

Questa organica visione ed elaborazione di obiettivi di politica economica potrà contribuire a rendere più disponibili quei beni che sono necessari perché, ad esempio, le riforme scolastiche (le quali toccano tutto l'arco del sistema fino all'università, che chiede l'esplicazione di un ampio disegno rinnovatore da più anni oggetto di tormentata elaborazione) si sostanzino in effettivi miglioramenti delle possibilità di educazione dei giovani, e la riforma sanitaria si concreti in una più ampia e qualificata assistenza ai cittadini.

C'è quindi, in premessa, un'esigenza fondamentale di ordine nella politica economica, in assenza del quale rischiano di essere vanificati anche quegli obiettivi so-

ciali su cui si è determinato un largo consenso.

Uno dei primi e principali banchi di prova della nuova programmazione sarà quello di coordinare le iniziative, di articolare le modalità di incentivazione e definire le strutture organizzative dei vari interventi necessari a promuovere un effettivo e stabile decollo del Mezzogiorno, un decollo che non può essere garantito solo da iniziative « importate », ma esige la valorizzazione, il potenziamento e l'orientamento delle capacità imprenditoriali e delle risorse locali.

Il rilancio del Mezzogiorno non potrà essere effettivo e stabile se la politica meridionalista si limiterà al sostegno di iniziative, che per altro non ancora è stato possibile coordinare in un quadro organico di politica industriale. Fondamentale infatti rimane la politica agricola, che deve potenziare le esistenti e validissime risorse naturali ed umane del sud, favorendo la creazione di ulteriori circuiti diretti tra produttori e consumatori. Altrettanto urgente e necessaria perciò è l'azione volta a promuovere le attività dei servizi, sia per migliorare la qualità di vita delle popolazioni meridionali, sia per le ampie prospettive che si offrono al turismo.

Non posso non rendermi interprete delle preoccupazioni per le inefficienze e gli squilibri del nostro sistema economico, che ripropone tutta una gamma di questioni, tra le quali mi limiterò a ricordare le forti sperequazioni retributive e le ripercussioni che una certa crisi imprenditoriale e alcuni fenomeni di disaffezione dal lavoro hanno avuto ed hanno sui ritmi di crescita della produttività, purtroppo ostacolata sia dalla scarsa mobilità del lavoro sia dalle disfunzioni della pubblica amministrazione.

Sugli squilibri retributivi va osservato che è iniquo che a parità di qualità e quantità di lavoro si sia retribuiti in modo assolutamente diverso e sperequato. Si parla in proposito di « giungla retributiva »; e molte tensioni sociali nascono proprio dal senso di ingiustizia determinato dalle sperequazioni nel trattamento economico.

Nuovi indirizzi retributivi si richiedono quindi per stabilire un riequilibrio all'interno delle fasce di remunerazione, che non deve tendere ad appiattare o affievolire l'impegno intellettuale, la professionalità o la specializzazione, bensì a portare a livelli decorosi le retribuzioni più basse, cercando di scoraggiare decisamente l'azione

di chi ha già conseguito livelli sperequati per eccesso.

La disaffezione e la « fuga » di taluni imprenditori costituiscono altra grave componente della crisi. Alcuni di essi, avendo forse sperimentato un'eccessiva facilità di alti profitti in anni migliori, sembrano ora abbandonarsi ad un ingiustificato pessimismo, che incide sulla loro propensione ad impegnarsi. Tali « fughe » determinano talvolta una spirale, alimentando un più generalizzato spirito di rinuncia. Pertanto, fermo restando che il problema di fondo è quello della sicurezza del quadro politico e della stabilità economica, penso che siano possibili maggiori, opportuni ed energici interventi con l'impegno di tutti i settori, anche di quello bancario, a collaborare nella lotta contro il dannoso ed allarmante fenomeno della fuga dei capitali, impedendo quelle attività e quei rapporti finanziari di tipo sostanzialmente speculativo.

Non posso non esprimere preoccupazione per gli effetti di ordine sociale, oltre che economico, determinati dal lassismo di certe frange di lavoratori — operai ed impiegati — sia nel settore privato sia in quello pubblico.

Vi sono forme di assenteismo che hanno cause complesse, inerenti al tipo di lavoro e che riguardano alcune specifiche e delimitate fasce di lavoratori. Ma vi è un più preoccupante assenteismo, che è favorito da scarso senso di responsabilità e anche dal permissivismo di alcune strutture mediche.

Per bloccare questo fenomeno, nell'interesse degli stessi lavoratori, si dovranno studiare gli opportuni congegni che potrebbero anche consistere nell'autogestione sindacale, con la creazione di eventuali organismi misti (datori di lavoro, lavoratori, strutture sanitarie).

L'eliminazione, inoltre, delle festività infrasettimanali, promovendo le necessarie iniziative, potrà anch'essa contribuire a ridurre questo fenomeno.

C'è da sottolineare che un deciso contributo al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e, nel contempo, delle prospettive di espansione delle attività produttive può venire da adeguati programmi di costruzione delle infrastrutture, di servizi sociali, e di case di tipo popolare. I fitti eccessivi, il mancato adeguamento di quelli sperequati, l'insoddisfacente intervento pubblico per la costruzione di case per

lavoratori, creano gravi motivi di disagio nella popolazione.

Molti ostacoli per altro impediscono un adeguato sviluppo dell'edilizia pubblica e sovvenzionata.

È diffusa opinione che nuovi istituti debbano essere studiati per orientare il risparmio delle famiglie anche verso l'acquisto delle case. Si deve perciò da un lato cercare di ridurre i costi delle costruzioni e dall'altro riservare i contributi statali ai lavoratori che non sono in grado di procurarsi altrimenti la disponibilità di un alloggio.

La riduzione dei costi potrà essere conseguita se si renderà possibile una organica regolamentazione urbanistica, necessaria a porre fine ad ingiustificabili speculazioni e a consentire una razionalizzazione delle attività di costruzione.

Una efficiente organizzazione del territorio contribuirà poi a rendere più omogenee le condizioni di vita nelle campagne e nelle città e quindi più facile la soluzione dei problemi dell'agricoltura.

Per assicurare infine uno sviluppo della economia adeguato alle esigenze socio-demografiche del paese, occorre garantire congrui livelli di investimento. Il che non può avvenire se il risparmio privato si contrae. La tutela del risparmio privato secondo il dettato costituzionale (articolo 47) — la quale insieme con le altre misure potrà anch'essa contribuire a ridurre la intollerabile fuga dei capitali — risponde ad esigenze di ordine economico ed etico-sociale: la confisca dei risparmi ad opera dell'inflazione vanifica il diritto alla proprietà privata, che è e rimane un bene essenziale di una società pluralistica e libera, così come definita dalla Costituzione.

Episodi riprovevoli di vistoso tenore di vita e di ostentazione di ricchezze provocano sdegnate reazioni anche in coloro che hanno raggiunto una decorosa condizione economica; ed è auspicabile che, mentre il reddito fisso è colpito in modo così drastico ed automatico, si sia in grado di stroncare appieno con lo strumento fiscale tali scandalosi sperperi.

Si impone una sempre più decisa azione per il rinnovamento della macchina fiscale al fine di rendere la progressività delle imposte effettivamente operante per tutti, così come uniformi devono essere i tempi di riscossione.

Ed è ad una corretta utilizzazione del sistema delle imposte, dirette e indirette,

che si deve chiedere di contribuire a ridare fiducia al cittadino e a rendere più efficiente e tempestiva la politica economica.

VIII. — Nel quadro della politica economica, ma inserito nel più vasto tema della attuazione del nostro ordinamento costituzionale, cui è ispirato il presente messaggio, si pone il problema degli articoli 39 e 40, che attengono rispettivamente alla libertà dell'organizzazione sindacale e al diritto di sciopero, il quale — dice appunto l'articolo 40 — « si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano ».

I cittadini hanno in questi anni apprezzato il valore e l'importanza del sindacato come strumento per far valere i diritti dei lavoratori e dare sostegno alle loro legittime aspettative. Tutti siamo consapevoli del ruolo essenziale del sindacato nella vita economica, sociale e politica della nostra società democratica. Del resto, questa si contraddistingue anche per la libertà sindacale e si contrappone alle società autoritarie in cui l'organizzazione sindacale libera è impensabile. Egualmente lo sciopero come strumento per far valere i diritti dei lavoratori di fronte alla non disponibilità o al diniego della controparte rimane anch'esso espressione di una società libera.

Non sta a me stabilire le cause per cui non si è inteso finora attuare i due indicati articoli della Costituzione. Al Capo dello Stato spetta richiamare l'attenzione del Parlamento su questa singolare situazione.

Per quanto concerne l'articolo 39, com'è noto, la dottrina è incerta sulla obbligatorietà della emanazione di una legge. Quello che occorre comunque è garantire sempre l'effettiva libertà sindacale, pur nella auspicabile confluenza, organizzativa o meno, delle istanze in forma il più possibile unitaria.

Per quanto più strettamente inerisce al diritto di sciopero, è doveroso constatare come il dilagare degli scioperi nel nostro paese rimane uno dei fattori della crisi. Al loro eccessivo numero si aggiunge il ricorso non infrequente ad una logorante « miniconflittualità », soprattutto nella forma dello sciopero cosiddetto « selvaggio », che determina gravissimi danni ai cittadini, alla nostra economia e talora allo stesso prestigio internazionale del paese.

Conviene osservare che le varie ed anche recenti proposte per l'attuazione dell'articolo 40 della Costituzione, alcune delle

quali hanno destato particolare interesse, non possono restare relegate nell'area degli studi e delle esercitazioni teoriche, ma devono con sollecitudine sboccare in forme di regolamentazione che, senza scalfire l'ampio ambito del diritto di sciopero, tendano esclusivamente ad impedirne degenerazioni ed abusi, i quali comportano non solo il denunciato grave danno all'economia, ma anche una lenta e preoccupante erosione della stabilità della vita democratica e dello stesso prestigio dei sindacati.

La mancata disciplina legislativa dell'articolo 40 non è stata neppure compensata da quella autodisciplina, già in passato a volte prospettata, e della quale oggi si discute con un maggiore impegno, il cui successo per altro è collegato alla capacità di farla generalmente osservare; in caso contrario essa si risolverebbe nell'indicazione di un tipo di comportamento affidato alla sola coscienza civica dei lavoratori, se non persino ad un difficile equilibrio di forze.

Per ciò che riguarda i servizi pubblici essenziali, mentre ricordo che sono stato costretto in passato a prendere decisa posizione, purtroppo senza conseguire il risultato sperato, contro lo sciopero dei magistrati e il più grave fenomeno del cosiddetto « sciopero bianco » giudiziario, non posso oggi non rendermi interprete dello stato di generale deplorazione dell'opinione pubblica e della grande maggioranza dei lavoratori per alcune forme di lotta sindacale che colpiscono interessi generali e la sicurezza collettiva.

La Corte costituzionale, per quanto attiene alla determinazione della sfera di legittimità dello sciopero che comprometta « funzioni e servizi essenziali aventi caratteri di preminente interesse generale ai sensi della Costituzione », dopo aver rilevato « l'assurdo di un diritto suscettibile di svolgersi per un tempo indeterminato all'infuori di ogni limite », ha affermato la necessità di « contemperare le esigenze dell'autotutela di categoria con le altre discendenti da interessi generali, i quali trovano diretta protezione in principi consacrati nella stessa Costituzione » (sentenze n. 31 del 1969, n. 1 e n. 290 del 1974).

L'intervento legislativo, richiesto dall'articolo 40 della Costituzione — che eventualmente recepisca norme di condotta proposte dalle forze sindacali o contenga direttive e limiti, lasciando in bianco ulteriori spazi normativi per responsabili intese tra i sindacati — dovrebbe in ogni caso stabili-

re, insieme con le sanzioni, adeguati rimedi e disciplinare le ipotesi di ricorso ai servizi sostitutivi.

Auspico che questa mia richiesta trovi rispondeva in Parlamento, e, per favorirla, chiedo alle organizzazioni sindacali di collaborare, alimentando un dibattito politico così importante ed essenziale su un tema che investe l'avvenire del nostro paese.

IX. — Se chiediamo una normalizzazione nei settori sociali sconvolti, non possiamo non indicare l'esigenza di un ripristino di alcune regole fondamentali di correttezza di fronte ad un malcostume, in certi settori dilagante.

Vi sono fenomeni di corruzione. Essi vanno ricondotti alle loro vere dimensioni, respingendo alcune generalizzazioni o amplificazioni; ma vanno colpiti con estremo rigore.

Al di là delle sanzioni, occorre però ripristinare un clima che ricrei una compostezza nel costume, che premi la capacità, il coraggio e lo spirito di sacrificio.

Uno dei problemi che emergono riguarda la scelta degli uomini da proporre ai posti di responsabilità. È un dato di costume importante, che va sottolineato. Sono decisamente da abbandonare taluni metodi di scelta per la nomina di responsabili di enti o di alti uffici pubblici, che non sempre rispettano criteri di competenza individuale.

X. — Ed ora consentitemi che chieda, per una innovazione fuori del quadro di mera attuazione costituzionale, a cui sono riferite le precedenti indicazioni, che le Camere vogliano esaminare una riforma che investa proprio la Presidenza della Repubblica.

Si tratta della richiesta di una modifica della Costituzione, già avanzata nel 1963 da un mio illustre predecessore e che io stesso, Presidente del Consiglio del tempo, feci riversare in un disegno di legge approvato dal mio Governo e presentato in Parlamento: la previsione della non rieleggibilità del Presidente della Repubblica, con la conseguente eliminazione del « semestre bianco ».

Del pari, chiedo alle Camere di valutare l'opportunità di colmare il vuoto normativo relativo a taluni aspetti della « supplenza » di cui tanto si discusse nel 1964.

Signor Presidente della Camera dei deputati, c'è un sintomo grave nel paese e lo

sottolineo in modo particolare. Quando noi vediamo i nostri giovani, insicuri e sbandati, alla ricerca di una meta e di un ideale che non riescono ad individuare o talvolta immiseriti nella caccia al benessere ricercato con qualunque mezzo, dobbiamo chiederci se ciò non sia frutto di quella crisi di valori, di quella mancanza di certezze, anche di lavoro e professionali, di quell'assenza di un quadro di sviluppo della società che dovrebbe — per la sua efficienza e capacità di giustizia — impegnare i cittadini, specie i più giovani, in un'aspettativa fondata e credibile.

Spesso ci siamo chiesti come si sia potuta oscurare nella coscienza popolare, e principalmente nei giovani, la consapevolezza dell'importanza del grande progresso compiuto da un paese che, senza risorse naturali, uscito da una guerra massacrante, distrutto in tutte le sue strutture materiali, ha saputo operare nel quadro della nuova e articolata società civile che si è andata costruendo, una straordinaria ed essenziale trasformazione economica e sociale. Le risposte sono state molte, ma una è apparsa, come si è visto, prevalente: il progresso non è stato sempre fattore di giustizia, anzi è stato spesso accompagnato da squilibri e sperequazioni e non è risultato inquadrato in una chiara prospettiva di sviluppo politico e sociale, alla quale ricondurre l'ansia e le aspettative di giustizia dei cittadini.

Così la libertà — la nostra conquista più solida ed irrinunciabile — se ha illuminato il progresso del paese, ha posto anche in risalto certi aspetti degenerativi, contro i quali si è diffuso uno stato d'animo di scontento.

Noi pensiamo che i giovani potranno trovare in uno Stato efficiente e più giusto — come quello che tutti auspichiamo — la risposta alle loro ansie e alle loro aspettative. Superando la crisi odierna, la democrazia dovrà essere per i giovani un sistema ricco di mete e di certezze.

Ciò potrà essere ancora più possibile se i nostri giovani cominceranno sin da oggi a ragionare da cittadini europei, da membri di una futura Europa unita, libera, democratica, ricomposta in un clima di solidarietà e giustizia, dove il linguaggio comune sia quello dell'apertura al mondo in nome degli ideali di civiltà e di pace.

Noi possiamo e dobbiamo far qualcosa per aiutare i giovani a lavorare per questo

ideale. Possiamo — specie nel momento delicato che attraversa la costruzione europea — impegnarci, anche secondo le indicazioni pervenute da molti consigli regionali alle Camere, sul progetto di un Parlamento europeo eletto a suffragio universale. Daremo ai cittadini e ai giovani uno strumento di partecipazione e quindi di dibattito, per conquistare insieme una più solida fiducia in un avvenire comune.

Con le indicazioni che ho formulato e con questo auspicio desidero concludere il mio messaggio. Non toccava a me indicare per i problemi del paese soluzioni analitiche; ma non sarebbe stato logico o conseguente limitarmi a mere considerazioni generiche.

La mia è stata la segnalazione, anche se incompleta, dei più imponenti aspetti della crisi per richiamare l'attenzione di quanti sono in grado di dare un contributo al suo superamento.

Soprattutto — ripeto — il mio messaggio vuol essere un atto di fiducia nell'avvenire del paese e nella capacità di una classe politica pronta a recepire le istanze che salgono dalla società ed a consolidare col suo impegno il sistema democratico.

Occorre che sulle prospettive della nostra società, ricondotte allo spirito della Costituzione, si recuperi e si rafforzi il consenso dei cittadini. L'ordinamento democratico non può certo essere travolto dall'anarchia, dal ribellismo e dall'impotenza.

Occorre quindi eliminare cause di malessere, di malcontento, di abulia o di paura. Occorre ridare fiducia ai cittadini con la forza dell'esempio, con la limpidezza morale e la chiarezza anche nell'azione politica. Occorre riattivare la fiducia fra istituzioni, classe politica e paese intorno ad un'effettiva prospettiva di sviluppo; affinché i cittadini credano nella democrazia, considerino possibile conciliare libertà e rinnovamento, usino la libertà nella misura in cui si rispetta quella altrui, ritengano possibile vivere in una società giusta e libera, operando con la forza della fiducia e del coraggio.

La libertà è un bene immenso e insostituibile. Ma bisogna che sia alimento di giustizia. (*Applausi al centro*).

Il messaggio reca la firma del Presidente della Repubblica Giovanni Leone e la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri Aldo Moro.

DE MARZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà sostanzialmente di plauso al messaggio del Presidente della Repubblica, non in riferimento al merito, ma al fatto che sia stata presa questa iniziativa. Noi chiediamo che sul messaggio si apra un dibattito in quest'Assemblea.

Vorrei precisare, signor Presidente, che la nostra richiesta è fondata sotto il profilo costituzionale, perché allorché l'Assemblea costituente si occupò dell'attribuzione al Presidente della Repubblica della facoltà di inviare messaggi al Parlamento — come hanno rilevato alcuni costituzionalisti — intese palesemente svincolare tale facoltà dal collegamento con il concetto tradizionale della sessione, al fine precipuo di dare al Capo dello Stato la possibilità, in momenti gravi per il paese, di prendere l'iniziativa di inviare alle Camere messaggi per richiamare la loro attenzione su questioni meritevoli di essere esaminate e discusse.

PRESIDENTE. Avevo già precisato quale era l'intenzione, onorevole De Marzio.

DE MARZIO. Vorrei chiarire il mio pensiero: poi la Conferenza dei presidenti delibererà ciò che ritiene opportuno.

La nostra richiesta è motivata anche dal punto di vista regolamentare. Il messaggio del Presidente della Repubblica è controfirmato dal Presidente del Consiglio; questa controfirma del Presidente del Consiglio non ha un valore meramente formale, ma di adesione a ciò che il Presidente della Repubblica ha detto con il suo messaggio. Allora, il messaggio del Presidente della Repubblica può assimilarsi ad una comunicazione del Governo, comunicazione sulla quale, a norma di regolamento, può aprirsi un dibattito.

Infine, signor Presidente — se mi concede ancora un istante di pazienza — voglio chiarire che la nostra richiesta è fondata anche dal punto di vista politico. È indubitabile che questo messaggio darà luogo ad un dibattito sulla stampa, nelle riunioni dei partiti, tra gli studiosi; sarebbe strano se solo il Parlamento tacesse, tanto più che io ritengo che il Presidente della Repubblica meriti l'atto di riguardo di un commento al suo messaggio; com-

mento ben inteso, il quale, a seconda dei punti di vista, può essere di consenso o di dissenso.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, in base a quale norma ella ha chiesto la parola? Io mi accingevo a fare una comunicazione. Ella attenda la comunicazione della Presidenza. È convocata la Conferenza dei presidenti di gruppo per esaminare se, come è quando dovrà essere aperta una discussione sul messaggio del Presidente della Repubblica. (*Vive proteste a destra*).

Sospendo la seduta fino alle 16,30.

La seduta, sospesa alle 11,55, è ripresa alle 16,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Rizzi e Vetrone sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LETTIERI: «Provvedimenti per la tutela archeologica dell'antica *Paestum*» (4056);

TERRANOVA ed altri: «Estensione del trattamento economico integrativo e previdenziale agli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (4057).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente progetto di legge sia deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIV (Sanità):

« Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza » (*testo unificato della proposta di legge d'iniziativa del senatore Torelli e di un disegno di legge, approvato dal Senato*) (4042) (*con parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alle stesse Commissioni di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono quindi trasferiti in sede legislativa anche i seguenti progetti di legge, attualmente assegnati in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel predetto progetto di legge:

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Nuove norme per la prevenzione e la repressione della produzione, fabbricazione, commercio e uso illegittimi delle sostanze ad azione stupefacente e psicotropica » (13);

BOFFARDI INES ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicotrope e per la prevenzione e cura delle tossicomanie » (188);

BERLOFFA ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e psicotrope e per la prevenzione e cura delle tossicomanie » (277);

BIGNARDI ed altri: « Nuove norme per prevenire e reprimere il commercio e l'uso illegittimi degli stupefacenti » (819);

COLUCCI ed altri: « Nuove norme per la repressione del traffico di stupefacenti e

psicotrope e per la prevenzione e cura delle tossicomanie » (1881);

CARIGLIA ed altri: « Norme per la disciplina del commercio e dell'uso di stupefacenti » (3964).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere comunicato nella seduta di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

Senatori MURMURA ed altri: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (2722).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (3158).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

XI Commissione (Agricoltura):

Senatori MEDICI ed altri: « Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale » (*approvato dal Senato*) (3866).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Giovanardi, al ministro delle finanze e al ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, « per conoscere — atteso che dal 1° gennaio 1973 sono passati alle dipendenze dello Stato circa 8.300 lavoratori delle imposte di consumo abolite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649; che di queste 8.300 unità 307 sono passate alle dogane; che questi 307 lavoratori, sebbene abbiano chiesto costantemente di espletare l'attività amministrativa inerente al loro grado, alla loro carriera, al loro titolo di studio (che giustifica l'autorizzazione a partecipare all'atto amministrativo doganale, cioè la firma sui documenti doganali), nonostante ciò si vedono da due anni relegati in ibrida posizione mentre l'amministrazione ha urgente bisogno di personale — quale sia, allo stato attuale, la precisa posizione di queste 307 unità e quando il Governo intenda rispondere alle giuste attese dei lavoratori, che oltretutto coincidono con l'esigenza di funzionalità dell'amministrazione finanziaria dello Stato » (3-03314).

Poiché l'onorevole Giovanardi non è presente, s'intende che abbia rinunciato a questa interrogazione.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Costamagna, al ministro delle finanze, « per sapere se ritenga opportuno predisporre almeno per il 1975 nella dichiarazione dei redditi lo scarico dall'imponibile di ogni famiglia italiana delle spese che si sostengono, tra stipendio ed oneri sociali, per il pagamento degli assistenti familiari, specie considerando che, nella maggioranza dei casi, l'assunzione degli assistenti familiari non è una spesa superflua ma un fatto necessario. Al riguardo l'interrogante fa presente che la spesa per gli assistenti familiari non può più essere considerata un mero consumo del reddito, ma un elemento di formazione del reddito familiare, poiché altrimenti, se mancassero gli assistenti familiari, non potrebbero dedicarsi al lavoro né il coniuge né, tanto meno, e soprattutto, la coniuge » (3-03441).

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

GALLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'interrogazione propone una questione non nuova, sulla quale il Governo ha già avuto occasione di fermare la propria attenzione in sede di predisposizione della normativa delegata relativa alla tassazione dei redditi delle persone fisiche, ed anche precedentemente a tale momento.

La deducibilità dal reddito complessivo delle spese riguardanti il personale domestico e di assistenza è stata infatti sostenuta particolarmente nell'ultimo periodo di applicazione delle disposizioni fiscali abrogate dalla riforma in atto, ma il Governo non ha mai inteso condividere questa tesi, né ritiene di poterla accogliere nel nuovo quadro legislativo, per la considerazione che è assai arduo e poco convincente il criterio di identificare la spesa in questione quale onere finalizzato alla formazione del reddito familiare.

Già l'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare, escludeva espressamente la deducibilità di tali spese, ritenendole semplici erogazioni di reddito e non elemento necessario alla sua produzione.

Alle stesse conclusioni si perveniva con l'articolo 136 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, e tale principio è in larga massima prevalso anche in sede di elaborazione delle norme ora contenute nel decreto presidenziale n. 597 del 29 settembre 1973, in quanto al legislatore delegato la spesa per domestici e assistenti familiari è apparsa difficilmente inquadrabile in uno schema unitario che ne consenta la deducibilità dal reddito complessivo sotto forma di onere rilevante ai fini della formazione di esso.

Di fronte a queste difficoltà e quindi al rischio di incoraggiare consumi di reddito non perfettamente correlati ad obiettivi stati di necessità, la via prescelta è stata quella di non ammettere in deduzione dal reddito le spese in questione, e di tentare piuttosto altre strade per alleggerire la pressione fiscale sul coniuge che attende ad attività lavorativa.

In questo senso e con questo spirito è stato predisposto il disegno di legge governativo attualmente all'esame di questa Camera nel testo emendato dall'altro ramo del Parlamento, con il quale viene data una prima risposta concreta al problema del trattamento tributario dei redditi familiari.

PRESIDENTE. L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COSTAMAGNA. Sono solo parzialmente soddisfatto, in quanto ritengo che dovrebbe essere prevista la deducibilità dall'imponibile per ogni famiglia italiana degli oneri relativi agli assistenti familiari che rappresentano — a mio parere — una spesa non superflua. Se vogliamo permettere che i due coniugi, e soprattutto la moglie, possano dedicarsi ad una attività lavorativa, avere a disposizione personale domestico diventa, in certe famiglie, una necessità.

Pertanto sarebbe opportuno che nella dichiarazione dei redditi di ogni famiglia italiana venisse consentita la detrazione di tali spese.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Alpino, al ministro delle finanze, « per sapere se, nella redazione delle ulteriori modifiche della cosiddetta riforma fiscale, già preannunciate e di prossima presentazione al Consiglio dei ministri, il Governo intenda rispettare la prescrizione dell'articolo 53 della Costituzione, che lega il dovere tributario dei cittadini alla loro capacità contributiva, basata evidentemente sulla loro effettiva disponibilità di lire spendibili, senza discriminazioni sulla natura e fonte delle medesime. Si fa notare che l'articolo 53 predetto è già stato abbondantemente eluso dagli inasprimenti stabiliti dalla riforma, in sede di IRPEF, a carico dei redditi derivanti dall'impiego di risparmio, ancorché perfettamente accertabili. Si allude ai redditi azionari, già decurtati di circa il 50 per cento nella precedente sede di tassazione del reddito d'impresa senza concessione di alcun credito di imposta agli azionisti, e ai redditi degli immobili, sui quali grava l'onere addizionale della ILOR. Ciò considerato, si ritiene necessario, sul piano di una elementare giustizia fiscale e anche in coerenza ai pressanti appelli per il risparmio e per il suo impiego al servizio della ripresa industriale ed edilizia, di non perseverare nella ulteriore gravosa discriminazione inflitta ai frutti dell'investimento dei risparmi anche in sede di cumulo dei redditi familiari, estendendo invece a tutti i redditi, indistintamente, l'abolizione o lo alleviamento eventuali del conteggio del cumulo » (3-03537).

Poiché l'onorevole Alpino non è presente, s'intende che abbia rinunciato a questa interrogazione.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Sedati, al ministro delle finanze, « per conoscere se non ritenga opportuno impartire istruzioni nel senso che possano essere esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche i contribuenti che, pur avendo redditi diversi (ad esempio pensioni e fabbricati o terreni), con il loro cumulo non superino il minimo imponibile. Tali istruzioni servirebbero a sgravare gli uffici tributari di lavoro ed adempimenti superflui ed eviterebbero ai cittadini meno abbienti la psicosi ed il costo di una dichiarazione tributariamente improduttiva » (3-03617).

Poiché l'onorevole Sedati non è presente, s'intende che abbia rinunciato a questa interrogazione.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Caldoro, al ministro delle finanze, « per essere informato sui risultati degli interventi delle motovedette della Guardia di finanza nelle acque del golfo di Napoli nel quadro della repressione del contrabbando di sigarette. Chiede in particolare di conoscere se, a parte i sequestri ed i fermi di merci ed i relativi procedimenti giudiziari a carico dei piccoli operatori di contrabbando, siano state colpite anche le potenti centrali e gli organizzatori del traffico. Chiede infine di sapere se, a conoscenza di interventi della Guardia di finanza che hanno purtroppo causato vittime, come il pescatore Aiello Enrico, e messo in pericolo la vita degli agenti dell'ordine (come nel corso dell'operazione del 14 giugno 1975) e a conoscenza della pericolosa operazione disposta il 6 luglio 1975 e che stava per coinvolgere un motopeschereccio e due pescatori, si intendano dare più precise disposizioni che tendano a colpire i veri responsabili e gli occulti legami degli organizzatori del contrabbando e comunque tali da garantire nel più rigoroso rispetto delle norme giudiziarie ed amministrative le vite umane degli agenti della finanza, dei pescatori ed utenti della circolazione marittima e degli stessi marinai sospetti di contrabbando » (3-03696).

Poiché l'onorevole Caldoro non è presente, s'intende che abbia rinunciato a questa interrogazione.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Caradonna, ai ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere il motivo che induce gli uffici distrettuali delle imposte dirette a richiedere ripetute volte certificazioni sulle ritenute d'acconto accampando scuse di smarrimento o altro, e per conoscere il motivo dei notevolissimi ritardi con cui le sedi provinciali dell'INAM rilasciano duplicati delle dette ritenute di acconto ai medici interessati » (3-03260).

Poiché l'onorevole Caradonna non è presente, s'intende che abbia rinunciato a questa interrogazione.

È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione della proposta di legge: Senatori Viviani e Coppola: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (approvata dal Senato) (3673), e delle concorrenti proposte di legge Riccio Stefano (333); Spagnoli ed altri (3024); Felisetti (3517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dal Senato, d'iniziativa dei senatori Viviani e Coppola: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura; e delle concorrenti proposte di legge Riccio Stefano; Spagnoli ed altri; Felisetti.

È iscritto a parlare l'onorevole Spagnoli. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non credo sia il caso di dilungarsi sulle ragioni e sulle considerazioni che militano a favore di una rapida approvazione del progetto di legge che ci è stato trasmesso dal Senato. Dico questo perché l'ampio e quasi generale consenso che nel dibattito al Senato questa proposta ha ricevuto rappresenta un valido motivo per ritenere che essa muova da esigenze profondamente sentite. È indicativo il fatto che tutte le componenti della magistratura e pressoché tutte le componenti politiche del Senato — salvo, se ben ricordo, il gruppo liberale — abbiano, e non da oggi, richiesto questa riforma della

legge sul Consiglio superiore della magistratura; riforma certo modesta rispetto a quelle che riguardano il ruolo, i poteri, l'organizzazione del Consiglio, ma che assume la sua importanza in sé e come premessa non solo di più ampie modifiche, ma di una gestione dell'istituto fondata sulla più ampia rappresentatività, e quindi su una estensione della sua base democratica.

D'altra parte, è innegabile che, tra i molteplici difetti della legge n. 195 del 1958, quello relativo alla composizione ed al sistema di elezione dei membri da scegliere fra i magistrati è apparso da sempre tra i più rilevanti, sì che la sua modifica è stata al centro di varie risoluzioni adottate in congressi di magistrati, fin da quello della loro Associazione nazionale tenutosi in Alghero nel 1963, e di iniziative parlamentari risalenti alla quarta legislatura, come quella promossa dagli onorevoli Basso, Luzzatto ed altri e, nella quinta legislatura, la proposta di legge degli onorevoli Bosco, Gunnella ed altri.

La fondatezza dei rilievi espressi in ordine al sistema maggioritario ha avuto la sua clamorosa conferma per i risultati anormi cui essa ha condotto nelle elezioni del 1972: tutti i seggi assegnati in quelle elezioni, come è noto, sono stati conquistati da un raggruppamento che non aveva raggiunto neppure il 40 per cento dei suffragi, con l'estromissione dal Consiglio di tutte le altre componenti, sì che oltre il 60 per cento dei magistrati è stato privato di qualsiasi forma di rappresentanza.

Gli aspetti negativi e dannosi del risultato elettorale emerso dall'attuazione di questo sistema sono stati molteplici, sì da determinare, nei confronti del Consiglio così eletto, quelle critiche e quei rilievi che sono approdati ad una generale richiesta di adozione del sistema proporzionale.

Di questi rilievi, vorrò ricordarne soltanto alcuni: 1) l'appartenenza di tutti i membri magistrati ad un'unica corrente ha aumentato assai il peso specifico della componente togata rispetto a quella laica, di nomina parlamentare; 2) ha indirizzato il comportamento del Consiglio su orientamenti che riflettevano i caratteri e le posizioni della corrente egemone e, quindi, di tipo moderato; 3) ha inasprito, perciò, le tensioni e le polemiche all'interno della magistratura in relazione sia all'uso del potere disciplinare di trasferimento, sia all'uso del potere di conferimento delle fun-

zioni (soprattutto per quanto attiene alla nomina dei capi degli uffici), sia anche al modo con il quale è stato esercitato il cosiddetto potere di esternazione.

Si aggiunga ancora il peso che all'interno della componente togata del Consiglio assume la Corte di cassazione, rappresentata, com'è noto, nel Consiglio da otto membri, quattro dei quali — due di diritto e due elettivi — costituiscono il vertice dell'ordine giudiziario. Se, dunque, fin dai primi anni dell'emanazione della legge sul Consiglio superiore della magistratura si palesò opportuna la riforma del sistema elettorale dei membri non prescelti dal Parlamento, essa oggi appare indispensabile per evitare distorsioni e squilibri discendenti dal vigente sistema e dalla vigente ripartizione tra le categorie dei membri eletti dai magistrati, soprattutto perché un principio basilare, quello della rappresentanza proporzionale dell'elettorato, previsto in linea generale dalla nostra Costituzione, sia esteso ad un organo nel quale la presenza delle componenti e degli orientamenti più diffusi è necessaria per rendere questo più rappresentativo e per consentire uno sviluppo dialettico più ricco e meditato attraverso il confronto tra le varie posizioni di pensiero.

La indispensabilità e l'urgenza attuali di siffatta riforma si deducono anche dall'evoluzione che il ruolo del Consiglio superiore della magistratura ha subito in questi quindici anni. Sorto come organo burocratico-amministrativo, esso è venuto via via acquistando spazio e caratteristiche maggiori e diverse, non solo nell'attuazione di una politica del personale, ma nella attenta considerazione dei problemi dell'organizzazione e del funzionamento della giustizia. Ne sono state manifestazione i voti consultivi, le sollecitazioni del guardasigilli, le relazioni annuali al Parlamento, gli interventi per le carenze e per le disfunzioni dei servizi giudiziari, la funzione normativa esercitata non solo in tema di organizzazione e disciplina dei propri poteri discrezionali, ma anche di regolamentazione del tirocinio degli uditori giudiziari.

Questo processo di estensione dei poteri del Consiglio e di mutamento del suo ruolo può essere valutato positivamente per molti versi; a volte viceversa lascia perplessi, e a tratti assume le caratteristiche di una vera e propria attività di indirizzo politico nei confronti della magistratura tale da rischiare di incidere sulla stessa

indipendenza del singolo giudice. Ma su questo torneremo successivamente, anche se per brevi cenni di memoria. Ciò che ci sembra più evidente è un fatto irreversibile, e cioè la modifica del ruolo del Consiglio — per molti versi positiva — che lo ha posto al centro di un processo politico. L'altro fatto irreversibile è costituito dal delinarsi di diverse correnti nell'ambito della magistratura che nel 1958, anno in cui fu emanata la legge sul Consiglio superiore della magistratura, non esistevano e che lo stesso Consiglio ha accettato affermando la particolare utilità della collaborazione con le organizzazioni dei magistrati. E da questa evoluzione del ruolo del Consiglio superiore della magistratura che sorge l'esigenza assoluta della proporzionalità, esigenza che si innesta, tra l'altro, nel pluralismo di componenti voluto dal legislatore costituente. È ovvio quindi che, nel momento in cui emergono le correnti, sorge la necessità di rappresentarle.

Queste considerazioni sull'esigenza di introdurre il sistema proporzionale hanno trovato, come ho detto poc'anzi, il consenso unanime: dello stesso Consiglio superiore della magistratura, anche nel suo ultimo parere; del Senato; di tutte le correnti della magistratura; della Commissione giustizia della Camera, del Governo e dello stesso relatore, onorevole Gargani, il quale, pur essendo stato per molti versi critico sul contenuto del testo normativo, ne ha tuttavia affermato la profonda validità e la indifferibile urgenza. Nessuna voce si è levata, quindi, a favore del mantenimento dell'attuale sistema, giustamente ritenuto iniquo. Lo stesso Governo sembra aver confermato in Commissione, così come ha fatto al Senato e come, probabilmente, farà anche in aula, il proprio favore al principio ispiratore della legge.

Tuttavia, pur essendo stato ammesso il sistema proporzionale, taluni rilievi sono stati mossi da parte di alcuni deputati ed anche da parte dello stesso relatore, onorevole Gargani, nei confronti di certe soluzioni contenute nel presente provvedimento. Noi riteniamo, onorevoli colleghi, che si tratti di rilievi non fondati, come è stato detto ieri anche dall'onorevole Zagari. Ci sembrano nel complesso valide le scelte effettuate dal Senato, anche perché esse corrispondono in gran parte a quelle contenute nella proposta di legge presentata dal nostro gruppo. Certo, onorevole Gargani, non tutte le soluzioni ci soddisfano. Pur

rimanendo nello stretto alveo del discorso relativo alla composizione e al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, non ci piace che sia stata introdotta dal Senato (credo all'ultimo momento) la riserva di due dei posti attribuiti ai magistrati di Cassazione a titolari di uffici direttivi. Noi abbiamo condotto una ampia e robusta polemica contro questi principi.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Sono contenuti nella sua proposta di legge!

SPAGNOLI. Né ci sodisfa il fatto che non sia stato sufficientemente approfondito presso l'altro ramo del Parlamento il problema della composizione della sezione disciplinare, già aperto, in passato, dalla Corte costituzionale, e che, a nostro avviso, poteva trovare fin d'ora adeguata soluzione. Purtroppo, onorevole Gargani, a noi sembra decisivo il rilievo che una modifica, anche parziale, del provvedimento rischierebbe oggi di vanificarlo. Di conseguenza, pur di fronte a queste riserve piuttosto amare e non di poco conto (pensavamo infatti che non si parlasse più di rappresentanti di uffici direttivi) noi riteniamo che il testo del Senato debba essere approvato integralmente, rinunciando a queste nostre riserve e dimostrando per due ordini di considerazioni un indubbio senso di responsabilità. In primo luogo, i rilievi che sono stati mossi da altre parti non ci persuadono: a nostro avviso, o sono infondati o, comunque, sono di entità limitata. In secondo luogo, rispetto a tale limitatezza dei rilievi mossi e alle nostre stesse riserve, riteniamo di gran lunga prevalente l'interesse generale a varare la legge in termini tali da renderla operativa per le prossime elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

Ci troviamo ancora una volta, onorevoli colleghi, di fronte alla questione dei tempi e alle conseguenze del ritardo con cui questa proposta di legge è stata affrontata. Non possiamo dire che in questo caso siano mancate iniziative parlamentari: al Senato la proposta di legge Viviani-Coppola è stata presentata nel febbraio 1974; alla Camera la proposta di legge del collega Riccio e successivamente la nostra sono di un periodo che va dal 1973 ai primi del 1974. La discussione si è iniziata, purtroppo, a metà del 1975.

Bisogna dire che noi non ci siamo mai stancati di chiedere, proprio per evitare di arrivare alle scadenze immediate del periodo elettorale, che venissero poste all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera la nostra proposta di legge e la proposta di legge del collega Stefano Riccio. Purtroppo, non abbiamo avuto quel consenso che sarebbe stato necessario da parte delle altre forze politiche perché la nostra proposta trovasse accoglimento. Obiettivamente, dobbiamo dire — per quanto riguarda lo scarico di responsabilità del Governo e anche dei presidenti delle Commissioni — che il parere del Consiglio superiore della magistratura è arrivato un po' tardi (era stato chiesto il 18 luglio 1974 sulla proposta di legge Viviani-Coppola e lo abbiamo avuto soltanto il 14 febbraio 1975): che, in questa materia, il parere del Consiglio superiore della magistratura fosse certamente opportuno, se non proprio necessario, mi pare fuori di discussione.

Comunque, questa è una situazione, onorevole Gargani, di cui non possiamo non farci carico con grande senso di responsabilità, anche da parte nostra, rinunciando a talune riserve, a talune tentazioni di apportare delle modifiche, a talune tentazioni di presentare emendamenti, perché il rischio è veramente grosso. Guai sarebbe davvero se, per una mania di perfezionismo, noi dovessimo in queste condizioni vanificare il provvedimento e fare in modo che le elezioni del 1976 al Consiglio superiore della magistratura perpetuassero quelle iniquità di cui con tanta forza tutti si sono lamentati, dai magistrati agli uomini politici!

Dobbiamo inoltre tener presente che il Governo si è riservato un periodo di 6 mesi per emanare il regolamento d'attuazione; ed è veramente importante che si sappia con certezza e per tempo se le elezioni avverranno sulla base di un metodo proporzionale e con un collegio unico o sulla base di un metodo maggioritario e con una pluralità di collegi. A mio avviso, è necessario sciogliere questo nodo senza indugi, dando la possibilità alle varie correnti della magistratura di potersi regolare adeguatamente.

Quindi il senso di responsabilità nostro e, credo, di tutte le forze politiche democratiche non può, in queste condizioni, non portarci a rinunciare, almeno in parte, a certe manie di perfezionismo, a certe velleità di introdurre elementi diversi, a certi

desideri di affrontare tematiche più ampie, ma ci deve consigliare saggiamente di arrivare ad una rapida approvazione di questo provvedimento nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

Se le obiezioni fossero di tale rilevanza da farci ritenere che stiamo per varare un testo *monstrum*, a questo punto il ricatto del tempo non potrebbe avere alcun significato. Ma sono convinto che le obiezioni che sono state mosse nei confronti di questa legge siano limitate e non fondate. Intanto la scelta del sistema proporzionale non ha avuto avversari espliciti. Lo stesso Consiglio superiore della magistratura l'ha ritenuta valida nel suo parere, avendo espresso in linea di massima giudizio favorevole.

Anche la scelta del metodo d'Hondt ad unico scrutinio — superando gli sbarramenti categoriali e territoriali — non ha incontrato seri contrasti perché mi pare che lo stesso onorevole Riccio non abbia insistito per la soluzione del suo progetto di legge, che prevede l'applicazione di tale metodo non in un unico scrutinio ma in tre successivi scrutini, uno per ogni categoria, così come d'altra parte ha anche suggerito il Consiglio superiore della magistratura. Mi pare che neppure l'onorevole Riccio sostenga più questa posizione. Perché? C'è una ragione. Intanto occorre dire che, a mio avviso, con tale soluzione si finirebbe con l'attribuire uno schiacciante premio alla lista di maggioranza relativa a danno delle liste di minoranza, mentre il sistema scelto dal progetto di legge approvato dal Senato riduce a proporzioni accettabili il premio di maggioranza. E non ci convincono, onorevole Gargani, neppure le obiezioni che io ho colto nel suo intervento di ieri sulla questione della elevazione del *quorum* dal 6 all'8 per cento. O mi sono sbagliato io o si è sbagliato lei, perché ella ha affermato nel suo intervento di ieri che nel testo originario della proposta di legge Viviani-Coppola si sarebbe parlato del 12 o del 10 per cento e che in proposito si sarebbe aperta al Senato una lunga e approfondita discussione al termine della quale la previsione iniziale della legge Viviani, che riguardava un *quorum* del 10-12 per cento, sarebbe scesa al 6 per cento, ma con un invito...

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Non con una riserva.

SPAGNOLI. ...dei relatori all'altro ramo del Parlamento a riconsiderare la questione. Io, onorevole Gargani, francamente le confesso che queste cose non le ho trovate, perché l'articolo 4 della proposta Viviani-Coppola, nel punto ove intende modificare l'articolo 27 della legge vigente, recita testualmente: « Sono escluse dalle operazioni di assegnazione le liste che abbiano riportato un numero di voti validi inferiore al 6 per cento del numero dei votanti ». Quindi non è esatto che nella proposta iniziale vi fosse una previsione diversa. Inoltre nella relazione del senatore Gatto sul punto specifico del *quorum* si afferma che « dopo attento esame la Commissione, proprio nell'intento di dare, sia pure con la limitazione del citato *quorum* del 6 per cento, a tutte le posizioni di pensiero che esistano nell'ambito della magistratura la possibilità di riflettersi e di esprimersi nel Consiglio superiore, ha ritenuto di tener fermo il sistema come proposto nel disegno al vostro esame ».

Non c'è nessuna « raccomandazione », onorevole Gargani, di modificare il testo della proposta di legge Viviani nella parte che si riferisce al 6 per cento. Quindi mi consenta, onorevole Gargani, di dire che la parte del suo discorso di ieri, in cui si invita la Camera (sulla scorta di quanto il Senato, in qualche modo, avrebbe indicato) a riconsiderare questo elemento, non mi pare suffragata da un riscontro obiettivo e testuale, né per quanto riguarda la formulazione originaria della proposta di legge Viviani-Coppola, né per quanto riguarda la relazione del senatore Gatto.

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. È la discussione che lo ha messo in evidenza.

SPAGNOLI. Nella discussione è emerso questo problema, però, come ha appunto detto il senatore Gatto, tutte le componenti hanno finito con l'accettare il 6 per cento, cioè quella che era stata l'iniziale proposta Viviani, senza però che vi fosse questo elemento che — me lo si consenta — poteva essere equivoco, cioè una qualche riserva da parte del relatore...

GARGANI, *Relatore per la IV Commissione*. Intanto l'hanno approvato.

SPAGNOLI. ... che avesse detto: « La Camera riconsideri questa decisione perché io sono scontento di questa soluzione che in

qualche modo mi è stata imposta ». Questo in verità non è esatto.

L'onorevole Gargani ha sollevato anche la questione della ineleggibilità, cioè in sostanza della disparità tra la situazione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura che non potrebbero essere rieletti se non dopo due tornate del Consiglio, e i membri di nomina parlamentare per i quali non sarebbe prevista questa limitazione. Ora per i membri parlamentari vale sempre il principio costituzionale della non immediata rieleggibilità. Se vi è una considerazione particolare da parte della legge ordinaria per quanto riguarda i magistrati, questo a mio avviso non pone alcun problema di costituzionalità, forse pone un problema di opportunità politica, per fare in modo che anche per i membri eletti dal Parlamento valga lo stesso principio, ma non credo che vi possano essere problemi di costituzionalità. Tanto meno questi problemi riguardano la questione dell'esclusione dall'elettorato attivo e passivo dei giudici sospesi dalle funzioni. Anche a questo proposito il relatore ha sollevato delle perplessità circa la differenza di regolamentazione tra la posizione di chi è sospeso dalle funzioni — cui viene negato l'elettorato attivo e passivo — e quella di coloro che non esercitano funzioni giudiziarie, i quali non sarebbero eleggibili, ma potrebbero votare. Ma la norma ha una sua ragione, perché in genere chi è sospeso dalle funzioni ha un procedimento disciplinare di una certa gravità in pendenza, a conclusione del quale potrebbe essere persino escluso dall'ordine. Vi è perciò una situazione di cautela nei suoi confronti e si prevede pertanto che egli non abbia diritto al voto. Diversa è la posizione di coloro che non esercitano funzioni giudiziarie, ad esempio, perché sono distaccati presso ministeri o perché hanno fatto parte della segreteria del Consiglio o perché, dopo che hanno fatto parte del Consiglio superiore della magistratura, non è trascorso il tempo necessario per la loro eleggibilità; in questi casi è ovvio che non è possibile privarli del diritto di elettorato attivo.

Sono per altro problemi che non intendo sottovalutare, ma che mi pare non tocchino la sostanza della questione.

Vengo ora alla questione che, a mio avviso, è invece di maggior rilievo: quella che era stata affacciata dal Governo al Senato, e su cui poi il Governo stesso non aveva insistito, cioè la questione dell'opportunità di attribuire la rappresentanza dei

magistrati nel Consiglio in relazione alle loro funzioni anziché alle categorie. Correttamente il Governo si è limitato a porre la questione, sottoponendola all'attenzione prima del Senato e poi delle competenti Commissioni della Camera. Ed è altrettanto vero che il Senato, così come ha fatto la Commissione giustizia della Camera, ha ritenuto nel complesso non fondata la questione. Ritengo sia necessario tornare sul problema. Ritengo cioè che sia necessario che questa ombra che il Governo in qualche modo ha gettato sulla perfetta rispondenza ai principi costituzionali della legge che stiamo per varare debba essere dissolta; e ritengo che vi siano motivi validi e sufficienti per poterla dissolvere.

Innanzitutto (ricorderò cose già discusse in Commissione), se è vero che l'articolo 107 della Costituzione afferma che i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni, è anche vero che l'articolo 104 stabilisce che i componenti del Consiglio sono eletti per due terzi tra tutti i magistrati ordinari, cioè tra gli appartenenti alle varie categorie. Di qui, però, il ragionamento fatto dal Governo secondo il quale, poiché l'articolo 104 fa riferimento alle categorie mentre il successivo articolo 107 fa riferimento alle funzioni, nella sostanza il concetto di categoria richiamato all'articolo 104 non potrebbe avere se non lo stesso contenuto delle funzioni cui fa riferimento l'articolo 107. Io credo invece, signor ministro, che questa interpretazione non sia valida, anche se in qualche modo può essere apparsa suggestiva: e ciò proprio in seguito ad un esame più attento del dettato costituzionale. È chiaro che con l'articolo 107 il costituente ha posto il principio della esclusione della gerarchia tra i magistrati, nel senso della esclusione del potere di un magistrato su un altro tale da condizionare la coscienza nella sua funzione di giudicare i fatti e di applicare le norme di legge.

Vorrei a questo proposito ricordare espressamente ciò che ebbe a scrivere l'onorevole Giovanni Leone nel corso dei lavori dell'Assemblea costituente sull'articolo 107: « Non occorre per la magistratura mantenere quella diversità di gradi che, se non erro, è dovuta al fascismo, cioè la equiparazione ai gradi militari. Occorre cominciare a sgretolare questo sistema di equiparazione di gradi. Occorre soprattutto esprimere questo desiderio e questa aspirazione: che in seno alla magistratura non si discuta di

gerarchia di gradi..., ma che vi sia diversità di funzioni, cioè di attribuzioni di organi, che possono essere maggiori o minori, ma esprimono maggiore o minore ampiezza di giurisdizione, non di grado». Questo, dunque, il principio ispiratore dello articolo 107 della Costituzione.

Quale è stato, invece, il principio ispiratore dell'articolo 104? Con tale articolo l'Assemblea costituente volle rimettere alla legge sull'ordinamento giudiziario tutte le modalità relative alla elezione dei due terzi dei membri del Consiglio superiore della magistratura. Desidero richiamare, in proposito, quel che è riportato nel pregevole libro di commento ai lavori dell'Assemblea costituente, di Falzone, Palermo e Cosentino, circa il modo con cui la norma in questione venne varata: «L'Assemblea approvò il concetto che tutte le modalità relative alla elezione dei due terzi dei membri del Consiglio superiore da parte dei magistrati fossero fissate nell'ordinamento giudiziario. Fu infatti votato l'inciso "secondo le norme dell'ordinamento giudiziario". Nel coordinamento finale codesto inciso fu ritenuto implicito e quindi superfluo, e fu soppresso. Rimane pertanto affidata alla legge sull'ordinamento giudiziario la risoluzione di alcune questioni che erano state sollevate in Assemblea: su un'equa suddivisione dei rappresentanti tra le varie categorie di magistrati; sul grado minimo richiesto per la candidatura al Consiglio».

In sostanza, dunque, per quanto attiene all'articolo 104 vi era stato un rinvio all'ordinamento giudiziario ed al modo con cui lo stesso avrebbe considerato le categorie. Di conseguenza, le categorie di cui parla l'articolo 104 della Costituzione non possono, in alcun caso, essere equiparate al concetto di funzione di cui all'articolo 107, che ha un altro obiettivo.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. A suo avviso, onorevole Spagnoli, l'ordinamento giudiziario prossimo, o meno prossimo, si occuperà dei gradi o delle funzioni?

SPAGNOLI. Lo vedremo. Oggi, in ogni caso, ci muoviamo sulla base dell'ordinamento giudiziario vigente. Quest'ultimo, allorché parla di categoria, fa la distinzione tra giudici di tribunale, giudici di corte d'appello e giudici di cassazione. Conseguentemente, dunque, il punto di riferimento non può che

essere quello da me citato. Certo — non vi è dubbio in proposito — il problema si aprirà in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario; oggi, per altro, una soluzione diversa non credo sia possibile. Anche se, onorevole Reale, essa potrebbe essere suggerita per noi; quando ella ha proposto, infatti, in Commissione che nel nuovo Consiglio superiore della magistratura i consiglieri di Cassazione fossero tre, i consiglieri di corte d'appello sei ed i giudici di tribunale e di pretura undici, ha affermato qualcosa nei confronti della quale, con tutta franchezza, ci sentiremmo particolarmente suggestionati. Abbiamo sempre condotto una battaglia contro il prepotere dei magistrati di Cassazione nel Consiglio superiore della magistratura! Il fatto è che, sul terreno in questione, o esiste una scelta politica, o non esiste. Non possiamo in alcun caso nasconderci dietro la questione dell'eccezione di costituzionalità. Questa la strada che intendiamo seguire? Deve essere chiaro che c'è una chiara scelta politica in tale direzione e che il problema delle categorie non ci riguarda. Su tale terreno potremmo avanzare, ma non riteniamo possibile — ripeto — nasconderci dietro la questione dell'eccezione di costituzionalità. Anche se, onorevole Reale, il problema politico si aprirà (ma con una scelta politica chiara) indipendentemente dall'articolo 104.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Spagnoli, ho osservato in sede di Commissioni riunite che, partendo dalla preoccupazione di cui vi fate portatori (siete voi che vi fate maggiormente carico della preoccupazione di assicurare una proporzionalità di rappresentanza), si arriva, con il sistema in questione, proprio a non assicurare la detta proporzionalità. E quando ella afferma che sarebbe contento di avere nel Consiglio superiore della magistratura tre rappresentanti della Cassazione (tanti sarebbero in relazione alle funzioni) le rispondo che, per l'appunto, si tratta di un pasticcio che si verifica per la confusione tra gradi e funzione. È, dunque, un argomento a mio favore; il tutto, parlando proprio da quella preoccupazione proporzionalistica che sta alla base della legge in esame.

SPAGNOLI. Lo so, onorevole ministro; però ella stesso riconosce che per il 1976 i termini di proporzionalità vengono rispettati. Il problema sorgerà, se mai, nel 1980...

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è così.

SPAGNOLI. ...ma, vivaddio!, vogliamo sperare che prima del 1980 faremo un nuovo ordinamento giudiziario, sbaraccheremo questo ordinamento giudiziario oggi in vigore, costituiremo delle situazioni nuove. Voglio proprio sperare che non discuteremo sulla base dell'ordinamento giudiziario fascista, onorevole Reale; e che questo impegno, da tanto tempo assunto, sarà finalmente adempiuto. Io son sicuro che ella stesso vorrà ammettere che per quanto riguarda il 1976 il principio di proporzionalità è rispettato.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. No.

SPAGNOLI. Sì, è sostanzialmente rispettato. Se aggiungiamo i membri di diritto della Cassazione, non v'è dubbio che il principio viene rispettato.

D'altra parte, onorevole Reale, a quali funzioni dovremmo far riferimento? A quelle della giurisdizione penale, civile, requirente, giudicante, minorile, fallimentare? O alle funzioni intese come grado di gerarchia effettivamente rivestito, cioè di primo grado o di appello, o di legittimità? Sono questi i problemi che si pongono e che io penso, onorevole Reale, debbano essere, allo stato attuale delle cose, pretermessi per giungere sostanzialmente alla soluzione, che può essere forse criticabile sotto determinati aspetti, di una perfetta rispondenza a criteri di proporzionalità, che nella sostanza sono validi, e sono quelli contenuti nella legge approvata dal Senato.

Infine, non sono apprezzabili — me lo consenta, onorevole Gargani — le obiezioni sull'aumento del numero dei consiglieri. Non sono state da lei sollevate, lo so, però in qualche settore politico aleggiano. Ho sentito che c'è un principio di volontà di tornare al numero attualmente esistente. Sappiamo che, tra l'altro, questa è la proposta del Consiglio superiore della magistratura, che aveva stranamente ritenuto di cogliere nella proposta di aumento del numero dei consiglieri una critica al proprio comportamento. Io non lo credo. Anzi, se mai, possiamo dire che è una valutazione dell'ampiezza dei suoi compiti. E credo, onorevole Reale, che non si possa dire — anche se qualche volta ci verrebbe fatto di pensarlo — che il ritardo di tre anni nella presentazione al Parlamento della relazione del

Consiglio superiore della magistratura sullo stato della giustizia sia dovuto (almeno è probabile) a motivi politici, bensì ad un particolare sovraccarico di lavoro del Consiglio superiore della magistratura e che quindi l'aumento dei membri del Consiglio possa essere una soluzione valida.

Quindi, a nostro avviso, le obiezioni di carattere prevalentemente tecnico non hanno respiro né sono tali da toccare la sostanza della presente normativa e neppure da indurre a modifiche parziali o limitate.

D'altra parte, non meritano davvero sovrachia considerazione isolate riserve, per la verità espresse non in modo esplicito, nei confronti del presente provvedimento, al quale si moverebbe l'addebito di rendere più intensa, attraverso il sistema elettivo proporzionale, la politicizzazione della magistratura e le divisioni al suo interno. Ritorna qui una vecchia polemica, che appare sempre più stantia e inconsistente...

PRESIDENTE. Onorevole Spagnoli, voglia tener conto del tempo a sua disposizione.

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente, però la prego di tener conto anche dell'interruzione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Certamente considero anche l'interruzione del ministro.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e Giustizia*. Che però è servita a dare un chiarimento e abbrevierà il tempo a mia disposizione per la replica.

PRESIDENTE. Non ho certo l'intenzione di polemizzare con lei, onorevole ministro; ho voluto soltanto ricordare all'oratore che stava per scadere il tempo a sua disposizione.

SPAGNOLI. Facciamo una compensazione tra maggioranza e opposizione!

Ritorna qui una vecchia polemica, che appare sempre più stantia e inconsistente nel momento in cui rifiuta di prendere atto del fatto che non è giusto né possibile considerare la magistratura come un corpo chiuso, arroccato, staccato dalla società, impermeabile alle tensioni e ai problemi che nella stessa sorgono, si affermano e maturano. Il mito di un magistrato imparziale perché avulso dalla società è crollato; l'isolamento del magistrato dai problemi della società, dalle tensioni che vi si creano, dalle correnti ideali e politiche che

vi si confrontano e scontrano, tutto questo conduce ad una giustizia non solo astratta, lontana dagli uomini, ma conservatrice, estranea ai rapporti umani e sociali su cui deve incidere. La partecipazione totale dei magistrati alla vita e ai problemi di ogni giorno rende la loro opera più ricca culturalmente, più aderente alla reale domanda di giustizia che la società esprime, e consente loro di cogliere il profondo significato innovatore delle riforme legislative che essi sono chiamati ad attuare. Ed è quindi su questo dato reale e positivo che si è determinato all'interno della magistratura un dibattito valido sui problemi dell'ordine giudiziario, della interpretazione ed applicazione della legge, della crisi della giustizia, dei rapporti tra magistratura e società, dei rapporti tra magistratura ed altri poteri e istituzioni dello Stato.

Ritengo quindi che su questi problemi il Consiglio superiore della magistratura (l'organo nel quale le correnti più rappresentative dei magistrati possono discutere e nell'ambito dei loro poteri) possa essere sufficientemente rappresentativo per affrontarli in maniera più seria e più ampia. Certo, di questi problemi, onorevole Gargani, deve discutere anche il Parlamento. D'altra parte noi ne abbiamo già discusso. In sede di dibattito sul bilancio, ella ebbe a fare una relazione in qualche punto anche provocatoria, ma certamente invitante ad un dibattito più ampio, dal quale noi non ci siamo certo tirati indietro. Noi siamo d'accordo con lei che esistono dei nodi la cui soluzione va affrontata, bene al di là di questa legge di riforma del sistema elettorale. Ci rendiamo conto che, per esempio, per il Consiglio superiore della magistratura si aprono il problema della riforma normativa del suo funzionamento, i problemi della pubblicità da lei stesso sollevati, i problemi della sua democratizzazione interna nonché il rapporto, sollevato dalla proposta di legge che lei ha presentato insieme all'onorevole Bianco, tra la componente laica e la componente togata; ma che più in generale esiste il problema del rapporto tra magistratura e — me lo si consenta di dire, onorevole Gargani — non potere politico: tra magistratura e sovranità popolare. Con tutti i problemi che ne conseguono: il problema della responsabilità del magistrato nel quadro del fondamentale principio dell'indipendenza della magistratura e il problema della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.

Possiamo pertanto, assicurarla, onorevole Gargani, che abbiamo la stessa attenzione e passione che ella ha dimostrato d'avere nella sua relazione. Mi consenta soltanto una battuta. Sembrava a me che la sua relazione all'inizio fosse la relazione alla sua proposta di legge piuttosto che alla proposta di legge Viviani e Coppola di cui stiamo discutendo...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono due relazioni suicide.

SPAGNOLI. ... che dimostrano anche la passione con la quale ha affrontato questo problema. D'altra parte c'è stato l'impegno della Commissione, solennemente assunto, che dopo l'approvazione della legge sulla riforma del sistema elettorale, avremmo affrontato anche questo problema. Dirò anche che lo stesso parere del Consiglio superiore della magistratura in qualche modo lo ha sollecitato con proposte di variazione della legge del 1958 e dello stesso ordinamento giudiziario. Credo che avremo occasione molto presto di parlarne e quindi di rispondere compiutamente anche alle argomentazioni contenute nella parte di quel parere che è estranea al sistema elettorale. Credo invece che in questo dibattito dobbiamo mantenere l'argomento strettamente ancorato alla questione elettorale, pur avendo coscienza dei limiti e dell'esistenza di problemi anche più ampi. Per altro sono alquanto proclive a cedere a qualche tentazione, pur evitando ovviamente di farmi trascinare in un dibattito più ampio. Mi permetterò, con una punta di polemica, di sottolineare che il parere del Consiglio superiore della magistratura ci ha fornito un'ampia panoramica di riforma; però tutte queste riforme indicate in questo parere vanno nella direzione della estensione dei poteri e delle sue attribuzioni, con proposte talora discutibili e con altre alle quali siamo francamente contrari.

Tra i temi di riforma, invece, indicati nel parere del Consiglio superiore della magistratura non abbiamo visto questioni sulle quali da tempo è aperto il dibattito tra politici e giuristi. Non abbiamo visto la questione della riforma del processo disciplinare, con la tipicizzazione della responsabilità, la modifica del procedimento, la previsione dei termini di prescrizione, la pubblicità degli atti del Consiglio superiore della magistratura. La stessa cosa occorre dire

sui problemi che investono la determinazione dei criteri da seguire per il tirocinio degli uditori, per le nomine e i trasferimenti, per il distacco dei magistrati presso i ministeri, o la concessione di autorizzazioni all'espletamento di attività extragiudiziarie. E, ancora, sulle necessità di modifica dell'organizzazione interna non vi è una parola nell'ampio parere del Consiglio superiore della magistratura; organizzazione interna che deve essere rivista, non essendo concepibile che poteri massicci competano al comitato di presidenza, che è costituito dal vicepresidente e dai due membri di diritto del Consiglio. Certo, taluni sono problemi di regolamento; ma mi stupisce che il Consiglio superiore della magistratura, che chiede la riforma della legge in vigore, e la chiede nella direzione che prima ho precisato, non abbia ancora provveduto a modificare in senso democratico il proprio regolamento. Ma, ripeto, sul parere del Consiglio superiore della magistratura, al di là delle singole proposte, avremo occasione di tornare; e qui ci limitiamo a dire che ci sembra di dover rilevare, in via generale, l'emergere di orientamenti che destano perplessità, se non, preoccupazione, per un indirizzo di acquisizione di maggiore spazio e peso politico, senza che si affronti in alcun modo il problema di fondo, che è quello di collegare l'ordine giudiziario ed i suoi organi ad una corretta dinamica istituzionale e all'esercizio della sovranità popolare.

Né a ciò pongono certo rimedio gli scarni accenni ai rapporti col Parlamento, visti essenzialmente come proposta di consulenza nella elaborazione della legislazione concernente l'amministrazione ed il funzionamento della giustizia; laddove poi, in concreto, tali rapporti sono stati elusi sul terreno sul quale erano stati più proficuamente stabiliti, attraverso cioè le relazioni annuali sullo stato della giustizia, che si sono arrestate, com'è noto, al 1972.

Il problema, dunque, della definizione del ruolo e dei poteri del Consiglio superiore della magistratura, dei limiti che debbono essere legislativamente definiti per evitare progressive dilatazioni di fatto, e soprattutto il problema della democratizzazione del suo funzionamento si collegano strettamente a due nodi di fondo: il problema della responsabilità del giudice, del superamento del carattere « separato » dell'ordine, e per converso del suo collegamento alla sovranità popolare.

Io auspico che il dibattito su questi temi trovi al più presto la sua sede naturale in quella riforma dell'ordinamento giudiziario che decine di governi hanno sempre promesso, con impegni sempre rimasti elusi. Credo che a questo punto occorrerà che le forze politiche democratiche, con iniziative parlamentari, si sostituiscano all'eventuale protrarsi dell'inerzia del Governo; e posso assicurare che la mia parte se ne farà carico al più presto. È su questo terreno, infatti, che potremo sciogliere i nodi che proprio decenni di inerzia hanno reso più aggrovigliati, attraverso, innanzitutto, quella partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia che la nostra Costituzione ebbe a prevedere ed a statuire, ma che però per trent'anni è rimasta quasi integralmente inattuata per questo aspetto. Giudice elettivo, consigli giudiziari con partecipazione di elementi laici, riforma della Cassazione con partecipazione di membri non togati, giurie popolari nelle corti d'assise, partecipazione a sezioni specializzate: sono tutti strumenti attraverso i quali può rompersi tale carattere « separato » del corpo giudiziario, e nel contempo può rendersi più vivo e più aperto il dibattito all'interno dei magistrati professionali, per i quali responsabilità significherà, nel superamento delle strutture burocratiche, assunzione il più possibile personale degli oneri che discendono dall'esercizio della funzione giurisdizionale, della necessaria correttezza, puntualità e diligenza del suo esercizio, senza che ci si sottragga al controllo e alla critica con l'impersonalità della funzione, con le solidarietà di casta e corporative, con l'usbergo dei reati di vilipendio.

Sono quelle stesse proposte, onorevole Gargani, che figurano nello scritto del professor Federico Mancini, da lei citato, alle quali altre abbiano ritenuto di aggiungerne. Ma questa è, in rapidissimi cenni, la strada giusta per risolvere problemi che sono divenuti acuti e lo diverranno sempre di più se l'inerzia colpevole permane, se la volontà politica è bloccata dalla coalizione degli interessi e dei privilegi. Su questa strada debbono certo inserirsi i necessari collegamenti con il Parlamento e con le assemblee elettive, per superare assurde situazioni di incomunicabilità e di contrapposizione.

Ma per questo abbiamo ritenuto profondamente errata la proposta di legge Bianco-Gargani, su cui certo ritorneremo allorché la stessa sarà posta all'ordine del giorno della

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

Commissione: per aver dato una risposta sbagliata ad un problema esistente, per aver dato ad una premessa che ha certo motivi di fondamento un seguito che tende a risolvere il problema con formule di prepotere politico e con l'imbrigliamento della magistratura, e che quindi tende a colpire un principio che dev'essere difeso, ed è quello dell'indipendenza della magistratura; una risposta sbagliata nel contenuto e nei tempi, come reazione di una forza politica all'azione dei magistrati che ha inteso incidere in zone di attività illecite in cui sono stati coinvolti degli uomini politici. Non è la via dell'insofferenza, della volontà di mettere le briglie al magistrato per assicurarsi l'impunità; non è la via del fare quadrato per impedire giudizi che risolve i problemi: anzi li aggrava, suscitando sospetti e provocando contrapposizioni.

Onorevoli colleghi, credo che su questi argomenti avremo modo e tempo di misurarci e confrontarci quanto prima. Dobbiamo però al più presto possibile, proprio in questi giorni, risolvere questo problema, fare un passo avanti, creare le condizioni perché si apra, anche all'interno della magistratura, un dibattito più ampio e si creino le condizioni di una maggiore rappresentatività e dialettica nell'ambito dello stesso Consiglio superiore della magistratura.

Ritengo che l'approvazione di questa proposta di legge sia un passo avanti, che aiuterà anche il dibattito sui temi più generali e, soprattutto, contribuirà a far sì che l'organo di autogoverno della magistratura diventi più rappresentativo, che si superino motivi di tensione e di polemica all'interno e all'esterno della magistratura, che tutte le componenti più significative della magistratura possano confrontarsi con quelle di nomina parlamentare, in un dibattito più ricco e più vivo.

L'onorevole Zagari ricordava ieri che una mancata tempestiva approvazione di questa proposta di legge creerebbe all'interno della magistratura tensioni ancora più aspre, proprio per il fatto che con il sistema attuale, ove lo si perpetuasse fino alle elezioni del 1976, si correrebbe ancora il rischio di conferire ad una parte della magistratura il monopolio all'interno del Consiglio superiore, mentre l'altra parte potrebbe essere emarginata: di conseguenza, si verificherebbero ulteriori e gravi tensioni, che noi vogliamo in questo momento evitare. Mi auguro perciò che, con senso

di responsabilità, superando velleità perfezionistiche, questa proposta di legge sia varata alla Camera nel testo pervenuto dal Senato.

Noi vi chiediamo qualche modesta rinuncia, dopo aver dimostrato con i fatti di volerne e saperne fare. Ai problemi che rimangono aperti, compreso quello del principio della pubblicità, onorevole Gargani, dovremo dare al più presto una risposta con una legge di coerente riforma del Consiglio superiore della magistratura che, pur nel dissenso che su alcuni punti esiste fra noi, ci troverà consenzienti su molti altri.

Sono comunque convinto che l'impegno unitario che ci porterà ad approvare rapidamente questa proposta di legge costituirà una valida premessa per intraprendere un cammino lungo, per affrontare i nodi di fondo di riforme che appaiono più che mai urgenti, per dar luogo ad una inversione di tendenza sui gravi problemi che attengono alla giustizia, alla sua amministrazione, alla sua organizzazione, alle sue leggi. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nell'altro ramo del Parlamento i rappresentanti della mia parte politica avevano manifestato non poche perplessità sulla proposta di legge che è al nostro esame, ma avevano concluso con l'esprimere su di essa un giudizio positivo.

Anche in questa sede noi saremmo stati portati ad esprimere un giudizio positivo, se non ci avesse messo in allarme — lo dico con tutta sincerità — la relazione estesa e appassionata dell'onorevole Gargani, soprattutto nella formulazione con cui ne ha dato illustrazione in aula.

Abbiamo ascoltato quella illustrazione cercando di capire — al di là del velame delle varie argomentazioni — le ragioni del bisticcio logico e legislativo che è insito nella situazione in cui ci troviamo.

Perché parlo di bisticcio logico e legislativo? Perché oggi noi stiamo esaminando una proposta di legge attraverso la quale si modifica il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura e sentiamo il relatore dirci che a monte di questo provvedimento, e cioè del cambiamento

del sistema elettorale, vi sono altri problemi, che lo stesso relatore, insieme con l'onorevole Bianco, ritiene di dover risolvere con una legge costituzionale che riformi l'articolo 104 della nostra Carta fondamentale.

Una riforma costituzionale è cosa di non poco momento e noi ci siamo fatti carico di andare a riguardare la proposta già esistente per una modificazione dell'articolo 104. Abbiamo così potuto constatare che in essa si parla addirittura di abolire la definizione della magistratura come ordine indipendente e autonomo dagli altri poteri, che dovrebbe essere sostituita con l'altra « i giudici sono indipendenti », senza nulla aggiungere. Noi allora argomentiamo: se oggi si regala ai magistrati questo zuccherino del sistema proporzionale — è un regalo che è accolto, per quello che noi sappiamo, da tutte o quasi tutte le componenti della magistratura, quanto meno a livello associativo — di elezione dei membri togati nel Consiglio superiore della magistratura, esso rappresenta non uno zuccherino ma un'offa per addormentare un po' i magistrati di fronte alla pericolosa strada che viene imboccata, attraverso la proposta di legge Bianco-Gargani, di riforma dell'articolo 104 della Costituzione.

Quindi, ci siamo messi in allarme ed abbiamo voluto guardare con maggiore attenzione questo strumento che non è una « miniriforma », come è stato detto al Senato, ma è invece qualcosa che prelude, in un quadro più generale, ad una vera e propria politicizzazione della magistratura.

La mia è un'ipotesi di lavoro, ma sento il dovere di farla. L'ipotesi che io sono costretto a fare sulla base delle dichiarazioni del relatore, convalidate poi da certi toni e da certe sfumature, nonché da certe affermazioni che sono state fatte nel corso di questa discussione, è la seguente: si vuole che il sistema di elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura sia quello proporzionale, forse come contrappeso a qualcosa che è nell'aria, nella volontà dichiarata del relatore, e che si chiama riforma dell'articolo 104 della Costituzione, che si chiama vanificazione di quella che a suo tempo fu considerata e salutata come un'autentica conquista dell'ordine giudiziario, considerato come tale nella sua indipendenza e nella sua autonomia?

Ho letto con profondo interesse quanto è stato detto dal relatore sia nella relazio-

ne scritta sia nel suo intervento di ieri, e non posso condividere determinate impostazioni che mi sembrano ispirate ad una certa — mi si passi la parola — superficialità di esame. Se il relatore si fosse soffermato sull'importanza dei problemi che ha affrontato a proposito della distinzione, per esempio, tra autonomia e indipendenza, non avrebbe fatto delle affermazioni come quelle che noi abbiamo letto e nelle quali si dice addirittura che l'ordine autonomo, come tale, deve essere abolito. Questo ci porterebbe molto lontano ed aprirebbe dei varchi molto estesi. Inoltre, se all'apertura di questi varchi noi abbiniamo il sistema proporzionale per l'elezione dei magistrati togati, abbiamo il diritto di pensare e di concludere che la nostra ipotesi ha una sua certa validità, anche perché essa si conclude con il fatto che attraverso lo strumento, passato sornionamente come « miniriforma » della elezione del Consiglio superiore della magistratura, si pone in pericolo l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario e si pongono altresì le premesse per una esasperata politicizzazione dell'ordine giudiziario stesso.

Esasperata politicizzazione perché gli inni che io ho sentito innalzare al sistema proporzionale vanno bene ad altri livelli e in altre situazioni, soprattutto nell'arengo politico. Mi rendo perfettamente conto del fatto — ed è ovvio, appartenendo io ad un gruppo di minoranza — che a livello di elezione della Camera e degli organi parlamentari non c'è dubbio che il sistema proporzionale è quello che meglio riesce a fotografare la situazione, a riflettere la situazione « composita » del corpo elettorale, in modo che le Assemblee siano le più vicine o le meno lontane possibile dalla configurazione del corpo elettorale medesimo. Ma quando non si è sul terreno politico, ma su quello di organi (costituzionali o no non ha importanza) che devono rispondere a determinate funzioni, tassativamente previste dalla Costituzione, allora il sistema proporzionale di per sé non costituisce una panacea buona per tutti i mali, ma addirittura rappresenta un male in se stesso. Mi sia consentito di dire, sorridendo, che i migliori critici del proporzionalismo in questi ultimi mesi e in queste ultime settimane sono stati proprio gli uomini della democrazia cristiana. Gli stessi colleghi della democrazia cristiana, nel momento in cui hanno voluto, recentemente, superare, per un nuovo corso nell'inter-

no del loro partito, nell'interno del loro gruppo parlamentare, quella che loro consideravano la schiavitù delle correnti, la cristallizzazione nelle correnti, per eleggere il presidente del gruppo — sono cronache parlamentari di qualche settimana fa — hanno fatto ricorso a un sistema diverso da quello proporzionale e, per superare le correnti, hanno creato un sistema uninominalistico, prima attraverso una elezione a maggioranza (che poteva essere assoluta o relativa) di 4 o 5 candidati, e poi con una seconda elezione ristretta a questi candidati.

E questo metodo ci è stato presentato, a giusta ragione, secondo logica e secondo verità, come un metodo adottato nell'ambito della democrazia cristiana proprio per superare quei pericoli di cristallizzazione delle correnti che derivano dall'exasperato proporzionalismo. Non posso, quindi, seguire le osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Spagnoli, a proposito della insussistenza dei pericoli di politicizzazione che derivano dal proporzionalismo introdotto nell'ambito delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura.

Quando si ricorre alla elezione proporzionale attraverso i metodi che sono suggeriti dall'articolo 4 del provvedimento in esame non si fa che codificare l'esistenza di correnti — è detto anche nelle relazioni, e lo ha ribadito ieri sera l'onorevole Zagari nel suo intervento — nell'ambito della magistratura, correnti che sono orientate, stimolate, incitate e necessitate ad organizzarsi come veri e propri partiti. Quando infatti a queste correnti si dà poi carico di presentare le liste, di raccogliere le firme, di organizzare la presentazione delle liste e la raccolta delle firme — come risulta dall'articolo 4 — queste correnti devono organizzarsi e sono incitate a diventare addirittura vere e proprie rappresentanze di partito; sono quindi necessitate ad accentuare la loro piena politicizzazione.

Noi non diciamo che è buono il metodo attuale, diciamo che ci sembra impropria una legge di questo genere nel momento in cui dagli stessi banchi dei proponenti ci viene l'osservazione che a monte di questa legge c'è niente meno che la revisione dell'articolo 104 della Costituzione.

Ci dovete dire, allora, dove volete andare a finire. Infatti, nel momento in cui avete sottoposto al nostro esame una riforma elettorale proporzionalistica, se ci aveste lasciati tranquilli sul principio dell'articolo 104 della

Costituzione avremmo forse potuto anche condividere l'ottimismo benevolo dei nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento; ma, nel momento in cui ci mettete in allarme, dobbiamo dire che occorre stare attenti, perché attraverso questi due strumenti, attraverso queste due strade, il cammino che voi volete percorrere è quanto mai incerto ed oscuro, è un cammino che noi riteniamo pericoloso per l'autonomia dell'ordine giudiziario e per l'indipendenza della stessa magistratura.

Voglio ricordare in questa sede a tutti quanti noi — non dico a me stesso, perché è una di quelle frasi che si dicono ma non corrispondono a verità — che dalla conquista dell'autonomia dell'ordine giudiziario la dottrina poi derivò le tre famose forme di indipendenza: l'indipendenza costituzionale dell'ordine giudiziario, che è garantita appunto dagli articoli 104 e 101 della Costituzione, e quindi l'indipendenza funzionale e l'indipendenza istituzionale.

L'indipendenza funzionale è proprio l'indipendenza che si concretò, nella redazione della Carta costituzionale, in quella possibilità di autogoverno della magistratura, con la disponibilità dei mezzi necessari all'esercizio delle sue funzioni, che si attua attraverso il Consiglio superiore.

Ci sorprende leggere ora nelle relazioni che vengono dai banchi della maggioranza, da un relatore della democrazia cristiana, che l'autogoverno è cosa addirittura « terribile » — vi è una pesantezza offensiva degli aggettivi nella intenzione di chi li ha usati — ed è cosa addirittura corporativa e fascista: *vade retro Satana!*

Ci sorprende, perché l'autogoverno, attraverso il Consiglio superiore della magistratura, è attribuzione che appartiene all'indipendenza funzionale della magistratura, così come fu disegnata, dopo un duro dibattito, nel 1947, quando si predispose la Costituzione repubblicana.

Vale la pena di ricordare — rileggere gli atti della Costituente è sempre una cosa interessante e molto istruttiva — che a quel tempo le sinistre erano a favore dell'inserimento nel Consiglio superiore della magistratura del ministro addirittura nella qualità di vicepresidente. È giusta la reazione del relatore quando censura le sinistre per la loro opposizione alla sua proposta di legge relativa alla riforma dell'articolo 104 della Costituzione; ma i tempi cambiano: allora le sinistre pensavano che convenisse

loro inserire pesantemente l'esecutivo nell'interno del Consiglio superiore della magistratura, oggi sembra che abbiano delle riserve.

Noi che valutiamo le cose così come sono oggi, non possiamo non essere allarmati dalla proposta di legge al nostro esame la quale, attraverso il proporzionalismo, apre una serie di reazioni a catena nell'interno della magistratura, reazioni a catena che hanno poi come riscontro la manifestazione di volontà democristiana di procedere a revisioni costituzionali di non lieve momento, come quella dell'articolo 104. La revisione di tale articolo comporta anche la revisione di tante altre norme della Costituzione: dell'articolo 102, dell'articolo 106, che sono intimamente collegati alla norma dell'articolo 104. Infatti, l'articolo della Costituzione che prevede il Consiglio superiore della magistratura è un titolo che innerva di sé tutta la normativa sull'argomento.

Che cosa dobbiamo dire, allora, di fronte a questo provvedimento che ci viene proposto? Dobbiamo dire anzitutto che il proporzionalismo in sé e per sé non garantisce gran che. Quell'argomento che ho sentito usare a sostegno del proporzionalismo, e cioè l'argomento relativo ai risultati delle ultime elezioni, non dovrebbe mai essere usato quando si manipolano le leggi e gli strumenti elettorali. Si porta ad argomento il fatto che le ultime elezioni hanno visto al comando del Consiglio superiore della magistratura gli esponenti di un solo gruppo, di una sola corrente, che aveva conseguito il 38 o il 40 per cento dei voti. Ma le leggi elettorali vengono fatte per garantire una determinata rappresentatività, non per correggere i risultati di precedenti elezioni. Viceversa, con molta impudenza — questo è il termine da usare — tale argomento è stato usato, anche se si trattava di un argomento assolutamente deteriore e da respingere.

Non è vero che il sistema proporzionale sia alla base di ogni giusta elezione e che determini democraticità di scelte nell'interno di un organo. Quante volte non si decide a maggioranza relativa o con maggioranze non proporzionalmente costituite o non proporzionalmente espresse?

Vorrei ricordare uno stato di fatto nel quale ci troviamo. Ci sono organismi in Italia che ancora oggi resistono in qualche modo alla politicizzazione, ad una politicizzazione di quelle deteriori. Sono d'accordo con il sottosegretario Dell'Andro, il

quale al Senato parlava di politica con la *P* maiuscola e di politica con la *p* minuscola: ma quando si scende alle liste e alla raccolta delle firme, onorevole sottosegretario, non si tratta di politica con la *P* maiuscola, purtroppo è politica con la *p* minuscola, con tutti i pericoli connessi ad essa. Tale politica con la *p* minuscola verrebbe esaltata con l'approvazione di questo progetto di legge che si trova al nostro esame.

Noi abbiamo in Italia gli ordini professionali, gli ordini forensi, che si sono tenuti immuni da una politicizzazione con la *p* minuscola. Nell'ambito di tali organismi, quale sistema vige dal punto di vista elettorale? Vige il sistema uninominalistico. Tutti gli iscritti ad un ordine professionale sono eleggibili ed elettori; essi votano raggruppandosi, ovviamente, per simpatie personali o per stima reciproca, e da tali voti nascono consigli dell'ordine che funzionano nell'ambito delle loro attribuzioni e nei quali la politica con la *p* minuscola — per quello che mi risulta — non è entrata, tanto è vero che in molti ordini dell'Italia centrale, settentrionale e meridionale avvengono molte elezioni a prescindere dalla provenienza politica. Si tratta di valenti professionisti che garantiscono agli altri colleghi, a prescindere dal loro orientamento politico, la tutela degli interessi della categoria.

Queste sono realtà con le quali bisogna fare i conti. Proporzionalismo: perché? Per dare vita ai « lieviti », ai fremiti nuovi, alle nuove ansie che sono presenti nelle correnti che vigono nell'ambito della magistratura? Davvero vogliamo dimenticarci degli attentati, che sono possibili attraverso il proporzionalismo e attraverso i sistemi che voi proponete, alla libertà interiore del giudice, alla libertà nell'ambito delle strutture giudiziarie? Quando dovranno farsi le liste (e sono cose che succedono, lo dico con profondo rispetto per gli uomini che appartengono alla magistratura: ma il profondo rispetto non può prescindere dalla valutazione delle cose come umanamente si svolgono), vogliamo davvero che la preoccupazione di carattere elettorale, relativa alla caccia delle preferenze nell'interno di un corpo limitato dal punto di vista numerico, non abbia poi un'influenza che può essere estremamente deteriore su accordi, su decisioni, su dispetti, su vendite, su riforme o non riforme di sentenze? Sono situazioni che possono essere ipotizzate, e

che noi abbiamo il dovere di ipotizzare. Dico questo per contrastare l'idea che basti stabilire il sistema proporzionale per l'elezione dei membri del Consiglio superiore della magistratura per raggiungere tutti i risultati e per bonificare il settore dell'amministrazione della giustizia, che, dal mio punto di vista, se ha bisogno di essere preso in esame per le gravissime implicazioni del suo attuale stato di crisi, non ha certo bisogno di correttivi di questo genere e non è con correttivi simili che può avviare a soluzione i suoi problemi, che sono angosciosi. Mi sarei aspettato che la crisi della giustizia fosse affrontata dal punto di vista dei magistrati attraverso la completa attuazione della normativa costituzionale, anche relativamente alla disponibilità della polizia giudiziaria. È questo un grosso nodo, che pregiudica molte volte la funzione del magistrato; questo nodo verrà al pettine in relazione alla riforma, di imminente attuazione, della procedura penale; si tratta di un grave problema attorno al quale, poi, in definitiva gira tutta una situazione di fatto che è corollario di una mentalità in cui risiede l'origine della situazione di disagio nella quale vivono i magistrati. Crediamo forse davvero di poter sanare, con il metodo proporzionale, le inquietudini, le ansie e le frustrazioni di tanti benemeriti magistrati che fanno il loro dovere, e lo fanno senza l'appartenenza a correnti organizzate o ad associazioni organizzate? Essi fanno il loro dovere secondo la legge, essendo servitori della legge e soggetti soltanto alla legge, come prescrive la Costituzione. Attraverso il metodo proporzionale, daremmo spazio operativo ai magistrati — quei pochi che ci sono — più attivistici, per non dire altro, più spregiudicati: coloro che intendono portare, come si dice, con l'«aria nuova», la magistratura a situazioni e funzioni che alla magistratura non spettano. E tutto questo con, sullo sfondo, l'ombra della riforma dell'articolo 104 della Costituzione, alla cui importanza ci ha richiamati diffusamente il relatore.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

VALENSISE. Detto questo, dobbiamo aggiungere qualche osservazione relativa al testo della proposta di legge ed alle singole disposizioni. Vi è un articolo — l'articolo 2 — che riproduce il vecchio articolo 5

della legge n. 195 del 1958, relativo al numero di presenti necessari per la validità delle sedute. Questo articolo, che poteva andare bene nel momento in cui si parlava di una elezione fatta con il vecchio metodo, non va più bene quando si parla di una elezione di carattere proporzionale. Vi siete limitati a cambiare il numero dei presenti per la validità della seduta. Prima, doveva essere presente un certo numero di membri; adesso, questo numero è stato portato a 21; in ogni caso — si dice — è sempre necessaria la presenza di almeno 14 magistrati. Vorrei ora sapere dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore come si possa evitare, con una politicizzazione accentuata come quella che nasce dal sistema proporzionale, il pericolo di un blocco dei lavori del Consiglio superiore della magistratura.

Poiché per la validità delle sedute è necessaria la presenza di 14 membri magistrati, potrebbe accadere che coloro che sono stati eletti col sistema proporzionale, partitico o quasi partitico, per bloccare un procedimento disciplinare a carico di un magistrato appartenente al loro partito o alla loro corrente decidano di non partecipare alla seduta, rendendo così impossibile la prosecuzione dei lavori del Consiglio. Deduco quindi che il nuovo sistema proporzionale comporta delle difficoltà che debbono essere motivo di riesame, altrimenti una esasperata politicizzazione dei gruppi potrà portare ad una paralisi delle funzioni dell'organo che s'intende riformare.

Debbo, con molto accoramento (dal momento che ci coinvolge come gruppo politico), fare un'altra osservazione. Nel provvedimento in esame vi è una esasperazione del proporzionalismo per quanto riguarda i membri togati del Consiglio superiore della magistratura. Perché allora tale proporzionalismo non deve esistere anche per quanto riguarda i membri eletti dal Parlamento? Perché i dieci membri espressi dal Parlamento non devono essere rappresentativi di tutti i gruppi politici, così come avviene per la formazione di tutti gli organi collegiali designati dalle due Camere? Se voi doveste insistere nel negare il principio della proporzionale ai membri laici eletti dal Parlamento, noi sollevaremmo una eccezione di incostituzionalità, dal momento che vi sarebbe disparità di trattamento fra i membri eletti dai togati e quelli eletti dalle due Camere. Io affermo che il proporzionalismo è necessa-

rio, indispensabile e dovuto per i dieci membri espressi dal Parlamento, perché essi costituiscono uno dei due raccordi tra potere legislativo e potere giudiziario. Se dovessimo accedere alla vostra impostazione, ne deriverebbe che i dieci membri eletti dal Parlamento risulterebbero i rappresentanti di una maggioranza politica, nonché della volontà e delle scelte dell'esecutivo. Così facendo voi create le premesse ad una eccezione di incostituzionalità insuperabile.

L'altro raccordo — dato che una delle ragioni che dovrebbero militare in favore della ventilata manipolazione dell'articolo 104 della Costituzione è quella della mancanza di collegamento fra questo organismo e gli altri organi costituzionali dello Stato — è rappresentato dal Presidente della Repubblica. E svolgo questo argomento contro l'impostazione proporzionalistica dell'elezione del Consiglio superiore della magistratura. Non si può, infatti, porre il Presidente della Repubblica, che è il presidente di questo organo, di fronte ad una situazione proporzionalistica, perché egli ha delle prerogative riconosciutegli dalla Costituzione. Voi volete trasformare il Presidente della Repubblica in una sorta di mediatore politicizzato delle tendenze che proporzionalisticamente affioreranno o affiorerebbero in seno al Consiglio. Ma il Consiglio superiore della magistratura ha altri compiti: sono i compiti che la Costituzione prevede e per adempiere i quali non vi è bisogno di rappresentanze proporzionali, ma occorrono autonomia ed indipendenza, trattandosi di un organo di autogoverno. La politicizzazione e la possibilità di esternazione sono cose che vogliono le sinistre, sono cose caratterizzate da quella specie di compromesso strisciante, alla cui logica non vi sapete sottrarre. Sono cose cui bisogna stare attenti, altrimenti si finisce con l'aggravare le situazioni che si dice di voler risolvere.

Un'altra osservazione si riferisce alla esclusione dal voto dei magistrati sospesi dalle funzioni. È una perplessità, che molto acutamente ha affacciato il relatore e che io condivido in pieno. L'articolo 104 della Costituzione prescrive che i magistrati del Consiglio superiore sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. L'esclusione dall'eleggibilità e dal voto dei magistrati sospesi dalle funzioni non è prevista dalla Costituzione, talché, a mio giudizio, la norma contenuta nel provvedimento in discussione è contraria alla Costituzione. I

comunisti vogliono far presto per offrire a coloro i quali aspirano ad entrare nel Consiglio superiore della magistratura lo strumento proporzionale, che ne garantisca l'ingresso, ma rischiano di varare una riforma inficiata d'incostituzionalità in un punto importante.

Devo sottolineare un altro rilievo di incostituzionalità concernente la non eleggibilità al Consiglio superiore dei magistrati che, al momento della convocazione delle elezioni, non esercitano funzioni giudiziarie. Infatti la discriminazione dei magistrati che non esercitano funzioni giudiziarie è fuori della Costituzione: la norma costituzionale parla di magistrati ordinari e sono tali tutti coloro che hanno lo *status* di magistrato ordinario, non le funzioni. Se voi date un'indicazione di questo genere nella riforma, emergono gli altri nodi relativi all'arbitrarietà del riferimento alle categorie e non alle funzioni. Se assumeste le funzioni come elemento discriminante addirittura per l'eleggibilità, dovrete poi riferirvi alle funzioni anche per la rappresentanza, altrimenti cadreste in una incoerenza che conclama l'incostituzionalità delle scelte che avete fatto.

Ancora, a mio giudizio, è fuori della Costituzione la previsione relativa alla ineleggibilità per un periodo corrispondente alla durata di due Consigli successivi a quelli di cui gli interessati hanno fatto parte. La Costituzione parla di una ineleggibilità relativamente all'elezione immediatamente successiva a quella del Consiglio di cui i magistrati in questione hanno fatto parte. Il portare l'ineleggibilità a due periodi significa diversificare la fruibilità di un diritto per molti magistrati, in contrasto con la norma costituzionale. Il costituente ha detto quello che ha voluto in ordine alla limitazione della eleggibilità e, a mio avviso, il legislatore ordinario non può andare più in là.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste osservazioni ci portano ad una posizione di perplessità di fronte a questa proposta di legge, perplessità che, mi auguro, potranno essere fugate nel corso della discussione e delle repliche del relatore e del ministro. A nostro giudizio, la materia è così scottante, così delicata, così importante, di tale rilievo — soprattutto nell'attuale congiuntura non soltanto economica, purtroppo, che la nostra nazione attraversa — da non poter essere trattata a cuor leggero. Quando si pone mano ai delicati

congegni, attraverso i quali si scelgono i componenti di organismi così importanti, così decisivi e così determinanti come il Consiglio superiore della magistratura, bisogna avere, o bisognerebbe aver avuto, le idee chiare su tutta la situazione e non ci si deve venir a dire con molta disinvoltura che, a monte di questi problemi, vi è quello del rapporto tra potere politico e ordinamento giudiziario. Credevamo che questi problemi fossero sistemati nel corpo della Costituzione, credevamo che i partiti dell'« arco costituzionale » fossero tranquilli su questi problemi, viceversa vediamo che i partiti dell'« arco costituzionale » o talune componenti di questo famoso « arco costituzionale » diventano incostituzionali anche essi, perché, lungi dall'attuare la Costituzione, pongono mano a frettolose riforme che mettono a nostro avviso in discussione, se non addirittura in pericolo, quelle che noi riteniamo delle conquiste autentiche dello Stato moderno, che sono le conquiste relative alla divisione dei poteri e soprattutto all'autonomia completa dell'ordine giudiziario dal potere politico. La magistratura è ordine autonomo, come afferma la Costituzione, ed indipendente, con giudici che sono soggetti soltanto alla legge. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il ministro Zagari, intervenendo in Commissione nella discussione sul bilancio di previsione del 1974, ricordava fra l'altro che « non è accentuazione pessimistica, ma oggettiva valutazione, il dire che alla crisi di fondo dell'amministrazione della giustizia si sta oggi aggiungendo una crisi congiunturale che per consistenza e gravità rischia di compromettere in modo profondo e forse definitivo la stessa capacità operativa del nostro sistema giudiziario e rischia quindi di compromettere la sua credibilità sociale e politica ». Il relatore di allora sul bilancio di previsione del ministero di grazia e giustizia e relatore di oggi, onorevole Gargani, aggiungeva: « Non può sorprendere che in questa situazione il fatto di assistere ogni giorno di più a fenomeni di esasperazione in tutti gli operatori della giustizia, fenomeni destinati ad aumentare di tono e di intensità di frequenza, sia cosa di usuale normalità. Di fronte a questa esasperazione » — proseguiva

l'onorevole Gargani — « che tocca ormai avvocati, giudici, cancellieri, personale ausiliario, dirigenti ministeriali ed il grandissimo, enorme pubblico dell'amministrazione della giustizia, non è possibile quindi restare inerti, trovare un punto di formale neutralità, assicurarsi una irresponsabilità comunque e dovunque, ma occorre prendere atto di una situazione che non sopporta più alcun rinvio, per far convergere tutte le sedi di responsabilità (Parlamento, Governo, Consiglio superiore della magistratura) in un impegno di salvataggio, facendo quindi del problema della giustizia un settore di comune responsabilità. Di fronte a tali fattori strutturali e congiunturali di crisi della giustizia è evidente che non si può rinviare l'impegno di programma di azione » — proseguiva il relatore sul bilancio — « ma a tal fine è necessario definire una strategia globale di azione che si articoli per ora in quattro grandi filoni: la riforma dell'ordinamento penitenziario, che faticosamente ha raggiunto il traguardo », ma è priva del regolamento, sia detto questo fra parentesi...

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ne è priva, ma lo si sta emanando nei termini.

REGGIANI. La ringrazio, onorevole ministro: me lo auguro, anche perché gli inconvenienti sono rilevanti in tutte le carceri d'Italia.

Aggiungeva il relatore sul bilancio: « ...la riforma del sistema penale, con lo avvio di un codice di procedura che, una volta perfezionato nelle sue norme, occorrerà vedere come si possa conciliare con la realtà operativa degli uffici e del contesto sociale al quale va applicato; il potenziamento delle strutture organizzative — e su questo nessuno può non essere d'accordo — e la riforma dell'ordinamento giudiziario ».

Eravamo nel gennaio 1974. E, sempre a proposito di esasperazione, sarà il caso di tenere presente — diciamo noi — che alla esasperazione degli operatori del diritto si accompagna quella dei cittadini, i quali si sentono in balia di una criminalità incontrollata che, tanto per fare un esempio, ha consumato nella sola Milano, dal novembre 1974 al marzo 1975, quindici omicidi ancora in cerca di autore, e ha perpetrato nel 1974, salvo i fasti del 1975, ventotto rapimenti con riscatti (quelli noti) per più di cinque miliardi; e che in questa attività

imperterrita e impunita prosegue, come attestano i recenti due casi, sempre di Milano, uno dei quali riguarda un bambino di quattordici anni di cui, naturalmente, non si hanno notizie.

Quando diciamo queste cose, le diciamo non senza manifestare e ripetere anche in questa sede la sincera stima e l'apprezzamento per gli sforzi compiuti dal ministro dell'interno per assicurare un miglioramento della situazione dell'ordine pubblico, che, ormai, definire preoccupante è dir poco, e per gli sforzi altrettanto tenaci ed intelligenti compiuti dal ministro di grazia e giustizia affinché questo processo riesca ad attestarsi su risultati concreti.

Però questo non ci esime dal notare la situazione obiettiva nella quale, in tema di giustizia, ci accingiamo a discutere una « sottoriforma » che è un troncone di riforma e riguarda (guarda caso) il sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura.

Mi riallaccio alle osservazioni brevi, succinte e carenti (perché non sono al passo con la realtà attuale, con le imprese della criminalità) che ho avuto modo di fare prima. Sicché, proseguendo di questo passo, non sembrerà poi molto lontano dalla realtà il pensare al giorno in cui vi sarà stabilmente un oscuro, tenebroso potere che, dotato di mezzi economici ingenti derivanti da imprese criminose e organizzate, potrà accingersi a sfidare apertamente persino lo Stato.

MUSOTTO. Bella prospettiva !

REGGIANI. È una prospettiva che però, andando avanti di questo passo, cesserà di essere prospettiva per farsi trepida attesa.

Ora, dei quattro grandi filoni di strategia definita globale di cui alla ricordata relazione sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ne giunge uno, quello sull'ordinamento giudiziario, e viene sottoposto all'attenzione del Parlamento. Vi giunge, per giunta, in modo che io mi permetto di definire affrettato e parziale, con il solo riferimento al sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura e all'aumento del numero dei suoi componenti. Condivido il pensiero dell'onorevole relatore allorché egli dice che i problemi della giustizia e della sua organizzazione sono molto sentiti e sono oggetto di discussione, particolarmente in questo periodo, perché è maturato un ruolo diverso della magistratura e del magistrato che dovrebbe essere capito e approfondito in rap-

porto alle modificazioni profonde che sono intervenute nella società e nei rapporti istituzionali. E sono d'accordo con lui quando ricorda che si fa un gran parlare di crisi della giustizia e di crisi della sua organizzazione, ma non si riesce ancora a individuare bene il punto reale e vero dal quale deve prendere le mosse una riforma che voglia trasformare le strutture del potere giudiziario e adeguarle ai compiti nuovi del giudice.

Ma, proprio per questo, dubito molto della validità della proposta di cui il Parlamento si sta occupando, tanto dal punto di vista procedurale quanto da quello sostanziale. A prescindere dalla proposta che questo provvedimento legislativo fosse trattato alla stregua di un progetto di legge concernente questioni che non hanno speciale rilevanza, allorché per esso, seguendo un esempio non encomiabile, era stata richiesta l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa; a parte tale considerazione pregiudiziale — dicevo — preciso che (per quanto riguarda anzitutto la procedura) un'iniziativa concernente il mutamento della composizione di uno dei massimi organi costituzionali dello Stato meglio sarebbe stata servita se ai testi, pur pregevoli, degli onorevoli proponenti se ne fosse aggiunto uno contenente l'opinione e le scelte del Governo, il quale si è invece espresso in modo incidentale e, a mio parere, non del tutto convincente.

Basti pensare, ad esempio, che l'8 aprile, al Senato, l'onorevole sottosegretario, intervenendo nella discussione su questa proposta di legge, invitava preliminarmente l'Assemblea ad una particolare riflessione circa il carattere della rappresentatività prevista nel provvedimento ed aggiungeva: « La Costituzione, infatti, prevede la distinzione dei magistrati per funzioni e non per gradi e qualità, e la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, ribadendo il principio costituzionale, sottolinea, almeno implicitamente, il criterio della rappresentatività delle funzioni. Il provvedimento in esame — aggiungeva l'onorevole sottosegretario — invece, soprattutto all'articolo 3, attribuisce la rappresentatività non in ragione delle funzioni effettivamente esercitate, ma delle categorie in quanto tali, o delle qualità acquisite o del grado ». Nel richiamare l'attenzione su tali considerazioni, l'onorevole sottosegretario auspicava che nel corso della discussione il problema venisse ulteriormente approfondito e si riservava, ad ogni modo, a chiusura della discussione generale, di aggiungere qualche elemento a proposito dell'articolo 3 (in

realtà, stiamo ancora aspettando). « Con l'occasione — aggiungeva ancora il rappresentante del Governo — si fa presente che è pervenuto al Governo un motivato, acuto parere del Consiglio superiore della magistratura sul provvedimento in esame, parere che tratta temi interessantissimi, concernenti, ad esempio, i rapporti fra il Consiglio medesimo e il Governo ».

Non pare proprio che, allo stato degli atti e nel corso degli attuali lavori, sia stato tenuto gran conto dell'« acuto e motivato » parere del Consiglio superiore della magistratura: tutto ciò sol che si tenga presente che non uno dei suggerimenti e dei rilievi in esso contenuti è stato accolto o praticamente discusso.

Sempre per quanto riguarda la procedura, fra i molti altri rilievi che per brevità ometto, va ricordato che sullo stesso oggetto esistevano, oltre alla proposta dei senatori Viviani e Coppola, diverse iniziative legislative: le proposte di legge Spagnoli ed altri, il disegno di legge Gonella, le proposte Riccio Stefano e Felisetti; ma, soprattutto, esiste la proposta Bianco, che ha come secondo firmatario il relatore di oggi, onorevole Gargani, per la modificazione dell'articolo 104 della Costituzione, di quell'articolo — appunto — che verrà di fatto modificato se l'attuale provvedimento riuscirà approvato nel testo pervenutoci dal Senato.

La Camera ha respinto la richiesta di discutere congiuntamente anche la proposta di legge costituzionale n. 2811, ma è difficile disattendere l'opinione di coloro che dubitano dell'esattezza di questa decisione, ove si consideri che il nostro regolamento, agli articoli 77 e 78, prevede invece che i progetti di legge aventi un oggetto identico o strettamente connesso debbano essere sottoposti ad un esame abbinato (così si esprime letteralmente il regolamento). Ora, se si vuole avere la conferma della riconosciuta connessione, basterà rileggere quanto osserva nella sua relazione svolta in quest'aula il valoroso e puntuale relatore onorevole Gargani allorché così si esprime: « Alcuni colleghi insieme con me hanno ritenuto di dover proporre un nuovo esame ed un nuovo dibattito su quei principi costituzionali che non possono essere considerati oggi intoccabili se, ormai, non più completamente rispondenti alle nuove esigenze della società; ma quando presentammo una proposta di legge di modificazione dell'articolo 104 della Costituzione per ristrutturare il Consiglio superiore della magistratura e

regolare, a nostro modo di vedere, in maniera moderna, democratica e dinamica l'indipendenza dell'ordine giudiziario, suscitammo vivaci polemiche e incomprensioni notevoli ». Polemiche e incomprensioni che però non impedirono alla proposta di legge dell'onorevole Bianco di sentirsi riconoscere da numerose e autorevolissime voci il merito di aver saputo trasferire il complesso di problemi che va correntemente sotto il nome di « crisi della giustizia » dal piano corporativo-organizzativo, inadeguato sia per capirli sia per risolverli, al piano politico-costituzionale che è propriamente il suo. Sono, queste, parole del presidente Colli.

Accennerò soltanto ad alcuni degli altri punti sui quali occorre riflettere prima di approvare la proposta di legge di cui ci stiamo occupando. Essi sono, prima di tutto, rappresentati dall'articolo 3 (penultimo comma del nuovo testo dell'articolo 23 della legge del 1958) che sanziona la non rieleggibilità dei magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura nel periodo corrispondente alla durata di due Consigli successivi a quello di cui hanno fatto parte; disposizione questa che non trova riscontro ed anzi è in contrasto con la norma costituzionale e altresì con l'opportunità politica, perché questo divieto di rielezione prima del passaggio di un periodo corrispondente alla durata di due Consigli successivi non è previsto per i membri eletti dal Parlamento, e quindi è una disposizione che non può che lasciare perplessi per motivi di opportunità, oltre che per motivi che riguardano l'assetto costituzionale della materia.

Un'osservazione va fatta a proposito dell'articolo 3, comma successivo e ultimo, che sanziona l'ineleggibilità dei magistrati che prestino o abbiano prestato servizio quali segretari del Consiglio per la cui rinnovazione vengono convocate le elezioni. Non occorre che io ricordi che la Costituzione invece stabilisce, per l'elettorato passivo, che sono eleggibili gli appartenenti alle varie categorie, senza alcuna distinzione. Sotto questo profilo e per le stesse ragioni, non può non essere notata l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dall'elettorato passivo dei magistrati che al momento della convocazione delle elezioni non esercitano funzioni giudiziarie: si sanziona in tal modo, contrariamente alla norma costituzionale, l'ineleggibilità di tutti i magistrati addetti per legge al Ministero di grazia e giustizia, ad altri uffici ministeriali e così via.

Occorre anche porre attenzione alla norma di cui al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 23 della legge suddetta recato dall'articolo 3 (ma di questo implicitamente ho già trattato in precedenza), in base al quale si considerano magistrati di cassazione e d'appello anche quelli che, pur avendo conseguito la nomina, non esercitano ancora le rispettive funzioni. Su questo punto lo stesso onorevole ministro (*Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* della Camera, n. 564 del 3 luglio 1975) fece delle osservazioni estremamente congrue, rilevando in particolare che la rappresentanza deve essere correlata alla funzione esercitata e non anche alla qualifica. In caso contrario, ogni proporzione numerica verrebbe — e viene — a saltare. Su questo punto, oltre alle dichiarazioni del ministro, offrono una valida testimonianza anche le osservazioni dei commissari che, a mio sommessso avviso, senza molto fondamento si opponevano alle sue argomentazioni.

Per quanto riguarda la ricorrente polemica contro il sistema attuale, cosiddetto maggioritario, l'*Avanti!* del 4 luglio 1975 dice testualmente: « Le varie proposte di legge hanno tutte in comune un obiettivo, l'introduzione del sistema proporzionale nell'elezione dei magistrati, onde eliminare lo scandaloso sistema in atto per il quale, come in effetti è avvenuto, alla lista che riporta la maggioranza relativa si attribuisce la totalità dei seggi anche quando, come è il caso dell'attuale Consiglio superiore della magistratura, esso rappresenti soltanto il 40 per cento del totale dei magistrati ».

Debbo dire che questi dati non corrispondono alla realtà, perché, se andiamo a vedere come è composto l'attuale Consiglio superiore della magistratura, è facile rilevare come non sia assolutamente vero che con il 40 per cento dei voti « Magistratura indipendente » abbia avuto nel Consiglio attuale tutti i seggi. Innanzitutto i seggi conquistati sono 13 e non 14; in secondo luogo i voti riportati da ciascun candidato (eccezion fatta per due) superano di gran lunga il 60 per cento su 5 mila votanti.

Queste sono alcune delle osservazioni che vanno fatte rispetto ad alcuni luoghi comuni che ho notato accompagnare insistentemente l'*iter* di questa proposta di legge.

Sempre per quanto riguarda questo problema, occorrerà poi riflettere senza preconcetti sul proposto aumento del numero dei

componenti del Consiglio superiore della magistratura, che offre il destro a fondate critiche le quali, dal punto di vista tecnico, sono state espresse nel parere del 14 febbraio 1975 dello stesso Consiglio superiore della magistratura, in pratica totalmente disatteso, e che ha incontrato dal punto di vista politico riserve che assumono particolare rilievo per l'attualità delle critiche relative al moltiplicarsi degli incarichi e delle spese conseguenti. Occorrerà dunque riflettere su tutto questo; e accennerò per inciso che un tale problema non è stato in questa sede neanche sfiorato.

Da ultimo, non vanno ignorate le critiche dei molti i quali temono che l'introduzione del sistema proporzionale provochi un crescendo di correnti, di fazioni, di conventicole, che accentueranno ancor più il carattere di piccolo parlamento del Consiglio superiore della magistratura, a scapito della sua già scarsa omogeneità, a scapito della sua funzionalità, e a scapito della sua intrinseca capacità amministrativa.

La nostra Costituzione non prevede affatto, all'articolo 104, la rappresentanza delle ideologie, ma al contrario, e soltanto, la scelta elettiva dei magistrati delle varie categorie, e non per gestire e rappresentare interessi di gruppo o di categoria, ma per servire con lealtà ed imparzialità gli interessi dell'amministrazione della giustizia, affidati al Consiglio come primario organo dello Stato.

La volontà di spolicizzare la giustizia esprime un'esigenza elementare della coscienza del cittadino e costituisce un preciso dovere di uno Stato che voglia definirsi democratico.

Un grande giurista del passato, Ulpiano, definiva la giustizia « *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* »; e l'articolo 98 della Costituzione, prescrivendo che si possono per legge stabilire limitazioni ai magistrati per la loro iscrizione ai partiti politici, implicitamente mira appunto, avvertendone la necessità, a garantire quella imparzialità che è indispensabile perché ad ogni cittadino sia riconosciuto il suo diritto.

Un grande giurista dei nostri tempi, Piero Calamandrei, dall'alto della sua esperienza di grande avvocato e di coerente antifascista, dal canto suo ammoniva: « Quando per la porta della magistratura entra la politica, la giustizia esce dalla finestra ».

Spetta al Parlamento far sì che questa iattura non abbia nuovamente a verificarsi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pennacchini. Ne ha facoltà.

PENNACCHINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la proposta di legge oggi al nostro esame limita il proprio raggio di azione e di influenza alla riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura, nell'intento di renderlo sempre più strettamente rappresentativo, più equo, più adeguato alle esigenze che si sono venute a mano a mano manifestando. Sfuggono quindi alla competenza odierna innovazioni o modificazioni di più largo respiro, che pure sono state proposte, investenti addirittura lo stesso sistema sancito dalla Costituzione per regolare questo delicato settore, che oggi ancora non ha trovato soddisfacente equilibrio, e che da parti diverse — a volte contrapposte — trova interpretazioni e forse applicazioni assai difformi, rendendo elastici gli stessi principi costituzionali, visti in un'ottica settoriale, ovvero esasperando la rigidità di alcuni a scapito di altri, con sofferenza dell'armonia e della unità organica che ne sono l'elemento basilare costitutivo.

Non appare per altro fuor di luogo, come già del resto hanno fatto in Commissione i relatori, dare fisionomia e tinte appropriate all'orizzonte nel quale va inserito il limitato settore oggi al nostro esame, sia per ottenere una coerente determinazione, sia per esprimere al riguardo l'autorevole volontà del Parlamento, senza attendere che interessate spinte di opinione rendano più acuta e complessa la vertenza.

Nessuno certo intende qui affievolire la precisa norma costituzionale, che è poi anche una conquista dell'Italia democratica e repubblicana, insita nell'articolo 104, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Ma nessuno intende del pari che siano inferte attenuazioni o ferite al principio sancito dall'articolo 5, secondo cui la Repubblica è una e indivisibile.

La nostra Carta costituzionale ha certamente risentito del clima politico in cui è nata e del periodo storico che l'ha preceduta, onde, intendendo al massimo evitare ogni involuzione autoritaria e attribuire alla giustizia il ruolo di suprema garanzia della natura democratica dello Stato, non poteva più ritenersi soddisfatta di una indipendenza soltanto generica della magistratura, pur se amministrata da un organo

che rispondeva in Parlamento, ma ha voluto sottrarre all'esecutivo ogni possibilità di influenza, affidando ad un Consiglio superiore le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

È sorto così un sistema giudiziario — l'unico, se non erro, nel contesto internazionale — in cui il Consiglio superiore ha poteri deliberativi e non semplicemente consultivi, come avviene in tutti gli Stati democratici, ove, anche in questo settore, non si evade dal principio che di interferenze e di abusi si risponde sempre e soltanto in Parlamento.

Che un siffatto sistema si prestasse a pericolose conseguenze e interpretazioni, minacciando di sfociare in situazioni di diarchia o di affievolimento dell'unità dello Stato, non sfuggì per altro allo stesso costituente; e lo testimonia la vasta proporzione che assunse il dibattito costituzionale sulla magistratura, approdato, fortunatamente, ad alcune cautele, che rappresentano una barriera per chi intenda superare il limite dell'unità e indivisibilità dello Stato. A quella barriera occorre oggi fermamente richiamarci, per riaffermarne la presenza e la invalicabilità.

Ma qui bisogna essere estremamente franchi e chiari, per evitare errate interpretazioni e distorsioni, anche in buona fede, del nostro pensiero. Parlando di barriera, non intendo che essa debba presidiare soltanto un lato, bensì tutti i contorni del problema, salvando competenze ed evitando eccessi, da qualunque parte provenienti.

Ho già detto che nessuno vuole neppure leggermente affievolire il principio costituzionale dell'indipendenza e autonomia della magistratura. E nessuno crede, nonostante sporadici e isolati episodi, a una sorta di conflitto o braccio di ferro tra magistratura e Parlamento, o a stati di acredine e di ritorsione inventati e ingigantiti da qualche limitato settore del mondo del diritto o di quello che deve interpretare la pubblica opinione.

Oltre che da limiti costituzionali ben precisi, eventuali situazioni di attrito e di conflitto sono vanificate dalla responsabilità e dal senso dello Stato che gli atteggiamenti della magistratura e del Parlamento nel loro complesso hanno sempre confermato.

Quello che mi preoccupa, invece, è la tendenza a ricercare o a consentire posizioni rispettivamente distaccate, indipen-

denti, avulse e isolate dal contesto unico dell'attività statale; a consentire e a facilitare situazioni che possono far considerare la magistratura come una sorta di *turris eburnea*, priva non solo di collegamenti con le altre branche dello Stato (e quindi con la stessa popolazione amministrata), ma altresì di quella necessaria simbiosi tra i vari poteri, di cui il costituente ha dimostrato di preoccuparsi a fondo.

Come infatti non restar perplessi quando si sente affermare che occorre accordare alla magistratura, e per essa al Consiglio superiore che ne è l'espressione, facoltà e poteri di cui oggi è ingiustamente priva? Tra questi vengono indicati ad esempio: il governo autonomo, e cioè senza responsabilizzazione, di tutto il complesso dell'attività giudiziaria, salva la competenza del ministro su quanto non pregiudica tutto ciò che il Consiglio stesso ritiene di sua spettanza; il superamento della cosiddetta diarchia al vertice della giustizia, con l'eliminazione di qualsiasi possibilità di ingerenza del ministro anche nelle questioni che riflettono la funzionalità dell'amministrazione giudiziaria, e quindi l'abolizione del potere di formulare richieste su questioni riflettenti lo stato dei magistrati e di formulare osservazioni; l'abolizione del concerto per gli uffici direttivi e della richiesta per incarichi estranei alle funzioni e del consenso per i collocamenti fuori di ruolo; l'eliminazione dei provvedimenti governativi che danno esecutività alle decisioni del Consiglio superiore; il passaggio al Consiglio superiore dei poteri di sorveglianza su tutti gli uffici giudiziari, il cui funzionamento quindi verrebbe sottratto alla competenza del ministro o addirittura, se mantenuto, dovrebbe creare una sorta di ibrida responsabilità del ministro di fronte al Consiglio superiore; la competenza esclusiva del Consiglio superiore sulla modificazione delle circoscrizioni giudiziarie e l'organizzazione e il funzionamento degli uffici giudiziari per la parte di competenza dei magistrati, anche se è notoriamente impossibile scindere nel magistrato le competenze giurisdizionali da quelle amministrative; il passaggio dell'ispettorato generale sotto il Consiglio superiore della magistratura (il che, fra l'altro, ridurrebbe a zero la possibilità riconosciuta dalla Costituzione al ministro di promuovere l'azione disciplinare); l'obbligatorietà di pareri e della collaborazione del Consiglio superiore sull'attività legislativa; l'autogestione del-

la magistratura, o quanto meno l'autonomia contabile e organizzativa del Consiglio superiore, che potrebbe provvedere di sua volontà alle retribuzioni, ai sussidi, alle indennità nei limiti della spesa complessiva fissata dal Parlamento; l'obbligo per il ministro di trasferire al Consiglio superiore proprio quei funzionari o segretari o personale d'ordine che lo stesso richieda nell'ambito dell'organico opportunamente allargato; l'obbligo per i procuratori generali di riferire al Consiglio superiore, e per conoscenza al ministro, su tutta l'amministrazione della giustizia nel settore di competenza territoriale; la competenza esclusiva su ogni provvedimento connesso all'attività dei magistrati, e non soltanto per la parte giurisdizionale.

Ho creduto di esporre soltanto alcuni dei quesiti che testimoniano l'esistenza del problema, non tanto per porne in discussione l'opportunità o la liceità giuridico-costituzionale, quanto per ribadire l'esistenza di alcune frontiere etiche e sociali che non si possono superare senza ferire nella sua più genuina e autentica espressione lo Stato democratico.

Sarebbe fin troppo comodo e semplicistico ripetere qui anzitutto che a potere corrisponde responsabilità e che è assai pericoloso trascurare o anche deformare questo elementare principio democratico. Ma quello che mi preme porre in risalto è che non solo di responsabilità deve parlarsi, ma anche di coesione, di armonizzazione, di fusione nello scopo finale di funzioni distinte, sì, ma complementari e convergenti nell'unificazione della salvaguardia e della difesa dello Stato, le cui attività legislative, esecutive e giudiziarie sono tre facce distinte di un medesimo prisma, onde non è concepibile qualsiasi stacco, separazione, scorporo o assoluta autonomia.

Lo stesso articolo 105 della Costituzione, fissando le competenze del Consiglio superiore, le indica in modo tassativo e non indicativo; non consente, cioè, che per analogia tali competenze siano allargate, anzi stabilisce che esse siano regolate con legge ordinaria, cioè attraverso i poteri normali del Parlamento. Uguale sistema stabilisce che sia il Parlamento a regolare le garanzie del pubblico ministero (articolo 107). È sempre la legge, e quindi il Parlamento, che detta (articolo 108) le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura; mentre l'articolo 110 è addirittura assai esplicito nel far salve le competenze del

ministro in tutto ciò che attiene all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, con la sola estrapolazione di quei compiti specificatamente attribuiti al Consiglio superiore dall'articolo 105. Infine, la soggezione dei giudici soltanto alla legge (articolo 101) è chiaro che implica la salvaguardia, per la magistratura, dei principi costituzionali, ma al tempo stesso la possibilità che, attraverso il potere legislativo, si impedisca l'esercizio dell'indipendenza, dell'autonomia della magistratura in maniera disarticolata dall'interesse generale dello Stato, o addirittura con possibilità di conflitto tra i vari poteri.

È chiaro che il Parlamento non può vedere mortificare, a vantaggio di un potere, le competenze di un altro potere che è poi la sua diretta espressione e sa di dover rispondere di ogni suo atto.

I fautori dell'esasperazione del concetto di indipendenza e di autonomia si rifanno puntualmente alla Costituzione. Ma fu proprio il costituente che si preoccupò di evitare il pericolo, da molti paventato, della formazione di un corpo chiuso, e proprio per questo fine introdusse nel Consiglio superiore un terzo di membri eletti dal Parlamento, tra cui il vicepresidente; affidò al guardasigilli l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché la facoltà di promuovere l'azione disciplinare; stabilì che a presiederlo fosse colui che, come Capo dello Stato, rappresenta l'unità della nazione.

In altre parole, è vero che la Costituzione riconosce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura da ogni altro potere sul piano funzionale e organizzativo, nel concetto più ampio, e rispetto sia al potere esecutivo sia a quello legislativo; ma, oltre a non estraniare affatto i magistrati dall'armonico concerto dell'organizzazione statale, ribadisce pur sempre che il supremo e definitivo regolatore dell'attività dello Stato è il Parlamento.

L'attività giurisdizionale non è e non può essere altro che una delle funzioni fondamentali dello Stato; non può ambire o condizionare altri poteri; nell'orbita dello Stato deve esplicarsi e concorrere ad affermarne la sovranità.

Una separazione dell'ordine giudiziario, concepita con tale assolutezza da escludere ogni rapporto con gli altri poteri, come talune richieste o rivendicazioni sembrano confermare, genererebbe un potere avulso dallo Stato, incompatibile con il suo ca-

rattere di superiore unitarietà: un potere, cioè, nello Stato e non dello Stato, e da ciò alcuni paventano — io non sono tra costoro — che possa divenire un potere contro lo Stato.

Ecco perché ho parlato di barriera che occorre rinverdire e forse irrobustire, ma assolutamente non spostare, nel senso che debbono difendere nel modo più efficace ed ampio al tempo stesso indipendenza, autonomia della magistratura e unità inscindibile dello Stato.

In questo quadro poco spazio è riservato ai fautori dell'interpretazione ristretta del testo letterale della Costituzione, che concentra la responsabilità del ministro nella parte strumentale dell'attività del magistrato, come la disciplina amministrativa del personale ausiliario e la fornitura dei mezzi e delle attrezzature; mentre sembra più collimante con lo spirito della Costituzione l'interpretazione secondo cui l'attuazione delle norme deve obbedire all'esigenza di coordinare il potere giudiziario con gli altri poteri, al fine della realizzazione dell'unità inscindibile dello Stato.

Qui si tratta di riaprire il capitolo sconfinato della divisione dei poteri: si tratta di riaffermare il valore e l'opportunità della legge ordinaria, che proprio in omaggio al coordinamento, premessa di unità, ha regolato questa difficile e contrastata materia, affidando al ministro il potere di richiesta e di proposta — senza vulnerare il principio costituzionale che riserva al Consiglio la potestà deliberativa, del tutto sottratta al Governo — e al tempo stesso consentendo che il Governo, espressione del Parlamento, possa rappresentare al Consiglio le esigenze più vive dell'amministrazione della giustizia.

Nulla è tolto alla competenza devoluta al Consiglio, e le barriere costituzionali non sono state infrante, essendo stata rispettata la Costituzione nella lettera e nello spirito.

Fatta questa premessa, sulla quale potremo tornare anche in occasione di altri provvedimenti legislativi, in particolare in occasione della tanto auspicata — anche oggi in quest'aula — e mai presentata riforma generale dell'ordinamento giudiziario, specie per quanto attiene alla figura del pubblico ministero, vediamo più da vicino il provvedimento oggi al nostro esame.

Ritengo innanzitutto molto opportuno aver limitato in questa sede l'esame della riforma della composizione e del sistema di elezione del Consiglio superiore della magistratura, rimandando alla prossima legisla-

tura qualunque altro argomento comporti l'emanazione di una legge generale di riforma dell'istituto, alla luce delle esperienze passate, anche in relazione all'opportunità di introdurre modificazioni costituzionali che possono riguardare, più che un'alterazione dei rapporti di rappresentanza, una migliore regolamentazione delle competenze, un più efficace raccordo con l'esecutivo — la cui rappresentanza non appare nel seno del Consiglio — e, soprattutto, un più diretto ed ampio rapporto con il Parlamento.

Premetto che, in considerazione dello scarso tempo a disposizione (se vogliamo rendere operante questa piccola riforma prima della scadenza dell'attuale Consiglio), ho anch'io condiviso la decisione della Commissione di non proporre emendamenti, che rischierebbero di allargarsi e di proliferare all'infinito, impedendo così l'entrata in vigore di una legge che, nel suo complesso, è da considerare provvida e opportuna, soprattutto per l'introduzione del sistema proporzionale. Esporrò ugualmente, tuttavia, le mie impressioni, affinché restino a futura memoria per il peso che si vorrà loro attribuire, ma con la premessa che solo la ristrettezza dei tempi di approvazione mi ha impedito di trasformare le mie critiche in presentazione di emendamenti o manifestazioni di aperto voto contrario.

Innanzitutto, confesso all'onorevole Spagnoli che sono tra coloro che hanno forti dubbi sull'opportunità della elevazione del numero dei componenti prevista dall'articolo 1. A parte il fatto che ciò comporta un aumento di personale, di uffici, di strutture e di spesa in una situazione ritenuta largamente idonea e sufficiente nella sua attuale composizione dallo stesso Consiglio superiore della magistratura, l'elevazione del numero non faciliterà certo la celerità e l'idoneità delle decisioni, aumenterà le pressioni e la difesa di posizioni di settore e quindi i margini delle discussioni. Nulla togliendo alla condanna del sistema che si prestava ad involuzioni autoritarie, debbo ricordare che lo stesso lavoro che oggi è compiuto dal Consiglio superiore della magistratura era svolto, prima della sua creazione, da tre persone: il ministro, il suo capo di gabinetto, il direttore generale del personale.

Anche l'articolo 2, che stabilisce opportunamente la presenza dei due terzi dei componenti per la validità delle decisioni, si preoccupa di affermare altresì l'obbligatorietà che almeno 14 presenti siano magi-

strati, senza volere, per converso, che almeno 7 siano laici, con una posizione di dubbia costituzionalità e chiaramente preferenziale, posizione che, oltre a non essere giustificata, appare addirittura offensiva nei riguardi dei membri eletti dal Parlamento. Infatti, a parte la possibilità di interessate manovre assenteistiche, tale disposizione consente la validità di deliberazioni prese da un Consiglio in cui siano presenti 20 magistrati e un laico, o addirittura 21 o 22 membri tutti magistrati, tenuto presente che ci sono due magistrati di diritto da aggiungere ai 20 eletti. Ciò non mi pare in armonia con lo spirito della Costituzione, preoccupata di evitare eventuali insorgenze di caste chiuse. In omaggio alla decisione di non ritardare l'iter della legge, anche in questo caso mi asterrò dall'inutile rito della presentazione di un emendamento destinato ad essere respinto, ma non posso esimermi dal dovere di richiamare la Camera sulla gravità del dubbio di costituzionalità, e ritengo ad ogni buon conto utile che negli atti parlamentari rimanga traccia di questo mio rilievo, in modo da non lasciare accreditare l'impressione che esso sia sfuggito o se ne sia sottovalutata la portata costituzionale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembrano esatte le preoccupazioni espresse in Commissione dal ministro, anche se poi il Governo non ha ritenuto di trasferirle in apposito emendamento. In base a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione (« i magistrati ordinari si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni ») e sulla scorta della formula contenuta nella legge 24 maggio 1951, n. 392 (« i magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni in magistrati di tribunale, magistrati di corte d'appello e magistrati di cassazione »), il concetto di categoria è stato finora ancorato alla qualifica, diversificando i magistrati esclusivamente secondo le funzioni loro potenzialmente riconosciute, indipendentemente da quelle effettivamente esercitate.

Tale concetto è stato recepito integralmente dalla legge n. 795 del 1958, che, adeguando vieppiù l'istituto del Consiglio superiore della magistratura al dettato costituzionale, ha classificato, all'articolo 25, le categorie dell'elettorato attivo in « magistrati di tribunale, magistrati di corte d'appello e magistrati di cassazione ». Ma con l'avvento delle riforme dell'ordinamento giudiziario che si sono susseguite dal 1958 ad oggi — riforme che, mediante il conferi-

mento della qualifica « in soprannumero », hanno radicalmente trasformato il vecchio sistema dei « ruoli chiusi » in quello dei « ruoli aperti » — si è venuto a determinare un rapido sovvertimento dei rapporti quantitativi già esistenti tra le dette tre categorie, portando al livello di categoria più numerosa quella dei magistrati di cassazione. Di qui il fenomeno di un numero sempre maggiore di magistrati d'appello con funzioni di giudice di primo grado e di magistrati di cassazione con funzioni di giudice d'appello o anche di primo grado.

Il sistema indicato dall'articolo 3 della proposta di legge in esame (sistema che attribuisce alle tre categorie dei magistrati i posti da assegnare rispettivamente in ragione di 8-4-8) prescinde dalle considerazioni anzidette, portando a progressiva alterazione la proporzione tra il numero dei componenti le singole categorie ed i membri che le rappresentano, alterazione con ogni evidenza sfavorevole alla prima (cassazione) e favorevole alla terza (tribunale).

È opportuno in proposito considerare che alle elezioni del prossimo anno la categoria dei magistrati di cassazione si presenterà presumibilmente come il 47 per cento dell'intera magistratura, mentre quella di appello e quella di tribunale raggiungeranno rispettivamente il 17 per cento ed il 36 per cento.

L'alterazione potrà essere ancora più accentuata al 31 dicembre 1980, epoca in cui si prevede per la prima categoria il raggiungimento di un livello del 52 per cento e per la terza un calo al 25 per cento.

In tale situazione potrebbe introdursi un criterio che ponga più fedelmente il numero dei rappresentanti in rapporto non più alle categorie dei magistrati in base alle qualifiche raggiunte, bensì alle funzioni effettivamente esercitate, ottenendo, in tal modo, quadri ben definiti ed immutabili, in quanto collegati agli organici degli uffici giudiziari. E la ripartizione dei posti potrebbe obbedire al criterio della divisione del numero dei votanti distinti per funzione per il numero dei posti da ricoprire, ottenendosi in tal modo una rappresentanza più equa e proporzionale. Ma ci sono altri *vulnera*, altre ferite a precise norme costituzionali; ferite, se non letali, tuttavia abbastanza profonde, come quella del secondo comma dell'articolo 3, ove testualmente si dice: « Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di cassazione e magistrati d'appello i magistrati che ab-

biano conseguito la rispettiva nomina, ancorché non esercitino le rispettive funzioni ».

Secondo alcuni, basta confrontare questa dizione con quella dell'articolo 107 della Costituzione (secondo cui « i magistrati si distinguono fra loro soltanto per funzioni ») per rilevare che con legge ordinaria si disattende il principio costituzionale proprio in uno dei diritti più rilevanti e impegnati del magistrato, quello dell'elettorato attivo e passivo del Consiglio superiore. Si confuta anche l'opinione opposta, quella cioè che si rifà al disposto dell'articolo 104, in cui si parla di magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie, sostenendo che, con tale interpretazione, si ammetterebbe un contrasto costituzionale tra distinzione per categoria e distinzione per funzioni e che l'aver inserito l'avverbio « soltanto », quando si è parlato di distinzione per funzioni, elimina qualsiasi dubbio interpretativo, laddove l'aver citato l'appartenenza alle varie categorie rimane soltanto a confermare l'intenzione del costituente che nel Consiglio fossero rappresentati tutti i magistrati; e cioè quelli con funzioni di primo grado, di appello e di cassazione. Si aggiunge che per « categoria » il costituente ha inteso significare categorie di magistrati distinti per funzioni. È una tesi degna della massima attenzione, anche se, in pratica, essa crea un profondo disagio per chi, conquistato lo *status* giuridico ed economico di magistrato di cassazione, è costretto, in conseguenza delle sue funzioni, a votare per i magistrati d'appello o di tribunale, o per chi può essere candidato a rappresentare una categoria diversa da quella del proprio *status*, il che d'altra parte, non gli consentirebbe di attrarre voti e, praticamente, gli impedirebbe l'elettorato passivo. Per non citare, altresì, l'opinione abbastanza diffusa in dottrina secondo cui la distinzione per funzioni non si esaurisce in quelle di primo grado, appello e cassazione, ma comprende quella di giurisdizione ordinaria, amministrativa, inquirente, giudicante, minorile, fallimentare, talché il pretore può essere, ad esempio, ad un tempo, magistrato di primo grado e d'appello rispetto alle sentenze del conciliatore.

Altro concreto dubbio di costituzionalità rilevo in ordine al quinto comma dell'articolo 3, il quale prevede l'ineleggibilità di magistrati che non esercitano, al momento delle elezioni, le funzioni giudiziarie. Molto più corretta è l'attuale normativa che fa di questa ipotesi un caso di

incompatibilità, con possibilità quindi di optare per la qualità di componente o di mantenere il proprio *status*.

Infine, sempre per quanto riguarda l'articolo 3, molto strano mi pare il penultimo comma, che prevede la non eleggibilità dei magistrati per due Consigli successivi a quelli di cui hanno fatto parte. La Costituzione, all'articolo 104, si limita a prescrivere che i membri, non solo i magistrati, « non sono immediatamente rieleggibili ». Nulla è detto circa la possibilità che il legislatore ordinario vada oltre la limitazione imposta dalla Costituzione e stabilisca il raddoppio della « quarantena ». Fin qui la disposizione può essere *extra* Costituzione, ma non *contra* Costituzione. Il *contra* è invece ravvisabile nel disposto che a tale limitazione siano soggetti soltanto i membri togati e non anche i laici. Per non dire poi che, secondo alcuni, l'aver la Costituzione parlato di « immediatamente » può far sorgere il diritto all'elettorato passivo di quanti hanno lasciato trascorrere un quadriennio dopo la prima elezione.

Mi auguro che, fin dove possibile, gli inconvenienti lamentati siano risolti dal regolamento di esecuzione. Il resto, vista l'urgenza di approvare la legge, potrà formare oggetto di successive proposte che, ripeto, potranno prendere in esame l'intero complesso delle norme, studiandosi di darvi una configurazione più completa, più armonica, più soddisfacente.

Sul sistema proporzionale previsto dall'articolo 4 ho già dato la mia incondizionata adesione. C'è solo da esprimere il rammarico — anche se qui ho sentito tanti sostenitori del sistema maggioritario — che non sia stato adottato prima. Si sarebbero così evitati tanti malumori per sospettati o presunti soprusi, tante discussioni e accuse di condotte preferenziali e tante delusioni, quando la doverosa correttezza impediva facilitazioni o favoritismi. Non dimentichiamo che tra i compiti del Consiglio c'è anche l'adozione di provvedimenti disciplinari che, più di ogni altra cosa, influiscono sulla carriera e sulla vita lavorativa del magistrato.

Null'altro ho da aggiungere sugli articoli successivi.

Ho già illustrato, onorevoli colleghi, i motivi del mio voto favorevole. Ciò non mi esime però dal rivolgere un cortese invito al Governo affinché le situazioni e i quesiti così brevemente, e forse senza completezza, illustrati non restino a lungo privi di risposta. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore per la I Commissione.

RICCIO STEFANO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, desidero prima di tutto ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione e soprattutto l'onorevole Pennacchini, il quale ha presentato quel ventaglio di dubbi, di perplessità, sulle quali, anche in sede di Commissioni riunite, abbiamo richiamato l'attenzione degli onorevoli deputati. Tali perplessità, sollevate anche dal Governo, rimangono.

Vorrei osservare innanzitutto che non possiamo essere accusati di voler ritardare o di non aver dato inizio per tempo alla riforma del Consiglio superiore della magistratura. Anche a nome del mio gruppo, presentai la mia proposta di legge nel lontano giugno 1972; soltanto dopo due anni è stata presentata la proposta di legge del gruppo comunista e più tardi ancora, un anno dopo, esattamente il 20 febbraio 1975, è venuta la proposta di legge dell'onorevole Felisetti. Mi pare pertanto chiaro che proprio dal gruppo della democrazia cristiana è stata soprattutto avvertita la necessità di questa riforma, sino al punto di presentare una proposta di legge e di sollecitarne la discussione.

Siamo lieti che oggi si parli di urgenza di approvazione, anche se tale urgenza mortifica il nostro senso giuridico-costituzionale, che dovrebbe indurci a modificare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Desidero aggiungere che, proprio a seguito di fatti, di circostanze, di osservazioni sopravvenuti in questo periodo, cioè dal 1972 ad oggi, ero stato indotto nelle Commissioni riunite a fare quelle osservazioni che ho ripetuto nella mia relazione scritta. Anche nella mia proposta di legge era sancito il principio dell'elettorato passivo indipendentemente dalle funzioni esercitate; però — ripeto — i fatti che si sono verificati, le osservazioni venute sul piano giuridico, mi avevano poi consigliato di presentare questo dubbio di incostituzionalità, che per la verità, a mio avviso, più che dubbio, è realtà costituzionale.

Comunque, data l'urgenza di approvare la legge, superiamo anche questa difficoltà. Del resto, ci siamo tutti trovati d'accordo

sulla necessità di passare dal sistema maggioritario a quello proporzionale, riconoscendo che questa è un'esigenza profonda.

Da parte dell'onorevole Spagnoli si è fatto cenno alle « correnti ». Per parte mia, non vorrei usare questa espressione, che mi preoccupa, perché sappiamo bene quali possono essere le conseguenze sul procedimento elettorale di un sistema di rapporti basato sul principio delle « correnti ».

Ciò non toglie che indubbiamente vi sono state, vi sono delle posizioni diversificate le quali possono emergere con una rappresentanza proprio attraverso la proporzionale. Crediamo, ci auguriamo, che attraverso la proporzionale si possa arrivare ad una maggiore serenità nell'ambiente giudiziario, maggiore serenità che ritengo indispensabile non soltanto agli effetti del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, ma anche e soprattutto agli effetti dell'esercizio della giurisdizione. Infatti se un'indicazione noi possiamo dare, questa è proprio che l'esercizio della giurisdizione deve svolgersi in condizioni di assoluta indipendenza e autonomia.

Senza attardarmi a dimostrare quello che ritengo essere un vizio di costituzionalità, desidero soltanto fare un'affermazione, richiamando quanto da me è stato scritto nella relazione, e cioè che in sostanza il problema è semplice: se ai sensi dell'articolo 107 i magistrati si distinguono per le funzioni, mi pare chiaro che l'elettorato passivo non può che essere legato alle funzioni, sicché i magistrati vanno eletti tra quelli che esercitano effettivamente le funzioni.

Non vi è un contrasto fra l'articolo 107 e l'articolo 104 della Costituzione. L'articolo 104 pone un concetto di categoria, ma il concetto giuridico-costituzionale di categoria lo possiamo evidentemente definire creando un collegamento — che esiste, come esiste un collegamento tra tutte le norme della Costituzione — tra l'articolo 104 e l'articolo 107. Così noi abbiamo che la categoria si definisce attraverso le funzioni esercitate, cioè a dire che la categoria è quel gruppo che esercita le stesse funzioni. In base a tale principio abbiamo una categoria di magistrati che esercitano le funzioni presso la Corte di cassazione, una categoria di magistrati che esercitano le funzioni presso le corti d'appello, una categoria di magistrati che esercitano le funzioni in primo grado (tribunale e pretura).

Posto questo concetto, che mi sembra semplice e chiaro, noi non crediamo che

si possa, rispettando la Costituzione, eliminare questo richiamo all'esercizio delle funzioni. Ecco perché a mio modo di pensare sarebbe stato necessario modificare il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 23 della legge del 1958. Eravamo orientati in questo senso, ma ora l'urgenza ci spinge a dover abbandonare questa preoccupazione di ordine costituzionale.

Credo allora di poter concludere richiamando ancora una volta quanto ho scritto nella mia relazione e sottolineando che il Parlamento deve seriamente preoccuparsi della struttura e della funzione del Consiglio superiore della magistratura. A tal fine sono state presentate delle proposte di legge costituzionali. Noi abbiamo affermato che in considerazione dell'urgenza del problema occorre limitarsi ad una modificazione del sistema elettorale, ciò che, per altro, non ci ha impedito di proporre le modificazioni di norme estranee a questo specifico settore. Ma è necessario affrontare il problema di fondo della struttura del Consiglio superiore della magistratura perché, a distanza di 30 anni da quando alla Costituente esaltammo l'indipendenza della magistratura e guardammo a questo consenso come al mezzo per garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sono maturate tante esperienze e sono state create tante realtà che ci inducono a ritenere che la struttura e la composizione di questo organo costituzionale debbano essere rivedute.

Mi auguro che il Parlamento abbia il tempo — e che ciò avvenga al più presto — di riflettere su queste preoccupazioni, e tenendo presente anche il parere venuto dal Consiglio superiore della magistratura, che è un parere molto nutrito e molto ampio, possa adottare i provvedimenti necessari al fine di dare maggiori garanzie alla magistratura stessa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la IV Commissione.

GARGANI, Relatore per la IV Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, sarò telegrafico. Avendo abusato del tempo a mia disposizione nell'intervento introduttivo, dirò ora pochissime parole, limitandomi ad una osservazione di carattere generale e senza volere, quindi, entrare nel merito delle varie osservazioni fatte.

Innanzitutto, insieme con il ringraziamento ai colleghi intervenuti così dottamen-

te, vorrei esprimere il mio compiacimento per l'avvio che è stato dato in quest'aula a quel dibattito generale che era stato da me auspicato. Abbiamo trattato e stiamo per votare un provvedimento che, pur essendo senza dubbio importante e fondamentale per il risultato che può dare all'interno della magistratura e del mondo giudiziario, rimane pur sempre, come ho detto in apertura della discussione, limitato ad un problema particolare che è a valle rispetto al problema più generale.

Qualcuno, come l'onorevole Valensise, ha voluto — credo, abbastanza capziosamente — gettare ombra su questi due momenti diversi, e attribuire alla maggioranza o al partito che ho l'onore di rappresentare volontà diverse da quelle che sono state effettivamente espresse. Noi abbiamo sottolineato l'importanza di definire una volta per tutte nell'ambito costituzionale e nell'ambito normativo ordinario la funzione del Consiglio superiore della magistratura, che è disegnato dalla stessa Costituzione.

Ho sentito affermare in quest'aula che esso è diventato, o ha rischiato di diventare, un organo burocratico, con funzioni che non rappresentano effettivamente le esigenze della magistratura e non sono adeguate ai compiti diversi che la magistratura deve oggi assolvere.

In sede di Commissioni vi fu l'impegno di tutti a discutere questo provvedimento particolare, ma anche questioni più generali. E fu per questo che aderii alla proposta di discutere per intanto della legge di riforma del sistema proporzionale accantonando, almeno per il momento, la legge più generale: proprio perché si avviasse un dibattito su questi problemi, dibattito che non si può esaurire nella discussione di una proposta di legge, ma deve investire il mondo giudiziario, i giuristi, gli uomini politici, il Parlamento.

Di questo sono soddisfatto. È superfluo riconfermare la validità della proporzionale. Credo che il gruppo della democrazia cristiana (ho ascoltato in proposito l'acuto e intelligente intervento dell'onorevole Pennacchini) sia disposto ad affrontare sacrifici in termini di tecnica legislativa pur di veder approvato rapidamente questo provvedimento. Certo questo è un modo di legiferare alquanto strano: mi riferisco all'agire sempre sotto lo stimolo dell'urgenza, sacrificando anche problemi di tecnica legislativa e problemi di adeguamento di articoli che tutti riconosciamo non essere per-

fetti. Ciò è stato sottolineato anche dall'onorevole Spagnoli.

Siamo praticamente tutti d'accordo sul fatto che nel provvedimento è contenuta qualche imperfezione. Ritengo quindi che il relatore avesse il dovere di esporre al Parlamento queste perplessità, che poi il Parlamento dovrà valutare quando sarà chiamato ad esprimere il voto finale.

Di questi argomenti non ho fatto una questione pregiudiziale. Spero che il principio della pubblicità delle adunanze del Consiglio possa essere inserito in questo provvedimento, ma dubbi sull'imperfezione o sull'illegittimità costituzionale di alcuni articoli non possono far premio rispetto alla necessità e alla volontà del Parlamento, espressa nella grandissima maggioranza degli interventi, di approvare immediatamente la legge.

È certamente un problema importante e che, come ho detto all'inizio, costituisce l'avvio di una lunga discussione che dovremo fare attorno a questo argomento, che in questo momento costituisce il problema più delicato fra quelli che attengono alle istituzioni. Da oggi deve partire una riforma che deve investire nel suo complesso non solo il Consiglio superiore, ma tutto intero il mondo giudiziario. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

REALE ORONZO, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi trovo in una situazione di difficoltà, come tutti noi, credo, perché questa proposta di legge sta per essere approvata per ragioni, ritengo, più attinenti all'urgenza del provvedimento stesso, e quindi in certo senso estranee ad esso, che al suo contenuto.

I due relatori, dapprima nelle relazioni scritte, quindi in quelle orali, hanno concentrato — come del resto hanno fatto taluni degli altri oratori intervenuti — le motivazioni favorevoli all'approvazione del progetto di legge senza alcuna modificazione nel rilievo della necessità politica di non rinviare il provvedimento al Senato per un nuovo esame, stante l'urgenza di approntare lo strumento per la relativamente prossima scadenza (e quindi per la sua rielezione) del Consiglio superiore della magistratura.

Vi sono oratori che hanno allargato, e anche di molto, il tema in esame. L'ono-

revole Reggiani, ad esempio, ha ampliato grandemente l'oggetto della discussione. Debbo con lui — che ha sollevato una problematica generale connessa con la situazione dell'ordine pubblico — scusarmi se non potrò seguirlo nelle sue pregevoli considerazioni, che per la maggior parte travalicano la dimensione della proposta di legge che stiamo discutendo. Se egli ha voluto dire che stiamo cercando « farfalle sotto l'arco di Tito », cioè che in una situazione tanto difficile ci occupiamo di un provvedimento parziale, posso limitarmi a rispondere che esso è dinanzi al Parlamento da molto tempo e che non ci ha distratto, né ci deve distrarre da altri temi più importanti relativi alla giustizia e al suo funzionamento.

Per la stessa ragione di necessaria brevità del mio intervento e di non strettissima connessione con la proposta di legge in esame, mi astengo dall'entrare nel merito nell'ampissima problematica della quale l'onorevole Gargani si è fatto apostolo anche in questa sede; e la stessa cosa dovrò fare a proposito delle materie trattate nel suo pregevole e acuto intervento dall'onorevole Pennacchini, il quale si è intrattenuto su certe esorbitanti prospettazioni dell'autonomia della magistratura, che ha giustamente criticate. Sono temi già alla nostra attenzione e riflessione, ed è bene che siano stati richiamati, perché non vengano dimenticati.

Tuttavia, tornando alla proposta di legge che stiamo discutendo, debbo dichiarare che il Governo, dando al rilievo dell'urgenza che è stato qui prospettato da tutte le parti, anche quando sono state rivolte critiche al contenuto del provvedimento, la sua importanza, e considerato l'apprezzamento che, non solo dai relatori, ma anche da quasi tutti gli intervenuti è stato fatto di tale rilievo, non si oppone all'approvazione della proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato. Fin dalla riunione delle Commissioni affari costituzionali e giustizia del 3 luglio scorso (e vi era già stato un precedente in materia, nella discussione al Senato, nel corso della quale era stato assunto per bocca del sottosegretario per la giustizia lo stesso atteggiamento) a nome del Governo dichiarai, nell'esprimere il consenso all'adozione del sistema elettorale proporzionale, che invitavo le Commissioni riunite a meditare su alcuni aspetti, i meno vincenti, del testo di riforma pervenuto dal Senato; avvertendo, per altro, che il Governo non avrebbe adottato un atteggiamento di opposizione in materia.

Ho ritrovato nelle relazioni scritte (specialmente in quella del relatore per la Commissione affari costituzionali) le perplessità da me allora manifestate; come le ho ritrovate negli interventi di buona parte degli oratori, che pure hanno raccomandato l'approvazione del provvedimento in esame. Non posso, comunque, non constatare che in questa, come in altra occasione relativa ai problemi della magistratura, le mie perplessità non hanno avuto capacità di convincimento presso le Commissioni.

La questione del sistema per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura non è nata oggi. Credo che mi sia consentito di ricordare — e qui c'è chi può testimoniare dell'esattezza di questo mio ricordo — quale lunga e difficile battaglia fu necessaria e quali ostinate resistenze si dovettero superare, specialmente in seno alla maggioranza del Governo proponente, per avviare nel 1967 una prima evoluzione con il passaggio dal sistema assai rigido previsto nella legge del 1958, istitutiva del Consiglio superiore della magistratura, a quello attualmente in vigore; un sistema che per altro, dopo le elezioni del Consiglio del 1972, cioè dopo la seconda utilizzazione, ha suscitato critiche e proteste e fornito occasione alle numerose proposte di modificazione legislativa che sono appunto al nostro esame.

Il sistema attuale — cioè la precedente riforma del 1967 — ha rappresentato uno sforzo di conciliazione fra i contrastanti principi di un meccanismo rigorosamente maggioritario e categoriale quale quello della legge del 1958, allora da molti ancora tenacemente difeso, e l'esigenza sempre più sentita di un'apertura del sistema e di una più ampia partecipazione dell'intero corpo elettorale. Si deve tuttavia riconoscere (e poco fa ne ha parlato l'onorevole Spagnoli) che tale sistema, anche per la « sapiente » utilizzazione fattane da autorevoli gruppi dell'elettorato, ha finito col funzionare come sistema maggioritario, provocando delusioni e proteste diffuse e fondate. Da ciò la legittimità dell'introduzione del nuovo sistema proporzionale accolto nelle proposte di legge che stiamo discutendo.

Questo sistema proporzionale, con elezioni che si celebrano in collegio unico nazionale sulla base di liste concorrenti, e con la partecipazione al voto di tutti i magistrati senza alcuna discriminazione fondata sull'appartenenza alle diverse categorie, assicura la rappresentanza delle minoranze associative e comunque di tutte quelle cor-

renti di opinione che emergono in seno alla magistratura, purché conseguano nella votazione un numero di voti non inferiore al 6 per cento dei votanti. Sulla entità di questa percentuale sono stati sollevati dei dubbi anche dal relatore onorevole Gargani, ma mi pare che non dovremmo attardarci a discutere di questo, per le stesse ragioni per le quali non ci attardiamo ad approfondire certi argomenti assai più importanti contenuti in questa legge.

Il nuovo sistema merita, dunque, consenso, associato alla speranza che nella prossima, e nelle successive occasioni elettorali esso consegua i suoi fini e non dia luogo, questa volta, a... delusioni (perché certe volte accade che quando i risultati non sono conformi alle speranze si dà la colpa al sistema elettorale che è stato seguito).

Le perplessità alle quali ho accennato e che, come ho ricordato, esposi alle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, si riferiscono in particolare alla disposizione contenuta nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 23 della legge del 1958 recato dall'articolo 3, secondo il quale, nello stabilire le categorie degli eligendi, si intendono per magistrati di cassazione e d'appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina ancorché non esercitino le rispettive funzioni. Si fa capo, cioè, non alle funzioni ma al grado o, se piace di più, alla qualifica.

Il dubbio che ebbi modo di esprimere, del resto recentemente espresso anche in questa sede e che per lealtà debbo ricordare, è se le categorie delle quali parla l'articolo 104 della Costituzione possono essere determinate diversamente che attraverso le funzioni, visto che l'articolo 107 della Costituzione stabilisce che i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. Poch'anzi l'onorevole Spagnoli ha negato la rilevanza costituzionale delle mie perplessità, che viceversa è stata ribadita da altri interventi successivi. Per brevità, mi limito a dichiarare che la sua dimostrazione non mi ha affatto convinto, soprattutto perché, uscendo fuori dei confronti letterali delle norme, è certo che il costituente non ipotizzava neppure la dissoluzione del rapporto grado-funzione, che poi si è verificata nel nostro ordinamento con provvedimenti a mio avviso non lodevoli, e ancora perché mi pare certo che il fondamento della prescrizione costituzionale della presenza delle varie categorie dei magistrati nel Consiglio superiore risieda nel-

l'esigenza che siano presenti le varie sensibilità funzionali — se così è dato esprimermi — e non i vari gradi e cioè, oggi, le varie anzianità.

Non mi fermo a rilevare l'importanza pratica — del resto anch'essa ricordata da alcuni pregevoli interventi — della questione in relazione al fatto che, specialmente dopo l'emanazione della legge n. 831 del 1973, concernente la nomina a magistrato di cassazione, esiste un rilevantissimo divario tra il numero dei magistrati di cassazione e d'appello e il numero degli addetti alla rispettiva funzione. Ricordo che nel mio intervento dinanzi alle Commissioni riunite dimostrarai che, stante l'attuale e le prossime distribuzioni della magistratura in gradi o qualifiche, l'attribuzione degli eligendi fatta dal primo comma del nuovo testo dell'articolo ricordato non risponde allo spirito proporzionalistico posto a fondamento della legge. Mi basti questo cenno con una sola aggiunta: che il mio argomento trova riscontro nel quinto comma dello stesso nuovo testo (che ha formato oggetto dei rilievi critici dell'onorevole Valensise), il quale esclude dall'eleggibilità i magistrati che, al momento della convocazione delle elezioni, non esercitano funzioni giudiziarie. Dunque sono le funzioni effettive quelle che contano, non l'appartenenza ad un grado o ad una qualifica.

Il nuovo sistema elettorale proporzionale costituisce tuttavia il punto più qualificante della nuova normativa che stiamo discutendo, ma non lo esaurisce. Una modificazione strutturale assai importante riguarda il numero dei componenti il Consiglio superiore. Come è noto, esistono in materia istanze di revisione ben più profonde, che toccano il rapporto numerico tra membri togati e membri laici del Consiglio superiore. Tali istanze, vivacemente dibattute e (una volta tanto i magistrati su questo sono uniti) nettamente respinte dai magistrati, hanno rilievo costituzionale, come il relatore onorevole Gargani — che, come ho detto prima, è uno degli apostoli di questa tematica — ha riconosciuto. Nel suo intervento, pur prospettando ampiamente la tesi di una riforma radicale non solo della struttura del Consiglio, ma del rapporto tra ordine giudiziario e altri poteri dello Stato (tesi articolata in una proposta di legge che egli ha presentato con l'onorevole Bianco), egli ha però concluso riconoscendo la rilevanza costituzionale del problema e quindi il fatto che non può essere affrontato e risolto nell'at-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

tuale sede di discussione su una iniziativa legislativa ordinaria.

Proprio per questo motivo la presente proposta di legge rispetta le proporzioni costituzionalmente prestabilite, aumentando da 14 a 20 il numero dei componenti togati eletti dai magistrati e da 7 a 10 il numero dei componenti laici eletti dal Parlamento. L'aumento corrisponde — si dice — all'esigenza, non da tutti per altro riconosciuta (avete sentito poco fa l'onorevole Pennacchini), di accrescere la funzionalità del Consiglio, anche in relazione all'ampliamento dei suoi compiti, verificatosi dopo la sua istituzione. Anche qui, non mi soffermo a discutere di un problema che è già stato esaminato, quello che nasce dal nuovo testo dell'articolo 5, primo comma della legge del 1958 di cui all'articolo 2 della proposta di legge Viviani-Coppola: l'ipotesi cioè che si possa verificare una composizione del Consiglio superiore tale che questo deliberi con la presenza di un solo membro laico, a seguito appunto di questa nuova ripartizione.

Non aggiungo altro a queste brevi osservazioni: la brevità è giustificata non soltanto dal carattere eccezionale del tipo di discussione che abbiamo fatto, ma anche — e me ne scuso — dalle mie condizioni di salute, che non sono ancora perfettamente ristabilite.

Non ho quindi altro da aggiungere, a conclusione della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole ministro.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti in sede legislativa sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (3931); TESINI ed altri: « Norme per la revisione dei prezzi contrattuali nella fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dalla

legge 26 gennaio 1963, n. 47 » (1346), in un testo unificato e con il titolo: « Revisione dei prezzi e degli importi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 » (3931-1346);

« Cancellazione della linea n. 9 sul fiume Oglio dagli elenchi delle vie navigabili di seconda classe in provincia di Mantova » (3975);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Aumento del contributo annuo a favore del Centro internazionale radio-medico (CIRM) » (approvato dalla VIII Commissione del Senato) (3979).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

DE VIDOVIČ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVIČ. Il 24 settembre scorso ho presentato, unitamente all'onorevole Giuseppe Nicolai un'interrogazione al ministro delle finanze — la n. 3-03801 — su questione di grande momento, cioè l'attribuzione al consorzio privato degli esattori d'imposte della facoltà non solo di riscuotere i tributi, ma anche di liquidarli.

Non solo l'onorevole ministro non ha ritenuto opportuno dare risposta a questa interrogazione, ma sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 ottobre 1975 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483, che regola questa materia, la quale viene quindi sottratta alla giurisdizione del Parlamento poiché, come il signor Presidente mi insegna, i decreti del Presidente della Repubblica non sono sottoposti a votazione delle Camere.

Nei « considerando » di questo decreto è contenuta inoltre un'affermazione assolutamente non rispondente a verità; si dice cioè in esso: « udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 », che sarebbe poi la « Commissione dei trenta » per la riforma tributaria, come informalmente viene chiamata.

Ora, poiché il sottoscritto fa parte di quella Commissione, dichiaro responsabilmente che solo la prima parte dell'articolo 1 del decreto presidenziale suddetto è stata esaminata dalla Commissione; e non faccio commenti sul modo con cui si è giunti all'approvazione di questa parte del provvedimento. Ma la seconda parte dell'articolo 1 e l'intero articolo 2 non sono stati esaminati affatto dalla Commissione, che quindi non ha emesso alcun parere in proposito.

Ora, signor Presidente, data anche la gravità e l'importanza dell'intera questione, ritengo che quanto meno l'onorevole ministro dovrebbe venire a rispondere all'interrogazione da me presentata ed a quelle che sicuramente gli altri gruppi presenteranno, non appena avranno contezza di quanto è stato scritto sul numero della *Gazzetta ufficiale* testé citato.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, la Presidenza si adopererà a sollecitare il Governo perché fissi al più presto la data in cui sarà data risposta alla sua interrogazione.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 16 ottobre 1975, alle 16,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

Senatori VIVIANI e COPPOLA: Riforma della composizione e del sistema elettorale per il Consiglio superiore della magistratura (*approvata dal Senato*) (3673);

RICCIO STEFANO: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (333);

SPAGNOLI ed altri: Riforma del sistema elettorale e della composizione del Consiglio superiore della magistratura (3024);

FELISETTI: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e alla legge 18 dicembre 1967, n. 1198, sulla composizione, sul

sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3517);

— *Relatori:* Riccio Stefano e Gargani.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto (2861);

— *Relatore:* Dal Maso.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (*approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI

ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);
— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);
— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);
— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19,35.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta in Commissione Trombadori n. 5-01097 del 23 settembre 1975 in interrogazione con risposta scritta n. 4-14812.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FAENZI, MILANI, NICCOLI, GIADRESCO, DULBECCO E ACCREMAN. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere se siano a conoscenza delle manovre condotte dagli importatori di caffè e dalle industrie di torrefazione, volte ad imporre un aumento del prezzo del prodotto in una misura oscillante fra il 20 e il 30 per cento.

Si rileva a proposito che in varie province il prezzo del caffè è stato già aumentato di 400-800 lire e che alcune industrie avevano richiesto aumenti fino a lire 1.800 al chilogrammo. Questo mentre in altre province fra cui in quelle di Forlì, Ravenna e Reggio Emilia i prefetti hanno opportunamente bloccato le richieste di aumento in attesa di un più attento accertamento delle effettive variazioni intervenute sul mercato internazionale e nei costi di torrefazione.

Tali aumenti « selvaggi » e incontrollati se da una parte incidono a danno delle aziende commerciali e turistiche e delle industrie dolciarie, oltretutto sui consumi, determinano una situazione sperequata fra le diverse zone del paese anche perché spesso i Comitati provinciali prezzi deliberano senza disporre degli elementi di valutazione obiettiva che derivano dall'andamento dei mercati internazionali (Brasile ed Africa del sud), dall'incidenza dei costi di trasporto e di torrefazione e dalle complesse manovre

fiscali e di evasione che intervengono in questo campo.

Per queste ragioni gli interroganti chiedono se il Governo ritenga bloccare le misure di aumento, accertare le obiettive modificazioni intervenute nel mercato internazionale e nei costi di torrefazione e promuovere un confronto fra gli importatori, le industrie e le associazioni del commercio al fine di valutare il problema nei suoi vari aspetti e trasmettere ai Comitati provinciali prezzi dei sicuri elementi di riferimento. (5-01134)

PERRONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se — in analogia alle disposizioni impartite dal Ministero e comunicate in Commissione difesa il 4 marzo 1975 (riportate nel *Bollettino* n. 505 del 5 marzo 1975) in risposta alla interrogazione precedentemente presentata, ed, in considerazione che nei prossimi mesi alcune centinaia di ufficiali ultimeranno la ferma quinquennale o annuale — ritiene di dovere impartire analoghe ed opportune disposizioni per trattenere in servizio tali ufficiali.

Quanto sopra in primo luogo perché non sono venuti meno i motivi umani e sociali, cui faceva riferimento l'onorevole Sottosegretario, rispondendo, a nome del Ministro, alla su richiamata interrogazione ed in secondo luogo perché sarebbe opportuno attendere che il Parlamento si pronunciasse sulle misure di carattere legislativo in corso di esame e di studio, che dovranno essere adottate per una definitiva soluzione del problema e tendente ad evitare disparità di trattamento a parità di condizione ed a pacificare gli animi degli interessati, alcuni dei quali, sposati con prole, non potrebbero trovare occupazione soprattutto in questo delicato momento economico.

(5-01135)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PISICCHIO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza dello stato di viva agitazione in cui si trovano i dipendenti della fabbrica Radaelli Sud di Bari in seguito al minacciato attentato al posto di lavoro. Il consiglio di fabbrica, attraverso la diffusione di un proprio documento, ha denunciato tra l'altro che « dopo 5 anni di cattiva gestione, dopo lo alternarsi di alti dirigenti, oltre 10, di cui ognuno con idee, iniziative e... spese personali, si intende oggi far pagare alle maestranze gli errori commessi e che continua a commettere la direzione aziendale ».

L'interrogante chiede di conoscere quali interventi urgenti ritengano di adottare per porre fine a questa grave situazione e assicurare la tranquillità del posto di lavoro alle 300 famiglie dei lavoratori della Radaelli Sud. (4-14807)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri della marina mercantile, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti siano stati presi a carico di coloro che, in Livorno, contro le disposizioni della capitaneria di porto e le norme civili, hanno rifiutato ad una nave spagnola, che aveva fatto richiesta urgente di approvvigionamento idrico, prima l'attracco a banchina e poi il rifornimento in rada con una bettolina. (4-14808)

TRIPODI ANTONINO E VALENSISE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intenda revocare il provvedimento con il quale dovrebbe essere soppresso con decorrenza immediata l'ufficio telegrafico principale di Bagnara (Reggio Calabria) con l'aggregazione di un semplice sportello telegrafico al locale ufficio postale, così ancora una volta degradandosi l'importanza di quella cittadina soprattutto fiorente per il suo incremento turistico e già più volte colpita con la soppressione di altri servizi e persino minacciata di essere privata della pretura e del carcere mandamentale. Ove la revoca integrale del provvedimento dovesse incontrare

insormontabili per quanto ingiustificate ragioni, gli interroganti insistono perché sia unificato l'ufficio telegrafico e postale con la qualifica di ufficio principale e potenziandosi i servizi postelegrafonici con l'aggregazione come succursali degli uffici di Porelli, Solano e Pellegrina. (4-14809)

MAZZOLA. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se siano a conoscenza della gravissima situazione determinatasi per l'amministrazione comunale di Bernezzo (Cuneo) a causa dell'avvenuta notifica del ruolo di riscossione per il recupero del valore capitale relativo al pensionamento dell'ex segretario comunale Dao Costantino al quale sono stati riconosciuti i benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Il comune di Bernezzo ha ricevuto notifica per il pagamento della somma di lire 28.318.200 da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) ed attende ora la notifica della somma dovuta all'INADEL che presumibilmente si aggirerà sullo stesso ordine di valori.

Tenendo conto che il comune di Bernezzo ha 1.920 abitanti e che il bilancio comunale si aggira sull'ordine dei venti milioni (20.000.000), appare evidente il gravissimo disagio per quell'amministrazione comunale a pagare le somme predette, disagio che si riflette sulla popolazione in quanto per tentare di far fronte al pagamento la civica amministrazione di Bernezzo dovrà evidentemente sospendere ogni opera ed attività.

Ritiene peraltro l'interrogante che il decreto ministeriale 12 gennaio 1972 sulla determinazione del valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, nei riguardi degli assicurati alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, sia estremamente criticabile in quanto all'articolo 2 stabilisce che ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (che regolamentava l'applicazione della legge n. 336 del 1970) si considera l'ente alla cui dipendenza si trovava il dipendente al momento della cessazione del servizio.

Tale fatto comporta che in effetti un piccolo comune, come nel caso in questione, debba caricarsi la rivalsa di una pensione

che in via di equità dovrebbe essere ripartita fra tutti i comuni che avevano avuto alle loro dipendenze il funzionario: fatto ancora più grave se si considera che il comune non assume il segretario, ma glielo assegna l'amministrazione statale.

Non vi è dubbio, a parere dell'interrogante, che tale situazione comporti risvolti di natura costituzionale, in quanto non appare conforme ai principi di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, il fatto che gli abitanti di un comune debbano gravarsi tutta la spesa relativa ai benefici della legge n. 336 del 1970 per la pensione di un segretario comunale che prestò servizio anche presso altri comuni.

L'interrogante desidera pertanto conoscere dai Ministri interessati:

a) se ritengano di condividere ancora, allo stato delle cose, i criteri informativi del decreto ministeriale 12 gennaio 1972 già citato;

b) se ritengano viceversa fondate le preoccupazioni di natura politico-amministrativa e costituzionale delle quali l'interrogante si è fatto carico nella presente interrogazione;

c) se ritengano di promuovere una revisione in senso più equo del decreto ministeriale in questione, soprattutto in relazione al criticato articolo 2. (4-14810)

SGARBI BOMPANI LUCIANA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se siano a conoscenza che in questi giorni alla fabbrica SIPE-Nobel di Spilamberto (Modena) del gruppo SNIA-Viscosa Montedison, si sta assistendo al carico e trasferimento di macchinari e di materiali, cosa che ha già provocato la reazione delle maestranze e degli enti locali, memori delle dichiarazioni rilasciate dal direttore dell'azienda alla stampa, dopo il grave ed oscuro episodio dello scoppio di due casematte già oggetto di precedente interrogazione rimasta senza risposta;

se si ritiene necessario intervenire affinché ogni progetto per il futuro di tale azienda sia messo a conoscenza e discusso con le autorità locali e con le organizzazioni sindacali che rappresentano le maestranze, evitando che nella grave situazione di crisi attuale si prendano iniziative unilaterali tese a colpire l'occupazione o a creare comunque ulteriore stato di allarme. (4-14811)

TROMBADORI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) quale è il numero della popolazione scolastica complessiva (dal giardino di infanzia al liceo) del liceo francese Chateaubriand in Roma e in qual parte essa è dislocata, e come secondo le varie classi, nelle due sedi di via di Villa Patrizi e di Villa Strohl-fern e, in particolare, il numero degli allievi italiani nelle diverse classi negli ultimi dieci anni;

2) se gli accordi culturali che dal 1931 con successive varianti hanno presieduto e presiedono alla regolamentazione della reciprocità fra il liceo francese Chateaubriand in Roma e il liceo italiano Leonardo da Vinci in Parigi prevedono, almeno nella prassi, un limite allo sviluppo ineguale delle rispettive popolazioni scolastiche e, in ogni caso, quale è il numero della popolazione scolastica del liceo Leonardo da Vinci in Parigi e se in effetti può parlarsi di parità di pubbliche funzioni fra i due istituti;

3) se per quanto riguarda gli allievi di nazionalità italiana presso il liceo Chateaubriand in Roma viene osservata scrupolosamente la norma dell'articolo 4 dell'« Annesso n. 1 all'accordo culturale fra l'Italia e la Francia concluso a Parigi il 4 novembre 1949 » siglato a Parigi il 14 febbraio 1956, in ordine all'ammissione alla sesta classe (prima media) non prima di aver compiuto l'undicesimo anno di età, e quale autorità italiana vigila sul rispetto di tale norma nella cui evasione consisterebbe un inammissibile favoritismo rispetto alla durata dell'insegnamento italiano; sette anni invece di otto per ottenere il baccalaureato equivalente a tutti gli effetti al diploma di maturità;

4) se viene osservata la norma dell'articolo 6 dell'annesso sopra citato riguardo all'insegnamento di lingua e civiltà italiane per gli allievi di nazionalità italiana del liceo Chateaubriand in Roma; quali sono stati durante gli ultimi dieci anni, triennio per triennio, i professori designati dallo Stato italiano ad adempiere a tale funzione; in quali linee didattiche e informative è consistito negli ultimi dieci anni il programma di questo insegnamento e se esso è stato ogni anno, come è previsto dal citato annesso, approvato dal Ministero della pubblica istruzione; se vengono osservate le norme indicate negli articoli 7, 8, 9 del medesimo annesso circa le prove d'esame concernenti la lingua e la civiltà italiane

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

agli esami di baccalaureato presso il liceo Chateaubriand in Roma e quali sono stati negli ultimi dieci anni i temi di composizione scritta assegnati agli allievi italiani e i nomi dei commissari d'esame inviati dallo Stato italiano. (4-14812)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il distretto militare di Oristano non ha ancora inviato all'INPS i modelli 322/A e 692 relativi a Licheri Giovanni, nato a Nuoro il 19 luglio 1906, necessari per la definitiva liquidazione della pensione (n. 00218994 e n. 00232310). (4-14813)

BENEDETTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

se ritengano in contrasto con l'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il comportamento tenuto dalla società « concessioni e costruzioni autostrade », con sede in Roma, nella liquidazione dell'indennità di espropriazione dei fondi rustici coltivati dai mezzadri Lanciotti Luigi e Lanciotti Marino di Pedaso (Ascoli Piceno); l'indennità infatti è stata definita globalmente con il proprietario concedente senza che sia stata determinata la quota mezzadrile, assumendo la società che dallo « stato di consistenza » non risulterebbe quali appezzamenti i detti mezzadri coltivassero, e con quali colture, all'atto dell'occupazione;

inoltre — di fronte all'inevitabile pregiudizio che tale comportamento procura ai coltivatori non proprietari — se e quali disposizioni intendono impartire, nell'ambito della sfera di rispettiva competenza, perché con particolare riferimento alle richieste di liquidazione in favore di mezzadri, coloni, affittuari, ecc., attualmente pendenti in provincia di Ascoli Piceno per le occupazioni determinate dalla costruzione dell'autostrada « A 14 » Bologna-Taranto — sia garantita ai coltivatori non proprietari, anche attraverso la Federmezzadri provinciale che ne ha fatto espressa richiesta alla società « Autostrade », la diretta partecipazione alla trattativa sull'indennità di espropriazione o comunque, per i casi già definiti con il procedimento qui denunciato, la completa conoscenza dei dati sui quali è avvenuta la liquidazione. (4-14814)

QUERCI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano a conoscenza:

che nel comune di Castellafiume (L'Aquila) fu costruito un edificio da destinare ad uso esclusivo di scuola materna su determinazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in base all'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105;

che la spesa fu sostenuta dalla Cassa per il mezzogiorno per la parte relativa alla costruzione e dal Ministro del lavoro per quella relativa alla mano d'opera non specializzata (con il sistema dei cantieri-scuola);

che l'area per la realizzazione dell'opera fu ceduta secondo le modalità previste dalla citata legge dalla parrocchia « San Nicola di Bari » di Castellafiume;

che la gestione della scuola materna fu affidata alla stessa parrocchia;

che il parroco stava facendo costruire di recente per un privato una strada sull'area annessa alla scuola e ad essa destinata;

che il sindaco di Castellafiume ha scritto più volte alla prefettura di L'Aquila e agli uffici della Cassa per segnalare gli abusi e per chiedere l'esatta denominazione dell'ente proprietario e dell'area ammessa;

che in data 26 settembre 1975 la Cassa per il mezzogiorno ha risposto sostenendo il parere che la proprietà dell'edificio sarebbe della parrocchia di San Nicola di Bari.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere l'esatta denominazione dell'ente proprietario dell'edificio e dell'area attigua per evitare conflitti fra gli enti interessati al funzionamento della scuola e per salvaguardare il diritto di proprietà dell'ente sulle opere realizzate, considerando veramente grave che si sostenga, da parte della Cassa per il mezzogiorno, la proprietà della parrocchia sull'edificio, stante che i fondi per la costruzione della scuola sono stati interamente a carico del pubblico erario. (4-14815)

DE MICHELI VITTURI. — *Ai Ministri dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la signora Fabris Federica in Pittia da Pavia di Udine, già dipendente delle ferrovie dello Stato con la qualifica di « ge-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

store» e in quiescenza dal 28 febbraio 1974 e che ha presentato domanda di pensione di invalidità all'INPS di Udine il 27 marzo 1974, non abbia ottenuto ancora il trattamento pensionistico da parte del citato istituto al quale il compartimento delle ferrovie di Trieste ha regolarmente versato i contributi notificando alla direzione generale-servizio previdenza le somme con le quali stabilire l'importo di pensione da liquidare. (4-14816)

SACCUCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premesso che lo stabilimento Massey e Fergusson in provincia di Latina, alle cui dipendenze lavorano 1.800 operai dei comuni di Anzio, Nettuno, Cisterna ed Aprilia, ha posto tutto il personale della azienda in cassa integrazione — se e quali provvedimenti il Governo abbia sin qui ritenuto prendere per evitare il perdurare della situazione in cassa integrazione e comunque scongiurare il paventato pericolo di chiusura dell'azienda stessa.

Rende noto che i circa duemila dipendenti della Massey e Fergusson si andrebbero ad aggiungere alla già elevata aliquota nazionale e regionale di lavoratori in cassa integrazione e in futuro della ancor più numerosa categoria dei disoccupati. (4-14817)

ALFANO. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza che l'Istituto per giovani sordomuti, sito alla via Avellino a Tarsia in Napoli ed ospitante centinaia di minorati, dopo aver dato una vita decorosa ed avviato al lavoro migliaia di giovani sofferenti in oltre 125 anni di attività, si vede costretto a lasciare la pia Casa arcivescovile ed a chiudere i battenti per non poter sostenere ulteriormente il pesante onere per il mantenimento di detto istituto;

per conoscere se detta pia istituzione — per la sopravvivenza della quale la curia arcivescovile di Napoli ha sempre prodigato mezzi e cure notevoli — possa rientrare tra i tanti enti assistenziali che beneficiano e si avvalgono del contributo dello Stato, per scongiurare che quei giovani sordomuti siano abbandonati alle loro sofferenze senza poter fruire dell'assistenza sanitaria ed educativa della quale godono altri minorati. (4-14818)

ALFANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — in relazione allo sconcertante e delittuoso episodio accaduto in una villa del Circeo, nel corso del quale due giovanissime ragazze sono state tenute prigioniere, seviziate e violentate, una di esse barbaramente uccisa, e l'altra gravemente ferita — con quali singolari criteri l'ente radiofonico, attraverso i giornali radio ed i telegiornali, mentre ha subitaneamente pubblicizzato le generalità delle due vittime, ha stranamente taciuto su quelle degli efferati assassini e dei loro complici che, invece, gli organi di stampa hanno chiaramente indicato;

per sapere se il Ministro intenda intervenire, in ordine a questo, come ad altri episodi, per scongiurare che l'opinione pubblica riporti la sensazione che l'ente radiotelevisivo si ispiri, nel trattare di fatti connessi a cronache di tal genere, ad inaccettabili ed inconcepibili criteri di una singolare partigianeria nei confronti di criminali. (4-14819)

ALFANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza che tale Roberto Russo, pensionato del Banco di Napoli, più volte ricoverato presso cliniche psichiatriche, e dimesso dal Morvillo di Napoli in data 5 febbraio 1975 e riaffidato al padre ottantenne, residente in Santa Maria Capua Vetere, ha dato luogo a pericolose manifestazioni di follia, che hanno richiesto l'intervento delle forze di polizia per operare la cattura dello squilibrato asserragliatosi in uno stabile al centro della cittadina di Santa Maria Capua Vetere;

per sapere se il Ministro intenda fare accertare, attraverso una rigorosa inchiesta, per quali motivi e con quali criteri la direzione sanitaria del Morvillo di Napoli ha dimesso un elemento di tanta pericolosità per sé e per gli altri, affidandolo per di più alla custodia del genitore ottantenne. (4-14820)

ALFANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che un corteo di oltre mille giovani diplomati e laureati, muovendo dall'università di Napoli ha raggiunto la sede del provveditorato agli studi ed ha presentato al titolare di detto presidio scolastico una petizione in relazione allo svolgimento dei corsi abilitanti e perciò all'avviamento al lavoro;

per conoscere quali provvidenze ha suggerito di adottare il nuovo provveditore agli studi di Napoli e quali interventi si proponga di svolgere il Ministro per alleviare il grave disagio che avvertono tanti giovani disoccupati intellettuali di questa provincia. (4-14821)

ALFANO. — *Ai Ministri dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se siano a conoscenza che, in conseguenza di una ordinanza che dispone il divieto di transito nella zona alta, la civica amministrazione di Sant'Agello, comune della penisola sorrentina, ha praticamente bloccato il centro cittadino, provocando notevoli disagi ai lavoratori pendolari, agli operatori turistici, alle aziende alberghiere e grave danno per il flusso turistico di detto centro sorrentino;

per conoscere se i Ministri ritengano di intervenire presso la civica amministrazione perché revochi quell'assurdo divieto di transito. (4-14822)

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere - in ordine alla ridda di polemiche insorta in molti ambienti politici, parlamentari, delle categorie interessate e degli organi di stampa sull'annuncio dell'aumento dei prezzi dei carburanti per l'autotrazione e del gasolio per il riscaldamento dato dal Ministro dell'industria attraverso la TV - se (in considerazione anche dello scalpore suscitato da tale prassi singolare e inusitata, con la quale un componente del Governo, sia pure titolare del dicastero competente, ha anticipato decisioni che CIPE e Consiglio dei ministri non hanno ancora adottato, trasformando la sede dell'ente radiotelevisivo in una succursale del Parlamento che viene così ad essere defraudato dei suoi poteri sovrani) il Presidente del Consiglio intenda intervenire per evitare che altri episodi analoghi abbiano a verificarsi a scapito del prestigio del Parlamento e del Governo e in dispregio degli elementari principi di una corretta democrazia. (4-14823)

GIOVANNINI E NICCOLI. — *Ai Ministri degli affari esteri, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

1) se è a loro conoscenza l'esistenza di iniziative in Gran Bretagna intese ad in-

durre il governo inglese ad adottare misure protezionistiche in favore della propria industria laniera e rivolte ad impedire le importazioni di tessuti di lana dall'Italia (in particolare da Prato), adducendo motivi concorrenziali, anche presso le autorità della Comunità economica europea, non suffragati dalla realtà, per cui tali motivi appaiono, invece, semplici pretesti che hanno sicuramente qualche somiglianza a quelli della recente crisi nella stessa Comunità per la cosiddetta « guerra del vino » contro le esportazioni vinicole italiane;

2) se così sussistendo, come sussistono, le predette iniziative protezionistiche inglesi, che minacciano fortemente le nostre esportazioni laniere in Gran Bretagna, quali passi il Governo italiano ritenga compiere verso il governo del Regno Unito e quali iniziative intenda, altresì, intraprendere presso le autorità comunitarie per salvaguardare la libera circolazione delle nostre merci (come, appunto, i tessuti di lana di produzione nazionale, a Prato ed altrove) in Gran Bretagna, alla pari delle merci estere (come quelle inglesi), nell'ambito del Mercato comune europeo, verso il nostro Paese, il quale, in osservanza del principio comunitario della reciprocità nei liberi scambi con neutralità doganale e fiscale fra gli Stati membri della CEE, non pone ostacoli di alcuna specie alle importazioni dagli altri Paesi della Comunità medesima. (4-14824)

BOFFARDI INES. — *Ai Ministri della marina mercantile e della sanità.* — Per sapere se sono state prese iniziative ed in caso affermativo, quali, per verificare la veridicità e la fondatezza delle notizie comunicate in relazione alla vendita dei transatlantici *Michelangelo* e *Raffaello* ad una società a capitale straniero, e alla destinazione delle predette navi a scopo sanitario, specificatamente per la cura del cancro.

Poiché l'opinione pubblica è fortemente impressionata dai giudizi guardinghi e anche negativi espressi da eminenti scienziati, esperti nella ricerca di mezzi per combattere il terribile morbo, sul tipo di cura che dovrebbe essere praticato sulle succitate navi, l'interrogante si permette sollecitare codesti Ministeri affinché sia svolta una seria ed urgente indagine su tutta la questione e ne sia data esauriente informazione onde evitare inutili quanto dannose speranze o recriminazioni. (4-14825)

PICCIOTTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intende prendere per porre fine all'inumano stato in cui si trovano i ricoverati presso l'ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore.

L'amministrazione provinciale di Cosenza, che fa parte del consorzio, e i sindacati confederali hanno denunciato questo stato di cose:

ricoverati nudi e abbandonati fra le feci;

mancanza di biancheria personale e da letto;

insufficiente terapia medica e farmaceutica;

vitto insufficiente per calorie e repellente per qualità;

condizioni igieniche particolarmente gravi in alcuni padiglioni fatiscenti;

irresponsabile condotta dell'amministrazione che destina alle cure e al mantenimento dei ricoverati somme irrisorie;

mancata applicazione del contratto di lavoro per i dipendenti;

ritardi ingiustificati nella corresponsione degli stipendi.

Per sapere se è informato che in questa squallida situazione si è esercitato e si esercita l'incontrollato potere di piccoli notabili di provincia, i quali non solo hanno perseguito attraverso assunzioni di comodo l'obiettivo di accrescere il proprio potere e di utilizzare gran parte degli assunti come galoppini elettorali, ma hanno in animo di procedere, con gli stessi sistemi e per lo stesso scopo, all'assunzione di altre centinaia di persone non qualificate.

Per sapere se intende intervenire con una severa inchiesta per perseguire tutti i responsabili di tale stato di cose e per mutare immediatamente le vergognose condizioni in cui vivono i degenti.

Per sapere infine per quali motivi sono stati dirottati altrove i 2 miliardi e più a suo tempo stanziati per la costruzione di un istituto psichiatrico in provincia di Cosenza, e se non intende confermare il finanziamento, avendo la nuova amministrazione provinciale ribadita la sua volontà di procedere alla costruzione di un nosocomio nel rispetto dei nuovi orientamenti della psichiatria. (4-14826)

TORTORELLA GIUSEPPE. — *Al Governo.* — Per conoscere le ragioni che impediscono al Ministro dell'industria di convocare con urgenza il Comitato interministe-

riale incaricato di approvare i finanziamenti sulla legge n. 1470 destinata al salvataggio delle aziende dissestate.

Risulta all'interrogante che decine di domande — presentate da medie e piccole aziende sull'orlo della tragedia e già lodevolmente istruite dall'IMI — attendono nell'anticamera del Ministro dell'industria e commercio una « urgente » risposta che arriverà — se arriverà — sempre tardivamente e, purtroppo, viziata da speculazione politica.

L'interrogante intende a questo proposito, conoscere se è vero che il Ministro avrebbe bloccato il 7 agosto 1975 cioè venti giorni prima della pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale* avvenuta il 20 agosto, quattordici dei trenta miliardi stanziati dal Parlamento nella seduta del 4 agosto 1975, a favore di ditte settentrionali compiendo, alla luce del successivo comportamento lassista, un atto clientelare politicamente scorretto e censurabile sotto il profilo amministrativo.

Il Governo dovrà chiarire fino a qual punto è lecito ad un Ministro della Repubblica disattendere la volontà del Parlamento che con la votazione dei fondi prima ricordati a favore della legge n. 1470 ha espressamente inteso compiere un atto urgente a sostegno della economia nazionale e di poter strumentalizzare i finanziamenti a fini politici personali. (4-14827)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è esatto che il gruppo di lavoro sulle bioproteine ha ribadito, in questi giorni a Bruxelles, che la candida usata per la produzione delle bioproteine è patogena. (4-14828)

JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

premesso che l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1975 relativa alle assegnazioni provvisorie dei presidi e degli insegnanti di ruolo e di insegnanti immessi in ruolo a norma dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, all'articolo 4 titolo B parte I « Utilizzazione del personale docente in soprannumero » recita testualmente, al comma 12 « Ai fini della utilizzazione, gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973 e dell'articolo unico della legge n. 391 del 1974, presenteranno,

per il tramite del capo di istituto, entro la stessa data del 5 settembre 1975, domanda di sistemazione al provveditore agli studi, indicando le scuole alle quali desiderano essere assegnati » e, al successivo comma 14, « I provveditori agli studi, nel procedere alle operazioni di utilizzazione opereranno sulle cattedre e sui posti orario appartenenti alla stessa cattedra di concorso disponibili nel comune e subordinatamente nella provincia; nel caso in cui tali posti non siano sufficienti, disporranno l'utilizzazione per insegnamenti affini ai sensi della circolare ministeriale 13 agosto 1974, n. 188 »;

visto che il provveditore agli studi di Caserta, interpretando in senso restrittivo il citato comma 14, ha inteso vincolare alla sede di servizio dell'anno scolastico 1974-75 i professori interessati risultati soprannumerari nelle sedi di servizio, anche nei casi in cui si fossero rese disponibili cattedre in sedi diverse da quelle di servizio ed espressamente indicate come preferite dagli interessati, ai sensi del citato comma 12;

considerato che tale procedura risulta lesiva degli interessi di tali professori, perché prevarica la volontà espressa nella domanda negando il diritto di scelta previsto dal citato comma 12, e perché costringe questi lavoratori della scuola al trasferimento della famiglia oppure alla pendolarità, pur essendo disponibili sedi ad essi più convenienti e richieste ai sensi dell'ordinanza ministeriale; e favorisce, nella nomina, insegnanti aventi minori diritti, a norma dell'ordinanza ministeriale, se non addirittura, in qualche caso, l'opportunistica strumentalizzazione delle sedi disponibili —

se ritenga di dover immediatamente evitare il suddetto provveditore agli studi di Caserta ad una più democratica e favorevole interpretazione dell'ordinanza ed a compiere urgentemente gli atti conseguenti per ripristinare l'equa attribuzione dei diritti.

(4-14829)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che l'Unione internazionale dei trasporti stradali (IRU) è preoccupata per i furti di autocarri e di merci che sono stati registrati particolarmente in Italia dove centocinquanta autocarri stranieri sono scomparsi nel 1974 e, se ritrovati, sono in genere manomessi e vuotati delle merci che trasportavano — quale iniziativa si intende adottare per la ri-

chiesta creazione di impianti municipali e parcheggi sorvegliati particolarmente nelle città di Milano e Torino. (4-14830)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

1) se l'elenco del piano dei lavori di restauro e di conservazione dei monumenti e complessi monumentali di opere da finanziare per il prossimo esercizio 1976, comprende la « Certosa » di Pavia e la « Basilica » di San Michele sempre di Pavia, monumenti noti nella storia dell'arte del nostro paese;

2) quale sia la somma messa a disposizione e per quale tipo di opera di restauro e di conservazione. (4-14831)

MAGGIONI. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che da otto giorni l'asilo di Fumo nel comune di Corvino San Quirico (Pavia) è occupato giorno e notte dai genitori dei bambini che non trovano ospitalità nel nuovo edificio, stante le disposizioni di quel sindaco, il quale nonostante il parere degli uffici preposti non permette l'accesso e l'uso dei locali — quale iniziativa si intende adottare per porre fine ad una situazione divenuta incresciosa per puri motivi politici. (4-14832)

ARTALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

che nel mese di maggio 1975 è stata aperta dalla segreteria provinciale della Federazione unitaria lavoratori scuola CGIL-CISL-UIL di Milano, una vertenza nei confronti della direzione dell'Istituto statale dei sordomuti di Milano a causa della situazione insostenibile venutasi a determinare nei rapporti tra la medesima e il personale dipendente;

che il personale, al fine di accelerare la soluzione della vertenza, ha già effettuato un giorno di sciopero il 6 ottobre 1975 e minaccia nuovi scioperi fino al blocco totale delle attività con gravissimo disagio dei bambini minorati e delle famiglie —

quali provvedimenti intenda adottare per riportare alla normalità il funzionamento dell'Istituto dato che sembrano ricorrere gli estremi di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 31 maggio 1974. (4-14833)

STEFANELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione venutasi a creare all'Istituto professionale statale per il commercio di Brindisi dove, su 64 alunni che, avendo frequentato l'istituto nell'anno scolastico 1974-75, hanno fatto domanda per essere ammessi al IV anno sperimentale, soltanto 30 sono stati iscritti al detto corso, mentre la domanda degli altri 34 alunni è stata rigettata;

per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per consentire che tutti i richiedenti siano ammessi alla frequenza e se non si ritenga di assegnare al detto istituto una seconda sezione per il IV anno sperimentale. (4-14834)

STEFANELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che agli addetti ai servizi di cancelleria non sono stati ancora corrisposti i proventi maturati sino al novembre 1973 non compresi nell'assegno perequativo, mentre i dipendenti dei Ministeri finanziari hanno già percepito da tempo i detti proventi;

per conoscere se non ritenga di dare disposizioni perché la ingiustificata pendenza venga definita. (4-14835)

PERRONE E SIMONACCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se in vista del fatto che la Costituzione prevede l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; che gli ufficiali di complemento « stabilizzati » sono vincolati da regolare rapporto d'impiego né più né meno come gli ufficiali in servizio permanente; che gli ufficiali di complemento « stabilizzati » svolgono la loro opera alle dipendenze dello Stato con retribuzione a carico del bilancio statale né più né meno degli ufficiali del servizio permanente effettivo, non ritenga che il trattamento economico, previdenziale, eccetera debba essere identico.

Gli interroganti pertanto chiedono di conoscere il motivo di un diverso e deteriore trattamento economico riservato agli ufficiali di complemento.

Risulta, infatti, che Maripers, malgrado l'avvenuta stabilizzazione degli ufficiali interessati di cui alla legge 20 dicembre 1973, n. 824 continua a non tener conto del servizio prenomina prestato dagli ufficiali di complemento determinando così una palese di-

sparità di trattamento economico a parità di condizioni.

Gli interroganti chiedono altresì di sapere se il Ministro non ritiene opportuno di impartire le relative disposizioni affinché il criterio della determinazione delle competenze sia unificato nell'ambito delle tre forze armate, al fine di eliminare giustificati risentimenti, che in questo particolare e delicato momento assumono carattere di vera persecuzione e per facilitare la funzione di controllo esercitata dalla Corte dei conti. (4-14836)

DAL MASO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come e quando si intende intervenire per risolvere l'annoso problema rappresentato dalla sistemazione della strada statale n. 246 per Recoaro (Vicenza).

Gli studi e le statistiche, eseguiti tanto dall'ANAS quanto dall'amministrazione provinciale di Vicenza, hanno provato la necessità di una risoluzione rapida e radicale, se si vuole decongestionare l'attuale arteria che sopporta un traffico veramente eccezionale.

Moltissimi sono gli incidenti che accadono lungo tale strada, anche perché la stessa attraversa, per intero, l'abitato dei comuni di Montecchio Maggiore, di Cornedo e di Valdagno.

Sarebbe veramente auspicabile che almeno il primo tratto, che va da Alte Ceccato a San Vitale nord, venisse incluso nel programma degli interventi che l'ANAS andrà ad eseguire nel prossimo anno 1976. (4-14837)

DAL MASO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritiene veramente inopportuni gli attuali provvedimenti, presi dai vari Comitati provinciali prezzi, provvedimenti che hanno determinato sensibili aumenti del prezzo del gas metano per uso domestico. Con le tariffe aggiornate, infatti, vengono a verificarsi notevoli disagi per le famiglie utenti, in un momento particolarmente difficile per le singole economie familiari.

L'intervento richiesto dovrebbe essere rivolto a tutelare all'origine il prezzo del gas metano erogato per usi domestici, ed inoltre, dovrebbe tendere ad eliminare le ingiustificate discriminazione fra prezzi imposti da comune a comune, discriminazio-

ni che sono sorte in seguito alle procedure tecniche, fissate dalla SNAM, per la determinazione del prezzo all'origine, procedure che tengono conto dei punti morti e delle punte di massimo consumo.

(4-14838)

SKERK. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che a seguito di una lettera datata 30 agosto 1975 proveniente dal suo Ministero ed indirizzata al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Trieste, il consiglio di amministrazione dello stesso ha provveduto al licenziamento, con decorrenza 15 ottobre 1975, di tutto il personale del Centro di orientamento scolastico e professionale di Trieste;

se ritenga che tale provvedimento, non previsto dalla lettera del suo Ministero, costituisca un'interpretazione estensiva ed arbitraria dello stesso, anche in considerazione dell'assenza di analoghi provvedimenti per tutti gli altri Centri di orientamento scolastico e professionale;

se ritenga ingiusto privare la popolazione, sia di lingua italiana che di lingua slovena, della nostra provincia (Trieste) di un servizio sociale di grande utilità previsto anche dai decreti delegati sulla scuola;

se ritenga inammissibile il licenziamento, senza giusta causa e senza alcun preventivo contatto con le rappresentanze sindacali, di tutti gli specialisti, tutti con ampie anzianità di servizio;

se in considerazione di quanto sopra ritenga opportuno e urgente far disporre la revoca di tali licenziamenti. (4-14839)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali iniziative si intendano promuovere e quali provvedimenti si intendano adottare per una riconsiderazione delle attuali modalità e svolgimento delle gare di appalto delle ferrovie dello Stato per gli importanti e delicati lavori di rinnovamento e rifacimento dell'armamento e della massicciata e sull'opportunità della introduzione di un diverso e più corretto meccanismo, che tuteli, insieme, gli interessi dell'azienda senza danneggiare le imprese appaltatrici alle quali si richiedono maggiori garanzie di efficienza tecnico organizzativa, di precisione e di puntualità nella esecuzione dei lavori. La richiesta è mo-

liviata da una serie di avvenimenti che hanno caratterizzato l'aggiudicazione di talune gare per le quali sono state avanzate delle offerte spregiudicate, o comunque inconsulte, di ribassi pari quasi alla metà del prezzo base indicato dai competenti servizi dell'azienda.

Ha infatti del clamoroso l'aggiudicazione, avvenuta il 5 agosto 1975, presso l'Ufficio lavori di Pisa, di una gara a licitazione privata per l'affidamento di un importante lavoro di rinnovamento dell'armamento e risanamento della massicciata aggiudicato con un ribasso di oltre 41 per cento!

Appare di tutta evidenza che un lavoro valutato 100 dai competenti servizi specializzati, che hanno il preciso compito di studiare e calcolare i prezzi che le singole fasi di lavorazione, non possa, ragionevolmente, essere eseguito per quasi 50, a meno che non si voglia ipotizzare che la ditta appaltatrice, o il competente servizio della azienda, abbiano commesso, intenzionalmente o preterintenzionalmente, in buona o in mala fede, madornali errori di calcolo e di valutazione.

Poiché i lavori eseguiti per conto delle ferrovie dello Stato attengono alla sicurezza del servizio e all'incolumità del personale dipendente e degli utenti viaggiatori, errori del genere potrebbero da un lato pregiudicare la perfetta esecuzione delle opere appaltate ed il rispetto dei tempi di consegna dei lavori medesimi quando dall'altro non si consumino rivalse con lo sfruttamento della mano d'opera, pregiudicando gli aspetti umani dei lavoratori e gli interessi ed il prestigio dell'azienda.

Difatti la generalizzazione della corsa al ribasso, oltre i valori ragionevoli calcolati dai competenti servizi delle ferrovie dello Stato, disincentiva ed emargina le imprese più qualificate che proprio in funzione dei maggiori investimenti tecnologici, offrono maggiori garanzie per la perfetta esecuzione dei lavori. In fine, a parere dell'interrogante, ed in linea di mero principio ribassi oltre determinati limiti di tolleranza potrebbero stimolare e sollecitare forme di corruzione per recuperare le perdite subite specie nelle sedi periferiche.

Pertanto, viste le negative esperienze di tali gare nel settore delle ferrovie dello Stato, ed in altre amministrazioni, quando queste si svolgono in un regime di eccessivo permissismo, l'interrogante chiede se non si ritiene di richiedere un maggior studio,

attenzione ed impegno qualificativo alle imprese che intendono seriamente partecipare a tali lavori. Prendendo inoltre spunto dagli studi pubblicati nel 1967 dal « CIFI - Collegio ingegneri ferroviari italiani » in occasione del secondo corso direzione di organizzazione e gestione aziendale per i dirigenti tecnici dei trasporti, si può auspicare l'obbligo della presentazione da parte delle imprese, tra gli elaborati di gara, dei documenti concernenti la comprovata effettuazione dell'analisi dei metodi di programma-

zione dei tempi e modi per il rapido, corretto e vincolante svolgimento dei lavori. Ovviamente tale tipo di gara dovrebbe svolgersi (e per poi seguire i lavori) in sede centrale anziché periferica per esperienza, casistica, competenza, disponibilità materiali, modifiche agli orari dei treni, uniformità di controllo, pianificazione.

Tale sistema lascerebbe la partecipazione libera a chiunque purché qualificato e seriamente intenzionato ad eseguire perfettamente i lavori. (4-14840)

. . .

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per i beni culturali e ambientali, per sapere se allo stesso risulta la grave situazione che si è venuta a determinare nel duomo di Orvieto a seguito della scoperta di diverse zone di umidità che stanno provocando gravissimi danni alle famose opere d'arte presenti all'interno della suddetta cattedrale ed in particolare del prezioso affresco "La resurrezione della carne" opera di Luca Signorelli situata nella cappella di San Brizio, nonché del deterioramento del tetto e di altre strutture del famoso edificio tanto forte da provocare in caso di pioggia persino la caduta di acqua all'interno del duomo.

« Considerato che il duomo di Orvieto è una delle più importanti e famose opere d'arte del patrimonio artistico nazionale che rischia di andare in rovina a causa dell'incuria di quegli organismi che hanno il compito di salvaguardare tale patrimonio; tenuto conto altresì che il duomo e le opere d'arte in esso contenute costituiscono l'attrazione fondamentale di una città dove il turismo è una delle risorse economiche fondamentali, gli interroganti chiedono di conoscere il parere del Ministro in ordine all'esiguità del contributo annuo di soli 6 milioni che dallo stesso viene elargito alla "Opera del duomo" per affrontare tutti gli oneri di una manutenzione che richiede una spesa di gran lunga maggiore.

« Inoltre, se il Ministro ritenga opportuno decidere, prima che sia troppo tardi, l'assegnazione alla "Opera del duomo" di adeguati finanziamenti e l'adozione di ulteriori provvedimenti atti a salvare un gioiello artistico, quale è appunto il duomo di Orvieto, meta tra le più rinomate e ambite di studiosi e turisti italiani ed esteri.

(3-03866)

« BARTOLINI, MASCHIELLA,
CIUFFINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze, per sapere se, per compensare le compagnie petrolifere dei maggiori costi conseguenti all'aumentato prezzo del greggio deciso dai paesi produttori di petrolio, non sarebbe stato possibi-

le e, soprattutto, preferibile intervenire mediante una parziale defiscalizzazione della benzina il cui aumento è destinato a determinare una nuova spinta inflazionistica.

(3-03867)

« COSTAMAGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

se la manifestazione-corteo ai Parioli, del giorno 11 ottobre 1975, promossa dalle organizzazioni della sinistra extraparlamentare era autorizzata e in caso contrario quale sia stato l'atteggiamento delle autorità competenti per impedire la deliberata volontà di turbare lo ordine pubblico da parte dei dimostranti;

se sia a conoscenza che la manifestazione ai Parioli, che prendeva le mosse da un fatto di cronaca strumentalizzato per bassi quanto volgari fini politici, doveva essere — come si è nei fatti realizzata — una manifestazione antipariolina e antifascista, evocando una sorte di razzismo di quartiere il cui scopo era quello di intimidirne gli abitanti;

per quali motivi le autorità di pubblica sicurezza non sono intervenute per individuare e disarmare i componenti di quella manifestazione che pure facevano mostra di bombe incendiarie e altre armi improprie;

se le autorità preposte al mantenimento dell'ordine pubblico siano intervenute per individuare i responsabili dell'aggressione nei confronti di un cittadino che unitamente al figlio veniva malmenato dai dimostranti che ne distruggevano anche l'automobile.

(3-03868)

« SACCUCCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, anche in relazione a precedente interrogazione del 5 novembre 1974, n. 4-11065 ed alla risposta scritta del Ministro del 10 settembre 1975 — della quale l'interrogante non può dichiararsi soddisfatto — in ordine alla ritardata liquidazione dell'indennità di buonuscita ed alla non ancora effettuata liquidazione della pensione « definitiva » in favore di moltissimi funzionari del distretto della corte di appello di Napoli, che hanno lasciato il servizio attivo a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

« Premesso che nella citata risposta a precedente interrogazione è stato rappre-

sentato come " con grave sacrificio individuale e con encomiabile senso del dovere il personale del Ministero è riuscito a liquidare, entro l'agosto 1973, tutte le pensioni provvisorie concernenti i funzionari esodati ed entro il dicembre 1973 ad approntare e trasmettere all'ENPAS tutti i relativi progetti per la liquidazione dell'indennità di buonuscita »;

che, nella stessa risposta si afferma come fra il giugno 1973 ed il 3 febbraio 1975, cioè nel lasso di tempo di appena venti mesi il Ministero è riuscito a ridurre le pratiche per liquidazioni di pensioni definitive da 1.886 a 1.189, vale a dire a liquidare ben 697 pratiche;

che, nella citata risposta, si afferma che il Ministero ha dovuto far fronte, con priorità assoluta, a nuove ed impreviste incombenze derivanti dal pensionamento al 65° anno di età dei funzionari della giustizia, nonché alla ingente mole di lavoro conseguente alla legge n. 355 del 1974, a favore del personale ex combattente ed assimilato;

l'interrogante rileva che, a suo modesto avviso, gli esodati per la legge n. 748 del giugno 1972, dovevano godere di una giusta e legittima precedenza sia su quelli esodati per la successiva legge n. 355 del 1974, sia su quelli andati in quiescenza a seguito del pensionamento al 65° anno di età disposto con norme legislative recentissime.

« Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere — per citare alcuni casi soltanto — se il Ministro è a conoscenza:

che i funzionari Liguori Antonio, Fienngo Aniello, Ventucci Antonio, Buccirossi Giuseppe, Tiseo Salvatore, Pumpo Mario, Cantone Ernesto, Melisce Alberto, Seneca Angelo ed altri, sono tuttora in attesa di una " sollecita " liquidazione delle pensioni definitive;

che alcuni di detti funzionari — pure avendo rappresentato e documentato sin dal giugno 1973, di aver trasferito la propria residenza in sedi lontane da quelle degli uffici presso i quali avevano prestato servizio e dalle corrispondenti sezioni di tesoreria — sono costretti ogni mese a portarsi con sacrificio economico e travaglio fisico, presso quelle sedi della Banca d'Italia per riscuotere l'assegno di pensione ancora provvisorio;

che il funzionario Liguori Antonio, esodato il 27 giugno 1973, ha potuto perce-

pire la liquidazione di buonuscita soltanto in data 19 maggio 1975, per cui ha intentato giudizio in corso alla direzione dell'ENPAS.

« Per conoscere per quale trattamento preferenziale e privilegiato il funzionario Di Blasio Sebastiano, esodato il 27 giugno 1973 dagli uffici giudiziari dello stesso circondario ha potuto percepire, invece, sollecitamente liquidazione di buonuscita ad assegno definitivo di pensione;

per sapere se risponde al vero che di analogo trattamento privilegiato e preferenziale avrebbero fruito i funzionari esodati, nella stessa data e per la stessa legge, che avevano prestato servizio presso gli uffici centrali del Ministero ed in altri aventi sedi nella capitale;

per conoscere, infine, se il Ministro sia in grado di assicurare che i funzionari citati e tutti gli altri non citati, ad onta del " grave sacrificio individuale ed encomiabile senso del dovere del personale ministeriale attualmente addetto a tale attività ", riusciranno ad ottenere la liquidazione dell'assegno definitivo di pensione prima di esser passati a miglior vita, tra gli stenti ed i sacrifici del perdurante e ridotto assegno provvisorio di pensione.

(3-03869)

« ALFANO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se sia a conoscenza che, in relazione all'epidemia di salmonellosi di recente esplosa in Campania, alcuni ospedali della regione, pure avendo allestito appositi reparti di isolamento e pur disponendo di costose attrezzature sanitarie, nonché di personale medico ed infermieristico in consistenza numerica tale da poter fronteggiare evenienze del genere, rifiutano il ricovero di bambini e di madri colpiti o sospetti di essere affetti dal morbo, se essi risultano avviati ai nosocomi da cliniche private;

per conoscere se e quali interventi il Ministro si proponga di svolgere per ovviare a tale inconveniente le cui conseguenze ricadono sulle madri e sui bambini, costretti a rimanere in quarantena nelle dette cliniche private, che non hanno ambienti, attrezzature e personale idonei e sufficienti e che non possono allestire, come gli ospedali, sicuri e validi reparti di isolamento.

(3-03870)

« ALFANO ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1975

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della difesa, in ordine alla recente sciagura aerea nella quale hanno perduto la vita quattro piloti dell'aeronautica militare, precipitati con gli apparecchi mentre stavano rientrando a Brescia dopo una normale esercitazione NATO;

per conoscere se la commissione di inchiesta sia riuocata ad accertare le cause che hanno provocato il grave e sconcertante incidente aereo;

per sapere se e con quali interventi il Ministro si proponga di scongiurare altre sciagure del genere, che gli aerei *Starfighter* hanno provocato in Italia e all'estero in una allarmante serie di incidenti.

(3-03871)

« ALFANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere — premesso che:

la legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, all'articolo 21 riserva alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi la competenza esclusiva in ordine all'ammissione della pubblicità nel servizio radiotelevisivo ed alla compatibilità di questa con la tutela degli altri settori dell'informazione e delle comunicazioni di massa;

nel mese di giugno 1975, diffuse notizie su trattative in corso tra l'editore Rusconi e la SIPRA (società collegata alla RAI-TV per la promozione e l'acquisizione degli ordini di pubblicità radiofonica e televisiva) circa l'assegnazione ai settimanali di proprietà dell'editore Rusconi di pubblicità da parte della SIPRA, i firmatari della presente chiesero di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in merito per accertare la veridicità delle voci correnti e per chiedere un intervento immediato, senza ricevere risposta;

successivamente la Commissione di vigilanza, nelle direttive approvate nel luglio 1975, si riservava esplicitamente di dare apposite direttive in materia di pubblicità e di esaminare, in particolare, la situazione della SIPRA: pertanto, ogni atto compiuto in assenza di detti orientamenti è in aperto contrasto con la richiamata legge di riforma;

infine, in data 8 ottobre 1975, convocata la SIPRA in persona del suo direttore commerciale dinanzi al gruppo ristretto

per le direttive in materia pubblicitaria costituitosi nell'ambito della Commissione di vigilanza, si è appreso che un precedente contratto quadriennale stipulato tra la SIPRA e Rusconi sarebbe scaduto il 16 agosto 1975 e che, nella stessa data, sarebbe stata assegnata con nuovo contratto a Rusconi pubblicità per un gettito di 45 miliardi di contro ai 28 miliardi del quadriennio precedente;

si è accertato, altresì, che la SIPRA non si ritiene vincolata all'osservanza di alcun criterio per l'assegnazione di pubblicità ai quotidiani e periodici e che la pubblicità acquisita dalla SIPRA per la RAI-TV è la medesima per prodotti e ditte di quelle oggetto del contratto SIPRA-Rusconi —

se ritengano illegittimo l'operato della SIPRA in quanto violativo della legge di riforma e incompatibile con la tutela degli altri organi di stampa prescritta dalla citata legge;

quali interventi intendano operare di tutta urgenza in proposito e se non intendano dare immediata risposta ai problemi sollevati dagli interroganti.

(3-03872) « STEFANELLI, GALLUZZI, TORTORELLA ALDO, TROMBADORI, BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale, delle partecipazioni statali e del bilancio e programmazione economica, per conoscere quali iniziative hanno preso e quali provvedimenti intendono adottare perché:

1) sia annullato l'atto di cessione alla Federconsorzi di parte della fabbrica di Barletta della Montedison società per azioni, ove si producono fertilizzanti, al fine di evitare lo smembramento e la degradazione della stessa dal punto di vista produttivo ed il conseguente massiccio licenziamento delle maestranze;

2) siano congelati gli attuali livelli occupazionali e l'attuale proprietà della fabbrica di Barletta e delle altre della Montedison società per azioni produttrici di fertilizzanti, esistenti nelle diverse province italiane;

3) si giunga rapidamente alla " formulazione di un piano sistematico per la realizzazione e lo sviluppo di tutto il settore chimico dell'industria nazionale, che perse-

gua fini non semplicemente aziendali e settoriali ma economici in genere, socialmente produttori e politicamente qualificati", ottemperando agli impegni assunti dal Governo in sede del dibattito parlamentare sul problema dell'industria chimica nazionale;

4) il Governo assuma l'impegno di intervenire, non come mediatore ma come interlocutore principale, per una positiva e stabile soluzione dei problemi in questione.

« L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se i Ministri interessati intendono rendersi promotori di un incontro fra loro, le regioni e gli enti locali nei cui territori trovano gli stabilimenti Montedison, le organizzazioni sindacali e la Montedison società per azioni, onde avviare le necessarie intese che rendano possibile il conseguimento di obiettivi di sviluppo della produzione, della occupazione nello stabilimento di Barletta ed in tutte le fabbriche della Montedison società per azioni.

(3-03873)

« GIANNINI ».

INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo, per sapere quale risposta immediata intenda dare in termini di programma ed indirizzo concreto all'esigenza fondamentale della popolazione italiana della garanzia di un effettivo ordine pubblico.

« A tale proposito, l'interpellante ricorda che il dilagare del crimine che il nostro paese registra negli ultimi tempi, nelle sue forme più sanguinose e virulente, ponendosi di gran lunga al di sopra dei margini della casistica criminale registrabile in ogni altro paese civile, giunge di fatto a porsi quale fattore gravemente lesivo della libertà individuale dei cittadini, della quale lo Stato si è fatto garante con la Costituzione.

« Infatti, la frequenza e la varietà dei delitti, gli ambienti e le circostanze nelle quali vengono consumati, le vittime stesse, sono elementi tali da indurre alla certezza di trovarsi di fronte ad una ondata di violenza criminale che colpisce il cittadino a prescindere dalla sua consistenza patrimoniale, con movenze diverse e spesso senza apparenti movenze, collegate da un'unica matrice violenta che impedisce peraltro una investigazione secondo criteri criminologici tradizionali.

« Si aggiunge il rilievo conseguente alla nuova configurazione del fenomeno criminoso, la sua diffusione epidemica che minaccia e colpisce maggiormente quelle fasce di popolazione che sono la stragrande maggioranza nel paese, che non hanno la possibilità di adire a strumenti privati di protezione (quali guardie personali, ecc.), in alternativa ad una adeguata protezione da parte dello Stato. Sono dunque le famiglie dei lavoratori a rimanere esposte ad una criminalità assurda e mortificante, che instaura un clima psicologico di paura e di odio collettivo, che scardina ogni rapporto di convivenza civile e di solidarietà umana, alimentando il solo pericoloso intento della giustizia personale, anche di fronte all'impunità dei colpevoli.

« L'interpellante chiede, altresì, di sapere se il Governo intenda, così come avviene in altri paesi di lunga e consolidata tradizione democratica, intervenire con opportuni provvedimenti, sempre nel pieno rispetto della libertà di espressione sancita dalla Costituzione, in merito ad una regolamentazione della diffusione di pellicole cinematografiche ed altri mezzi audiovisivi, che, per il conseguimento di ingenti lucri da parte di poco scrupolosi produttori, immettono nel circuito di diffusione nazionale prodotti che nulla hanno di artistico o di socialmente utile, ma che contengono esclusivamente chiari messaggi della più brutale e ripugnante criminalità e violenza e che, perturbando il pubblico, e soprattutto il pubblico giovane, concorrono ad instaurare quel clima psicologico violento che allontana la comunità civile da quell'etica sociale che è a fondamento di ogni società democratica e la spingono verso modelli comportamentali che sono propri di sistemi fascisti.

« L'interpellante chiede inoltre di sapere se il Governo intenda adoperarsi opportunamente nel senso di stimolare il superamento della sintomatica pavidità con cui la popolazione assiste inerte per le vie al perpetrarsi di violenze ai danni di giovani donne, di bambini e di persone indifese, rievocando la necessità del solidarismo cristiano e del caritatevole soccorso in favore di chi sta per essere vittima di aggressioni vili ed efferate.

« L'interpellante chiede a tal proposito di sapere se il Governo ritenga che una più diffusa presenza ed una più incisiva ed estesa capacità di intervento delle forze dell'ordine possa agevolare nella popo-

lazione quel processo di riconciliazione con gli organi dello Stato preposti alla tutela dell'ordine pubblico, che è presupposto necessario per la restaurazione di un clima di fiducia e di solidarietà umana tra i cittadini. In particolare richiede di sapere se nell'ambito degli interventi anzidetti si ritenga opportuno collocare:

1) un adeguato e cospicuo ampliamento dell'organico delle forze dell'ordine;

2) un più significativo finanziamento di fondi per le attrezzature;

3) un'incentivazione per corsi di addestramento, preparazione e specializzazione;

4) un'azione di pubblicità per stimolare nella popolazione maggiore solidarietà e fiducia nella forza pubblica;

5) un sistema di incentivi economici e giuridici per valorizzare ed offrire il dovuto riconoscimento ogni volta che il per-

sonale delle forze dell'ordine dimostri lodevole capacità ed efficienza;

6) un sostanziale e concreto miglioramento del trattamento economico spettante alle forze dell'ordine;

7) una semplificazione nelle procedure riguardanti il rapporto tra polizia e cittadini;

8) un meccanismo di valida collaborazione con le forze di polizia locali.

« Provvedimenti, questi, necessari ed improcrastinabili al fine di conseguire l'obiettivo dell'instaurarsi di quel clima di fiducia nello Stato e di tensione morale che è presupposto concreto per qualsivoglia discorso di ripresa sociale ed economica nel nostro paese.

(2-00693)

« PISICCHIO ».